

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

133° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 16 APRILE 2002

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	142
3 ^a - Affari esteri.....	»	145
5 ^a - Bilancio.....	»	155
6 ^a - Finanze e tesoro	»	159
7 ^a - Istruzione.....	»	170
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	180
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	191
10 ^a - Industria.....	»	199
11 ^a - Lavoro.....	»	203
12 ^a - Igiene e sanità.....	»	229
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	232

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	<i>Pag.</i>	235
RAI-TV	»	236

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i>	245
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	248
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	»	249
10 ^a - Industria - Pareri	»	253
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri.....	»	254

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	255
--------------------	-------------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 16 APRILE 2002

130^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i ministri per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza Frattini, per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo e per l'innovazione e le tecnologie Stanca.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In conformità a quanto stabilito nella riunione appena conclusa dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, il PRESIDENTE annuncia l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori della Commissione, sin dalla seduta di domani, del disegno di legge costituzionale n. 1286, recante «Modifica all'articolo 12 della Costituzione, concernente il riconoscimento della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica», approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1321) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2002, n. 17, recante misure urgenti per lo svolgimento della Conferenza internazionale di Palermo sull'e-government per lo sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 aprile.

Il ministro STANCA riferisce sulla Conferenza internazionale di Palermo sull'e-government per lo sviluppo, svoltasi il 10 e 11 aprile con pieno successo, con la presenza di rappresentanti di ben 91 paesi e con

il rilevante appoggio dell'organizzazione delle Nazioni Unite. È stato largamente apprezzato il progetto italiano di sostenere l'innovazione delle pubbliche amministrazioni dei paesi in via di sviluppo, presupposto essenziale per realizzare le condizioni di trasparenza, affidabilità e credibilità necessarie per rendere possibile il trasferimento delle risorse da parte dei paesi più avanzati. Il Governo nutre l'ambizione di far sì che il progetto rappresenti un esempio che possa essere imitato da parte dei paesi più industrializzati, con il fine di fornire un aiuto reale per la realizzazione dei progetti di cooperazione.

Il presidente PASTORE, relatore, sottolinea la piena corrispondenza che i principi illustrati dal Ministro trovano nella Commissione e ricorda la proposta di indagine conoscitiva sulle innovazioni tecnologiche nelle pubbliche amministrazioni già disposta dalla Commissione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti.

Il presidente PASTORE esprime parere contrario sulle proposte di modifica avanzate dai senatori Bassanini e altri, motivandolo con l'inopportunità di ridurre lo stanziamento disposto e con la precisazione che la deroga alle norme di contabilità generale dello Stato costituisce una clausola comune in provvedimenti di urgenza come quello in esame.

Il ministro STANCA si pronuncia in modo conforme al relatore.

Previa verifica del numero legale, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4, 1.3, 1.5 e 1.6, fatti propri dal senatore Petrini in assenza dei proponenti, posti ai voti separatamente, sono respinti.

Il senatore PETRINI osserva che i brevissimi termini fissati per la presentazione di emendamenti non hanno consentito alla sua parte politica di elaborare le proposte di modifica che pure avrebbe inteso avanzare. Dal momento che il decreto-legge scadrà il 25 aprile, sarebbe stato opportuno programmare i lavori in tempi meno precipitosi.

Il presidente PASTORE ricorda che il disegno di legge è all'ordine del giorno dell'Assemblea per la seduta pomeridiana di oggi. Sottolinea che non è costume della Commissione procedere con termini tanto ristretti: tuttavia, in alternativa, la Commissione avrebbe potuto scegliere solo la soluzione di non esaminare il disegno di legge.

Il senatore PETRINI obietta che il termine per la presentazione degli emendamenti avrebbe potuto essere prorogato fino al momento dell'esame del disegno di legge in Commissione.

Il PRESIDENTE osserva che nessuna proposta in tal senso è stata avanzata dai Gruppi al momento della fissazione del termine per la pre-

sentazione di emendamenti e che tale termine, comunque, è stato mutuato da quello già disposto per la discussione in Assemblea. Nondimeno ritiene che in linea di principio il rilievo del senatore Petrini abbia un suo fondamento.

La Commissione, quindi, conferisce mandato al presidente Pastore di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 1321 e di richiedere l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione.

(1206) Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi, approvato dalla Camera dei deputati

(9) ANGIUS ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi, fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra - l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento

(36) CAMBURSANO. – Modifica all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità

(203) CAVALLARO ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi

(1017) RIPAMONTI – Norme in materia di conflitto di interesse

(1174) MALABARBA ed altri. – Norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi

(1250) ANGIUS ed altri – Istituzione dell'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi

(1255) VILLONE ed altri. – Disposizioni in tema di ineleggibilità alle cariche elettive parlamentari e di incompatibilità con le cariche di Governo e la carica di Presidente della Repubblica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 aprile, con l'esame degli emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge n. 1206, assunto a base dell'esame.

Il senatore BASSANINI, illustrando gli emendamenti a sua firma, ritiene che l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina del conflitto di interessi, in merito al quale nella discussione presso l'altro ramo del Parlamento anche esponenti della sua parte politica hanno espresso opinioni contrarie che egli non si sente di condividere, consentirebbe di uscire da un confronto che risulta condizionato dall'eccessiva personalizzazione che si riscontra nel dibattito politico, come se solo il Presidente del Consiglio dei ministri fosse coinvolto in una situazione di conflitto di interessi.

A suo avviso, la normativa dovrebbe applicarsi anche ai membri dei consigli e degli esecutivi degli enti locali e ai membri del Parlamento, nonché a coloro che rivestono cariche di responsabilità nelle società in

cui vige la clausola cosiddetta *golden share* e negli enti pubblici, suscettibili di trovarsi in situazioni di conflitto di interessi. La proposta, contenuta in alcuni emendamenti all'articolo 1, esclude invece i membri delle giunte e dei consigli regionali, nonché gli amministratori di enti pubblici regionali, nel rispetto della ripartizione di competenze legislative disegnata dal nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione. A tale riguardo, sottolinea il proprio dissenso dalle proposte volte a sopprimere il comma 3 dell'articolo 1, che riconduce all'autonomia delle regioni e delle province autonome l'adozione di disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del principio di astensione dalla partecipazione a deliberazioni in situazione di conflitto di interessi.

La senatrice DENTAMARO illustra l'emendamento 1.75, che sostituisce interamente l'articolo 1, in particolare sopprimendone i commi 1 e 3.

Il senatore PETRINI illustra l'emendamento 1.66, tendente a includere i comportamenti, sia commissivi che omissivi, nell'ambito di applicazione della disciplina. Dà inoltre per illustrato l'emendamento 1.0.3.

Il ministro FRATTINI dà per illustrato l'emendamento 1.2.

Il presidente PASTORE, relatore, illustra l'emendamento 1.1, che prevede per le città metropolitane e le province di maggiori dimensioni, nel rispetto dell'autonomia statutaria, l'adozione di disposizioni idonee ad assicurare il rispetto della disciplina sul conflitto di interessi. Tuttavia, dato che il testo unico recante l'ordinamento degli enti locali reca disposizioni anche più rigorose del principio stabilito all'articolo 1 e in considerazione della necessità di provvedere alla sua revisione al fine di recepire le modificazioni recentemente apportate all'assetto costituzionale, ritira l'emendamento.

Esprime, quindi, un parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1, compresi gli aggiuntivi, a eccezione dell'1.2, presentato dal Governo; alcuni di essi, infatti, prevedono l'estensione dell'ambito soggettivo della disciplina, che contrasterebbe con l'esito dell'approfondito dibattito svoltosi in proposito alla Camera dei deputati, mentre altri propongono disposizioni sostanzialmente riprese dagli articoli successivi del disegno di legge.

Il ministro FRATTINI consente con il parere espresso dal relatore. Ricorda che alla Camera il Governo si è espresso in senso favorevole ad alcune proposte estensive dell'ambito soggettivo della disciplina, in particolare a quelle che comprendevano i presidenti e i componenti delle autorità di garanzia. Tale orientamento favorevole potrebbe suggerire una riconsiderazione della proposta in occasione della discussione del disegno di legge in Assemblea, anche se occorre tener conto della difficoltà di individuare il soggetto competente del controllo su eventuali situazioni di

conflitto di interesse dei componenti la stessa Autorità *antitrust*. L'esclusione dei componenti degli organi di governo degli enti territoriali è dovuta invece all'accoglimento della proposta soppressiva avanzata alla Camera dei deputati dai Gruppi dell'opposizione, sostenuta dall'onorevole D'Alema, che gli attribuì un valore di assoluto rilievo.

Il senatore BASSANINI dichiara di fare propri gli emendamenti presentati dai senatori Malabarda e Boco, in considerazione della loro assenza.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, gli emendamenti 1.3 e 1.60, entrambi soppressivi dell'articolo, posti ai voti, sono respinti. Sono respinti, altresì, gli emendamenti 1.12 e 1.55.

Il senatore BASSANINI, apprezzando la parziale apertura manifestata dal rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 1.69, riservandosi di riformularlo per l'esame in Assemblea. Osserva che la difficoltà sollevata dal ministro Frattini potrebbe essere superata attraverso l'individuazione di un collegio competente del controllo sull'azione dei membri dell'Autorità *antitrust*.

L'emendamento 1.75 è posto ai voti ed è respinto.

Sono respinti, quindi, anche gli emendamenti soppressivi del comma 1, 1.4, 1.59, 1.63 e 1.68, nonché gli emendamenti 1.5 e 1.53.

Intervenendo per dichiarare il voto sull'emendamento 1.25, il senatore BASSANINI osserva che l'intento di dare luogo ad una disciplina organica delle situazioni di conflitto di interesse rende inefficace l'obiezione secondo la quale la disciplina delle incompatibilità relative alle cariche amministrative locali sarebbe già contenuta nel testo unico. È opportuno, inoltre, evitare, soprattutto nella riflessione che si svolge al Senato, la distorsione del confronto per cui la legge sul conflitto di interessi sarebbe o pro o contro la posizione del Presidente del Consiglio in carica.

Rileva, quindi, che gli emendamenti estensivi dell'ambito soggettivo della disciplina a tutti gli amministratori locali, che sembrano limitare inopportuno e impropriamente l'attività del ceto politico a livello locale, intendono in realtà soddisfare l'esigenza di graduare le misure previste dalla legge in relazione alle evidenti differenze degli ambiti di governo.

L'emendamento 1.25 è infine posto ai voti ed è respinto. Vengono respinti poi gli emendamenti da 1.23 a 1.64, nonché gli emendamenti identici 1.73 e 1.6 e gli emendamenti da 1.66 a 1.65. Anche gli emendamenti 1.7 e 1.58, soppressivi del comma 2, nonché gli emendamenti da 1.16 a 1.17, sono respinti. L'emendamento 1.2, presentato dal Governo, posto ai voti, è approvato, mentre sono respinti gli emendamenti da 1.8 a 1.48.

Il senatore BASSANINI dichiara il voto favorevole sugli emendamenti 1.49, 1.50 e 1.51 che estendono l'ambito di applicazione della legge

ai componenti della Commissione parlamentare per le questioni regionali nonché ai componenti del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.

Gli emendamenti 1.49, 1.50 e 1.51, posti distintamente ai voti, sono respinti. Sono respinti altresì i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore BASSANINI dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.0.4 che, seppur introducendo una misura eccessivamente restrittiva ai fini della prevenzione del conflitto di interessi nella normativa per l'elezione della Camera dei deputati, coglie opportunamente il problema dell'incomprensibile differenza di trattamento oggi prevista per gli amministratori delle società nelle quali vige la clausola *golden-share* rispetto ai proprietari delle stesse, che possono agevolmente beneficiare dell'influenza delle deliberazioni adottate in situazioni di conflitto di interesse. Detta differenza, peraltro, confligge per la sua irragionevolezza con il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

Sono questi i motivi che sostengono la sua proposta di parificare il trattamento per tali posizioni, applicando loro l'istituto dell'incompatibilità.

L'emendamento 1.0.4 è quindi posto ai voti ed è respinto. Sono respinti altresì i rimanenti emendamenti aggiuntivi all'articolo 1.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1213) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Modifica dell'articolo 51 della Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati

(10) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PAGANO e DE ZULUETA. – Modifica degli articoli 51, 56 e 58 della Costituzione relativa alle pari opportunità nella rappresentanza elettorale

(467) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DATO ed altri. – Modifica all'articolo 51 della Costituzione, in materia di parità di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive

(1229) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO ed altri. – Modifica dell'articolo 51 della Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 aprile.

Il presidente PASTORE – preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento in discussione generale – osserva che la formula proposta per integrare l'articolo 51 della Costituzione, pur risultando diversa e più ampia rispetto a quelle adottate nell'articolo 117, settimo comma, della

Costituzione e in alcuni statuti speciali, soddisfa l'esigenza normativa che s'intende soddisfare e non determina difficoltà interpretative.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO sottolinea l'importanza del disegno di legge costituzionale, atteso dalla società civile e in particolare dalle donne al fine di rendere concreto il principio di uguaglianza fra i sessi nell'accesso alle cariche elettive già dichiarato dall'articolo 51 della Costituzione che, malgrado le notevoli conquiste realizzate negli ultimi cinquant'anni, nei fatti non ha consentito di colmare il *deficit* di rappresentanza femminile nelle assemblee elettive.

Il Governo, aderendo alla volontà di riprendere il disegno legislativo che già nella scorsa legislatura era stato unanimemente condiviso presso la Camera dei deputati, ha ritenuto di aggiungere una proposta a quelle avanzate dai Gruppi parlamentari per evidenziare la sua intenzione di dare effettivamente corso a questa importante integrazione della Carta costituzionale. L'introduzione del concetto di pari opportunità recepisce la terminologia utilizzata nell'ordinamento comunitario e nella nota sentenza della Corte costituzionale del 1995 e consente l'adozione di interventi sia legislativi che amministrativi, con l'unico limite di non predeterminare un risultato elettorale, che contrasterebbe, fra l'altro, con il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

Esprime apprezzamento per le considerazioni svolte dalla relatrice Ioannucci riguardo alla doverosità della modifica costituzionale. Le espressioni «pari opportunità» e «appositi provvedimenti», che ad avviso del senatore Basile non sarebbero del tutto efficaci, sono state scelte volutamente ai fini di una copertura costituzionale ampia ed elastica, pur evitando di fornire al legislatore indicazioni eccessivamente restrittive.

Quanto alle preoccupazioni espresse dal senatore Villone sul pericolo della predeterminazione del risultato, il Governo si è mosso esattamente in senso opposto, perseguendo, piuttosto, la garanzia di condizioni di uguaglianza in partenza.

Né sono fondate le perplessità della senatrice Dentamaro, secondo la quale la disposizione in esame rappresenterebbe solo un'ulteriore enunciazione di principio: la modifica costituzionale ha in sé un forte valore simbolico e lo stesso *iter* parlamentare potrà evidenziare l'effettività dell'impegno che forze politiche si assumono per attuare, fin dalle prossime scadenze elettorali, il principio di pari opportunità.

Commentando le osservazioni critiche svolte dal senatore Manzella, che ha posto in dubbio la compatibilità della formula utilizzata dal disegno di legge in esame rispetto alla disposizione di cui all'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, fa presente che l'onorevole Maccanico, alla Camera dei deputati, ha giudicato il testo pienamente coerente. Il che testimonia che, indipendentemente dalla diversa sensibilità sulle formule utilizzate, il testo risponde a un fine normativo comunque condiviso.

Ricorda infine che il testo approvato dalla Camera dei deputati, che raccoglie anche alcune proposte avanzate dalle opposizioni, rappresenta un punto di equilibrio condiviso quasi all'unanimità. Pertanto, ferma la pos-

sibilità di migliorare ulteriormente la norma, è auspicabile che il Senato si adoperi per una approvazione tempestiva del disegno di legge.

Il PRESIDENTE propone di assumere a base dell'esame il disegno di legge n. 1213 e di fissare alle ore 13 di martedì 7 maggio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che, per le sedute già convocate per domani, mercoledì 17 aprile, alle ore 14,30 e alle ore 20,30, l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame, in sede referente, del disegno di legge costituzionale n. 1286 («Modifica all'articolo 12 della Costituzione, concernente il riconoscimento della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica»).

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PASTORE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata per una seduta ulteriore giovedì 18 aprile, alle ore 9,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,40.

131^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza Frattini.

La seduta inizia alle ore 20,40.

IN SEDE REFERENTE

(1206) *Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*, approvato dalla Camera dei deputati

(9) *ANGIUS ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento

(36) *CAMBURSANO. – Modifica all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità*

(203) *CAVALLARO ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi*

(1017) *RIPAMONTI. – Norme in materia di conflitto di interesse*

(1174) *MALABARBA ed altri. – Norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi*

(1250) *ANGIUS ed altri. – Istituzione dell'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi*

(1255) *VILLONE ed altri. – Disposizioni in tema di ineleggibilità alle cariche elettive parlamentari e di incompatibilità con le cariche di Governo e la carica di Presidente della Repubblica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il senatore VILLONE, intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime disappunto per il fatto che nella seduta pomeridiana si sia proceduto alla votazione degli emendamenti all'articolo 1, alcuni dei quali a sua firma, non tenendo conto dell'assenza di molti componenti impegnati a partecipare alle manifestazioni collegate allo sciopero generale indetto per la giornata odierna. Ritiene al riguardo che tale comportamento inaccettabile giustifichi il pieno utilizzo dei tempi stabiliti dal Regolamento per l'illustrazione degli emendamenti presentati agli articoli successivi.

Il presidente PASTORE fa presente che il prospetto informativo sulla programmazione dei lavori indica chiaramente che nella seduta pomeridiana si sarebbe proceduto sia all'illustrazione sia al voto degli emendamenti. I rappresentanti dei Gruppi di opposizione presenti non hanno peraltro sollevato alcuna obiezione al momento della votazione.

D'altro canto, il rilievo del disegno di legge in esame e il valore istituzionale dell'attività della Commissione non possono essere sopravanzati da avvenimenti esterni.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge.

Il senatore BASSANINI osserva che il testo dell'articolo 2 licenziato dalla Camera dei deputati, se non corretto, si presta a sicura censura per violazione del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione. Infatti, a fronte della soluzione assai rigorosa, cioè la rimozione preventiva delle cause del conflitto di interessi, prevista per una moltitudine di lavoratori e professionisti, appare incomprensibile che la stessa incompatibilità non sia stabilita per gli azionisti di maggioranza, di riferimento o di controllo delle società aventi scopo di lucro. In questa direzione sono orientati alcuni degli emendamenti presentati.

Non può obiettarsi che tale limitazione confliggerebbe con le disposizioni costituzionali poste a garanzia del diritto di proprietà, se si ritiene che le limitazioni indicate al comma 1 non violano gli articoli 4, 33 e 41 della Costituzione, che tutelano rispettivamente il diritto al lavoro, la libertà di insegnamento e la libertà di impresa.

Il senatore VILLONE annuncia l'intenzione di illustrare ciascuno degli emendamenti a sua firma nonché le proposte emendative sottoscritte dai senatori Boco, Malabarba, Occhetto, D'Amico, Cambursano, Guerzoni e Massimo Brutti, che fa proprie in assenza dei proponenti.

Il presidente PASTORE fa presente che per prassi costante ed in conformità con l'articolo 100, comma 9, del Regolamento, ogni senatore può intervenire una sola volta, in sede di illustrazione, sugli emendamenti riferiti ad un medesimo articolo. Precisa inoltre che il tempo per l'illustrazione degli emendamenti a ciascun è comunque limitato a dieci minuti per senatore. Ulteriori considerazioni potranno tuttavia essere svolte in sede di dichiarazioni di voto su ciascun emendamento. In quell'occasione ogni senatore sarà libero di adottare, in piena responsabilità – anche rispetto all'esigenza di consentire o meno alla Commissione di procedere alla conclusione dell'esame – la linea che riterrà più opportuna.

Il senatore VILLONE premette che, essendo stata respinta la sua proposta di ricorrere all'istituto della ineleggibilità, è opportuno insistere sul principio della incompatibilità, intesa nel suo significato tecnico-giuridico di situazione soggettiva che non consente lo svolgimento contestuale di due attività o funzioni che il legislatore giudica confliggenti.

L'emendamento 2.344, sostitutivo dell'articolo 2, propone una definizione preventiva e generale, stabilendo l'incompatibilità con le cariche di Governo di ogni impiego pubblico e privato, nonché di ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta. Altre proposte, come ad esempio l'emendamento 2.134, presentato dal senatore Boco, partendo da premesse analoghe, indicano soluzioni variamente articolate individuando categorie ben precise di società il cui proprietario verrebbe considerato in situazione di conflitto di interessi.

Il successivo emendamento 2.179 comprende fra le cariche coinvolte nell'incompatibilità anche quella del Presidente della Repubblica, non solo perché l'attuale Presidente del Consiglio aspira a diventare Capo dello

Stato, ma soprattutto perché, pur non esercitando funzioni proprie del potere esecutivo, il Presidente della Repubblica svolge sicuramente un'attività politico-istituzionale (ad esempio la nomina del Presidente del Consiglio e dei Ministri) che ha diretta influenza sulle vicende del Governo.

Sebbene sia evidente la difficoltà di configurare un apparato sanzionatorio efficace senza incidere sull'assetto dei rapporti costituzionali, alcuni emendamenti aggiuntivi, segnatamente il 2.0.8, introducono un sistema automatico di sanzioni. A suo avviso, non sarebbero infatti ammissibili spazi di discrezionalità, che violerebbero il principio di tassatività delle situazioni di incompatibilità, posto a tutela di chi è legittimato nell'ufficio o dal voto popolare o dalla nomina da parte dell'organo competente.

Il senatore VITALI dà per illustrati gli emendamenti a sua firma.

Il ministro FRATTINI illustra gli emendamenti presentati dal Governo. Essi propongono la soppressione del comma 2 e una riformulazione del comma 1, ai sensi del quale è incompatibile con le cariche di Governo l'esercizio di compiti di gestione, non solo in società aventi fini di lucro, ma anche in attività di rilievo imprenditoriale.

La senatrice DENTAMARO sottolinea che gli emendamenti presentati dalla sua parte politica introducono una disciplina delle incompatibilità che ripropone il modello prospettato in alcuni dei disegni di legge in titolo. Essi configurano una normativa più chiara e precisa delle conseguenze che derivano dalle situazioni di conflitto di interessi e dispongono l'incompatibilità dell'esercizio di attività imprenditoriali. Tale previsione appare in linea con la proposta presentata dal Presidente relatore, con l'emendamento 2.6, che prevede il ricorso alla nomina di un institore nel caso di imprenditore individuale che assuma una carica di Governo. Esprime dunque contrarietà sulla proposta del Governo di sopprimere, al comma 1, la lettera *d*), che comporta l'esclusione dell'esercizio delle attività imprenditoriali dalle cause di incompatibilità.

Le conseguenze derivanti dall'incompatibilità dell'esercizio di attività imprenditoriali sono regolate con la riproposizione di forme di affidamento e di vendita coinvolgendo un soggetto terzo. Tuttavia l'incompatibilità non preclude l'esercizio di diritti di contenuto economico connessi al diritto di proprietà, per esempio la percezione degli utili.

Richiama poi l'attenzione sull'emendamento 2.184, che prevede adeguate forme di pubblicità per dare conto dettagliatamente delle deliberazioni nelle quali i titolari di cariche di Governo si siano debitamente astenuti, e conclude evidenziando come, nel complesso, le proposte emendative del Gruppo Margherita intendano ricondurre a razionalità e ragionevolezza il trattamento di situazioni che sono oggettivamente diverse.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1321

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI, VITALI

Al comma 1, sostituire la cifra: «2.582.284,00», con la cifra: «512.000,00».

1.2

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI, VITALI

Sopprimere il comma 2.

1.4

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI, VITALI

Al comma 2 , primo periodo, quarto rigo, sostituire le parole: «anche in deroga alle» con le seguenti: «nel rispetto delle».

1.3

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI, VITALI

Al comma 2, primo periodo, ottavo rigo, sopprimere le parole: «e alle norme di contabilità generale dello Stato in quanto richiamate».

1.5

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI, VITALI

Al comma 2, primo periodo, ottavo rigo, sostituire le parole: «e alle norme di contabilità» con le seguenti: «ferme restando le norme di contabilità».

1.6

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI, VITALI

Al comma 4, sostituire la cifra: «2.582.284,00» con la cifra: «512.000,00».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1206**Art. 1.****1.3**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

1.60

BOCO

Sopprimere l'articolo.

1.12

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Finalità e ambito di applicazione*). – 1. I titolari delle cariche pubbliche di cui al comma 3, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici.

2. Per i titolari delle cariche di cui al comma 3 è vietata la partecipazione a deliberazioni pubbliche ed è comunque fatto obbligo di astenersi dall'adottare atti pubblici che incidano, direttamente o indirettamente, su condizioni personali del titolare della carica o del coniuge o dei parenti e affini entro il secondo grado.

3. Agli effetti della presente legge si intendono per titolari di cariche di Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, nonché i commissari straordinari di Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; per titolari di cariche regionali si intendono i presidenti di regione e gli assessori regionali; per titolari di cariche provinciali si intendono i presidenti di provincia e gli assessori provinciali; per titolari di cariche comunali si intendono i sindaci, gli assessori comunali o i presidenti di municipalità e relativi assessori, ove previste».

1.55

Boco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Incompatibilità*). - 1. È incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico e privato, nonché ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento, e comunque dall'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.

2. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, anche per interposta persona, attività imprenditoriali, né ricoprire in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti di concessione con pubbliche amministrazioni, in enti soggetti al controllo pubblico nonché in imprese o enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrari di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi e funzioni a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio relativi a tali incarichi o funzioni.

3. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali, nemmeno in forma associata, in Italia o all'estero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica».

1.69

BASSANINI, BRUTTI MASSIMO, VITALI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. I titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro funzioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici; essi hanno l'obbligo di astenersi da ogni atto idoneo ad influenze specificamente, in virtù dell'ufficio ricoperto, i propri interessi.

2. Ai sensi della presente legge sono titolari di cariche di Governo il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri e i Sottosegretari di Stato.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai seguenti soggetti:

a) commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) amministratori nominati dallo Stato o da enti pubblici nelle società di cui all'articolo 2458 del codice civile e nelle società per le quali sono stati esercitati i poteri speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;

e) amministratori delle società di interesse nazionale di cui all'articolo 2461 del codice civile;

f) presidenti e componenti delle Autorità di controllo e di garanzia».

1.75

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, BATTISTI, PETRINI, VILLONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 1. – (*Ambito di applicazione*). – 1. Agli effetti della presente legge per titolari delle cariche di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri, i Vice ministri, i Sottosegretari di Stato, i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1.4

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

1.59

BOCO

1.63

VILLONE

1.68

BRUTTI Massimo, BASSANINI, VITALI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Sopprimere il comma 1.

1.5

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici. Per i titolari delle cariche di governo è vietata la partecipazione a deliberazioni pubbliche e comunque è fatto obbligo di astenersi dall'adottare atti pubblici, che incidano, direttamente o indirettamente, su condizioni personali del titolare della carica o del coniuge o dei parenti e affini entro il secondo grado».

1.53

BOCO, ANGIUS, BORDON, MARINO, TURRONI, DE PETRIS, ZANCAN, PASSIGLI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI

*Al comma 1, dopo le parole: «cariche di Governo», inserire le seguenti: «non possono esercitare attività imprenditoriali e».***1.25**

BASSANINI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1, dopo le parole: «cariche di governo», inserire le seguenti: «nonché i membri del Parlamento nazionale, dei Consigli provinciali e dei Comuni capoluoghi di provincia, nonché dei Comuni superiori a 100.000 abitanti».***1.23**

BASSANINI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, dopo le parole: «cariche di governo», inserire le seguenti: «nonché i membri del Parlamento nazionale, dei Consigli provinciali e dei Comuni capoluoghi di provincia.».

1.26

BASSANINI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, dopo le parole: «cariche di governo», inserire le seguenti: «nonché i membri del Parlamento nazionale e dei Consigli provinciali e comunali».

1.24

BASSANINI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, dopo le parole: «cariche di governo», inserire le seguenti: «nonché i membri del Parlamento nazionale.».

1.56

BOCO

Al comma 1, sostituire le parole da: «si dedicano» fino alla fine con le seguenti: «hanno l'obbligo di dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici. Per i titolari delle cariche di governo è vietata la partecipazione e deliberazioni pubbliche e comunque è fatto obbligo di astenersi dall'adottare atti pubblici, che incidano direttamente o indirettamente su condizioni personali del titolare della carica o del coniuge o dei parenti e affini entro il secondo grado».

1.52

BOCO

Al comma 1, dopo le parole: «interessi pubblici», inserire le seguenti: «; essi hanno l'obbligo di astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificamente, in virtù dell'ufficio ricoperto, i propri interessi».

1.6

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

1.64

VILLONE

1.73

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI MASSIMO, BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, PETRINI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e si astengono», fino a: «conflitto d'interessi».

1.70

VITALI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, sostituire le parole da: «si astengono» fino alla fine del comma con le seguenti: «non devono partecipare in alcun modo al processo di definizione degli atti e delle deliberazioni di tutte le pubbliche amministrazioni dai quali possa derivare un vantaggio patrimoniale a se stessi, al coniuge o a parenti entro il secondo grado ovvero un danno all'interesse pubblico concorrente a quello di cui essi sono portatori».

1.74

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI MASSIMO, BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, PETRINI, VILLONE

Al comma 1, sopprimere le parole: «dal porre in essere atti e».

1.66

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO, CAVALLARO, TOIA

Al comma 1, dopo la parola: «atti» aggiungere le seguenti: «e comportamenti, sia commissivi che omissivi».

1.54

BOCO, ANGIUS, BORDON, MARINO, TURRONI, DE PETRIS, ZANCAN, PASSIGLI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Essi non possono altresì partecipare alle deliberazioni attinenti alla carica ricoperta né adottare atti di rispettiva competenza quando essi possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri per quanto di loro conoscenza. Lo stesso obbligo deve essere osservato in casi di interessi, noti al titolare della carica, propri del coniuge o dei parenti e affini entro il secondo grado».

1.72

BASSANINI, BRUTTI Massimo, VITALI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dai quali possa derivare un vantaggio patrimoniale a se stessi, al coniuge o a parenti entro il secondo grado ovvero un danno all'interesse pubblico concorrente a quello di cui essi sono portatori».

1.71

GUERZONI, BASSANINI, VITALI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche semplicemente potenziale».

1.62

BOCO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per i titolari delle cariche di Governo è vietata la partecipazione a deliberazioni pubbliche ed è comunque fatto obbligo di astenersi dall'adottare atti pubblici che possano incidere, direttamente o indirettamente, su condizioni personali del titolare della carica o del coniuge o dei parenti e affini entro il secondo grado».

1.65

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO, CAVALLARO, TOIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Adeguate forme di pubblicità alle situazioni di cui al comma 1 sono assicurate con regolamento del Consiglio dei ministri, che disciplina la pubblicità dei casi di mancata partecipazione a deliberazione motivata ai sensi del medesimo comma».

1.7

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

1.58

BOCO

Sopprimere il comma 2.

1.16

BASSANINI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Agli effetti della presente legge per titolari delle cariche di Governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice ministri, i Sottosegretari di Stato, i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i Sindaci delle città capoluogo di Provincia nonché dei Comuni superiori a 100.000 abitanti, i Presidenti delle Province, i membri delle Giunte provinciali, i membri delle Giunte dei Comuni capoluoghi di provincia e dei Comuni superiori a 100.000 abitanti».

1.15

BASSANINI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Agli effetti della presente legge per titolari delle cariche di Governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i

Vice ministri, i Sottosegretari di Stato, i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i Sindaci delle città capoluogo di Provincia nonchè dei Comuni superiori a 100.000 abitanti, i Presidenti delle Province, i membri delle Giunte provinciali, i membri delle Giunte dei Comuni capoluoghi di provincia».

1.14

BASSANINI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Agli effetti della presente legge per titolari delle cariche di Governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice ministri, i Sottosegretari di Stato, i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i Sindaci delle città capoluogo di Provincia, i Presidenti delle Province, i membri delle Giunte provinciali, i membri delle Giunte dei Comuni capoluoghi di provincia».

1.21

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Agli effetti della presente legge per titolari delle cariche di Governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice ministri, i Sottosegretari di Stato, i Sindaci delle città capoluogo di Provincia, i Presidenti delle Province, i membri delle Giunte provinciali, i membri delle Giunte dei Comuni capoluoghi di provincia».

1.18

BRUTTI Massimo, BASSANINI, VITALI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Agli effetti della presente legge per titolari delle cariche di Governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice ministri, i Sottosegretari di Stato, i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i Sindaci

delle città capoluogo di Provincia e dei Comuni superiori a 100.000 abitanti, i Presidenti delle Province».

1.17

BASSANINI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Agli effetti della presente legge per titolari delle cariche di Governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice ministri, i Sottosegretari di Stato, i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i Sindaci delle città capoluogo di Provincia, i Presidenti delle Province».

1.2

IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire la parola: «titolari» con la seguente: «titolare».

Conseguentemente al medesimo comma, sostituire le parole: «si intendono» con le seguenti: «si intende».

1.8

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, nelle regioni a statuto ordinario, i presidenti delle province, i sindaci delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 300 mila abitanti, nonché gli assessori regionali, provinciali e comunali».

1.61

BOCO, ANGIUS, BORDON, MARINO, TURRONI, DE PETRIS, ZANCAN, PASSIGLI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per l'intera durata della carica, ai soggetti di cui al comma 1 è vietata ogni altra attività professionale e lavorativa, pubblica o privata.

Sono fatte salve le norme relative al regime di incompatibilità con il mandato parlamentare».

1.9

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per titolari di cariche regionali si intendono i presidenti di regione e gli assessori regionali; per titolari di cariche provinciali si intendono i presidenti di provincia e gli assessori provinciali; per titolari di cariche comunali si intendono i sindaci, gli assessori comunali o i presidenti di municipalità e relativi assessori, ove previste».

1.45

BASSANINI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le norme di cui alla presente legge si applicano anche ai componenti del Parlamento».

1.46

BASSANINI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le norme di cui alla presente legge si applicano anche ai componenti della Camera dei Deputati».

1.47

BASSANINI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le norme di cui alla presente legge si applicano anche ai componenti del Senato della Repubblica».

1.48

BASSANINI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le norme di cui alla presente legge si applicano anche al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati».

1.49

BASSANINI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le norme di cui alla presente legge si applicano anche ai componenti della Commissione parlamentare per le questioni regionali, come eventualmente integrata ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

1.50

BASSANINI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le norme di cui alla presente legge si applicano anche ai componenti del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato».

1.51

BRUTTI Massimo, BASSANINI, VITALI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le norme di cui alla presente legge si applicano anche al Presidente del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato».

1.43

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-bis. Le norme di cui alla presente legge si applicano anche ai componenti delle Giunte provinciali».

1.41

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le norme di cui alla presente legge si applicano anche ai Presidenti delle Province».

1.42

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le norme di cui alla presente legge si applicano anche ai Presidenti dei Consigli provinciali».

1.31

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le norme di cui alla presente legge si applicano anche ai Sindaci delle città con popolazione superiore ai 25.000 abitanti».

1.30

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le norme di cui alla presente legge si applicano anche ai Sindaci delle città con popolazione superiore ai 50.000 abitanti».

1.28

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le norme di cui alla presente legge si applicano anche ai Sindaci delle città metropolitane».

1.29

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le norme di cui alla presente legge si applicano anche ai Sindaci delle città capoluogo di provincia».

1.27

BASSANINI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le norme di cui alla presente legge si applicano anche al sindaco della città di Roma».

1.36

BASSANINI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le norme di cui alla presente legge si applicano anche ai Presidenti dei Consigli comunali delle città con popolazione superiore ai 25.000 abitanti».

1.35

BASSANINI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le norme di cui alla presente legge si applicano anche ai Presidenti dei consigli comunali delle città con popolazione superiore ai 50.000 abitanti».

1.34

BASSANINI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le norme di cui alla presente legge si applicano anche ai Presidenti dei Consigli comunali delle città capoluogo di provincia».

1.33

BASSANINI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le norme di cui alla presente legge si applicano anche ai Presidenti dei Consigli delle città metropolitane».

1.32

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le norme di cui alla presente legge si applicano anche al Presidente del Consiglio comunale della città di Roma».

1.40

BASSANINI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le norme di cui alla presente legge si applicano anche ai componenti delle Giunte comunali delle città con popolazione superiore ai 25.000 abitanti».

1.39

BASSANINI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le norme di cui alla presente legge si applicano anche ai componenti delle Giunte comunali delle città con popolazione superiore ai 50.000 abitanti.»

1.38

BASSANINI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le norme di cui alla presente legge si applicano anche ai componenti delle Giunte delle città capoluogo di provincia».

1.37

BASSANINI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le norme di cui alla presente legge si applicano anche ai componenti delle Giunte delle città metropolitane».

1.44

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le norme di cui alla presente legge si applicano anche ai Commissari delle città capoluogo, nominati ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.10

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

1.57

BOCO

1.67BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO,
CAVALLARO, TOIA*Sopprimere il comma 3.*

1.11

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in materia di ordinamento degli enti locali».

1.1

IL RELATORE

Al comma 3, dopo la parola: «Bolzano», inserire le seguenti: «nonché, nei propri statuti, le Città metropolitane e le Province con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti.».

1.0.1

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***Art. 1-bis.***(Definizione di imprese rilevanti)*

1. Per imprese rilevanti si intendono le imprese operanti nei seguenti settori:

- a) difesa, energia, telecomunicazioni e informatica;
- b) servizi erogati in regime di concessione;
- c) credito, finanza e assicurazioni;
- d) opere pubbliche e lavori pubblici;
- e) distribuzione commerciale e pubblicità;
- f) industrie meccaniche e automobilistiche, chimiche e farmaceutiche;
- g) concessionarie private della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, imprese editrici di testate quotidiane, di testate periodiche, plurisettemanali, settimanali e quindicinali con diffusione nazionale o pluriregionale, o imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente dalle dimensioni o dalle tecnologie utilizzate;
- h) concessionarie della riscossione di imposte statali o regionali o comunali, o comunque operanti in tale attività».

1.0.2

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***Art. 1-bis.***(Principio di incompatibilità)*

1. Per l'intera durata della carica, ai soggetti di cui all'articolo 1 è vietata ogni altra attività professionale e lavorativa, pubblica o privata. Sono fatte salve le norme relative al regime di incompatibilità con il mandato parlamentare».

1.0.3

BOCO, ANGIUS, BORDON, MARINO, TURRONI, DE PETRIS, ZANCAN, PASSIGLI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Attività economiche concernenti il settore delle comunicazioni di massa)

1. Il titolare di attività economiche concernenti il settore delle comunicazioni di massa non può assumere incarichi di Governo, qualora non abbia provveduto a cedere tali attività nei precedenti 24 mesi».

1.0.4

VILLONE

1.0.6

CAMBURSANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità)

1. All'articolo 10, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto, il seguente numero:

"3-bis) coloro che controllano, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le società o le imprese private di cui al n. 1) ovvero che risultino poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o che risultino poterne determinare in qualsiasi modo le scelte e gli indirizzi"».

1.0.7

BRUTTI Massimo, VITALI, GUERZONI, BASSANINI, PASSIGLI, VILLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Obbligo di astensione da atti di Governo)*

1. I titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro funzioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici; essi hanno l'obbligo di astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificamente, in virtù dell'ufficio ricoperto, i propri interessi

2. I soggetti di cui al comma 1 non possono partecipare alle deliberazioni attinenti alla carica ricoperta né adottare atti di rispettiva competenza quando essi possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri per quanto di loro conoscenza. Lo stesso obbligo deve essere osservato in casi di interessi, noti al titolare della carica, propri del coniuge o dei parenti e affini entro il secondo grado.

3. Sulla sussistenza degli obblighi di cui al comma 2, per il Presidente del Consiglio dei ministri e per i Ministri delibera il Consiglio dei ministri, per i Sottosegretari di Stato e per i Commissari straordinari del Governo provvede il Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Il regolamento del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicità agli adempimenti di cui al comma 2, rendendo noti i casi di mancata partecipazione a deliberazioni, motivata ai sensi del medesimo comma».

1.0.8

VITALI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, PASSIGLI, VILLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Ineleggibilità)*

1. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente punto: "1-bis) coloro che hanno il controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, delle società o delle imprese private che risultino vincolate con lo Stato per contratti di opere o di somministrazione, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempi-

menti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari, protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta, ovvero poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, ovvero poterne determinare le scelte e gli indirizzi"».

1.0.9

BRUTTI Massimo, VITALI, GUERZONI, BASSANINI, PASSIGLI, VILLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di astenersi dal voto su deliberazioni attinenti alla carica ricoperta e dall'adozione degli atti di rispettiva competenza quando essi possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri per quanto di loro conoscenza. Lo stesso obbligo deve essere osservato in caso di interessi, noti al titolare della carica, propri del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.

2. Sulla sussistenza dell'obbligo di astensione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri delibera, quando vi é contestazione, il Consiglio dei ministri; per i Sottosegretari di Stato ed i commissari straordinari del Governo provvede il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni esprimono pareri e indirizzi, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o d'ufficio, su iniziative legislative, regolamentari o amministrative riguardanti la materia oggetto della presente legge e segnalano al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri le problematiche connesse alla materia oggetto della presente legge che richiedano interventi legislativi, regolamentari o amministrativi.

4. Ogni determinazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella materia di cui alla presente legge, deve essere motivata ed é pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Gli atti di accertamento di competenza delle Autorità di controllo e di garanzia di cui alla presente legge sono impugnabili dinanzi alla Corte di cassazione, presieduta dal primo presidente e composta da quattro giudici estratti a sorte all'inizio di ogni anno giudiziario fra tutti i magistrati della Corte. La Corte decide nei sessanta giorni successivi alla proposizione del ricorso.

6. Quando una determinazione, adottata ai sensi della presente legge, concerne l'applicazione di sanzioni, il provvedimento é adottato dai presidenti delle Autorità di controllo e di garanzia cui sono attribuite competenze dalla presente legge, riuniti in conferenza tra loro, salvo quanto previsto dalla presente legge».

Art. 2.

2.22

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Sopprimere l'articolo.

2.133

BOCO

Sopprimere l'articolo.

2.300

GUERZONI, VITALI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

Sopprimere l'articolo.

2.24

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 2. – (*Principio di incompatibilità per i titolari di cariche di governo*). – 1. È incompatibile con le cariche di governo ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato parlamentare.

2. I titolari di cariche di governo dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata del loro incarico.

3. I titolari di cariche di governo iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero, la professione per la durata della carica.

4. I titolari di cariche di governo non possono esercitare, per enti pubblici o privati, incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liqui-

datore, sindaco, revisore, né analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

5. I titolari di cariche di governo non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.

6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione della carica di governo decade automaticamente all'atto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

7. Sono incompatibili con le cariche di governo la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 7.746.853 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui all'articolo 2-*quinquies*».

Art. 2-bis. - (Principio di incompatibilità per i titolari di cariche regionali). – 1. È incompatibile con le cariche regionali ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato di consigliere regionale.

2. I titolari di cariche regionali dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata della carica.

3. I titolari di cariche regionali iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero, la professione per la durata della carica.

4. I titolari di cariche regionali non possono esercitare, per enti pubblici o privati, incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, né analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

5. I titolari di cariche regionali non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.

6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione della carica regionale decade automaticamente all'atto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

7. Sono incompatibili con le cariche regionali la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 3.873.426 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui all'articolo 2-*quinquies*.

Art. 2-ter. - (Principio di incompatibilità per i titolari di cariche provinciali). – 1. È incompatibile con le cariche provinciali ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato di consigliere provinciale.

2. I titolari di cariche provinciali dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata della carica.

3. I titolari di cariche provinciali iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero, la professione per la durata della carica.

4. I titolari di cariche provinciali non possono esercitare, per enti pubblici o privati, incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, né analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

5. I titolari di cariche provinciali non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.

6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione della carica provinciale decade automaticamente all'atto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

7. Sono incompatibili con le cariche provinciali la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 2.582.284 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui all'articolo 2-*quinquies*.

Art. 2-quater. - (Principio di incompatibilità per i titolari di cariche comunali). - 1. È incompatibile con le cariche comunali ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato di consigliere comunale.

2. I titolari di cariche comunali dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata della carica.

3. I titolari di cariche comunali iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero, la professione per la durata della carica.

4. I titolari di cariche comunali non possono esercitare per enti pubblici o privati incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, né analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

5. I titolari di cariche comunali non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata

6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione della carica comunale decade automaticamente all'atto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

7. Sono incompatibili con le cariche comunali la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 1.291.142 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui all'articolo 2-*quinquies*.

Art. 2-quinquies. - (Definizione di imprese rilevanti). - 1. Per imprese rilevanti si intendono le imprese operanti nei seguenti settori:

- a) difesa, energia, telecomunicazioni e informatica;
- b) servizi erogati in regime di concessione;
- c) credito, finanze e assicurazioni;
- d) opere pubbliche e lavori pubblici;
- e) distribuzione commerciale e pubblicità;
- f) industrie meccaniche e automobilistiche, chimiche e farmaceutiche;
- g) concessionarie private della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, editrici di testate quotidiane, di testate periodiche, plurisettimanali, settimanali, e quindicinali con diffusione nazionale o pluriregionale, o imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente dalle dimensioni o dalle tecnologie utilizzate;

h) concessionarie della riscossione di imposte statali o regionali o comunali, o comunque operanti in tale attività.

2.301

BASSANINI, GUERZONI, VITALI, BRUTTI MASSIMO, PASSIGLI, VILLONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono:

a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta;

b) ricoprire cariche o uffici in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti di concessione con pubbliche amministrazioni, in enti soggetti al controllo pubblico;

c) esercitare attività professionali in Italia o all'estero; per la durata della carica deve essere interrotto ogni rapporto giuridico ed economico eventualmente esistente, anche per interposta persona, con studi professionali italiani o esteri;

d) esercitare attività di impiego pubblico o privato;

e) esercitare, anche per interposta persona, attività imprenditoriali private o ricoprire comunque incarichi di amministrazione o controllo in società, italiane o estere, ovvero assumere per esse consulenze o incarichi arbitrari;

f) stipulare, anche per interposta persona, contratti relativi agli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ad esclusione dei contratti concernenti titoli di Stato.

2. I dipendenti pubblici e privati, che assumono le cariche di cui all'articolo 1, sono collocati in aspettativa con decorrenza dalla data di assunzione della carica senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.

3. Gli incarichi e le funzioni indicati alle lettere b), c) ed e) del comma 1 cessano dalla data di assunzione della carica e non possono, per la durata della carica del titolare, rendere alcuna forma di retribuzione o di vantaggio ad essi connessi. Le attività di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 sono vietate anche qualora siano esercitate all'estero.

4. L'accertamento delle situazioni di incompatibilità di cui al presente articolo é effettuato dal Presidente della Camera cui appartiene l'interessato entro trenta giorni dalla assunzione della carica. Quando l'interessato non é membro del Parlamento, l'accertamento é effettuato dal Presidente del Senato della Repubblica.

2.46

BASSANINI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. È incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico e privato, nonché ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento, e comunque dall'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.

2. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, anche per interposta persona, attività imprenditoriali, nè ricoprire in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti di concessione con pubbliche amministrazioni, in enti soggetti al controllo pubblico nonché in imprese o enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, nè analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi e funzioni a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione nè fruire di alcun vantaggio relativi a tali incarichi o funzioni.

3. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali, nemmeno in forma associata, in Italia o all'estero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica».

2.344

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, PETRINI, VILLONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Incompatibilità*). - 1. È incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico e privato, nonché ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento, e comunque dall'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.

2. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, anche per interposta persona, attività imprenditoriali, nè ricoprire in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti di concessione con pubbliche amministrazioni, in enti soggetti al controllo pubblico nonché in imprese o enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, nè analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrari di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi e funzioni a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione nè fruire di alcun vantaggio relativi a tali incarichi o funzioni.

3. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali, nemmeno in forma associata, in Italia o all'estero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica».

2.302

BRUTTI Massimo, VITALI, GUERZONI, BASSANINI, PASSIGLI, VILLONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Incompatibilità con funzioni pubbliche, rapporti di lavoro dipendente, incarichi direttivi in enti pubblici e imprese*). - 1. È incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico e privato nonché ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta.

2. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.

3. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali, nemmeno in forma associata, in Italia o all'estero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica. Per la durata della carica deve essere interrotto ogni rapporto giuridico ed economico eventualmente esistente con studi professionali italiani o esteri.

4. In caso di inottemperanza alle disposizioni del comma 3 l'ordine o il collegio professionale territorialmente competente provvede alla sospensione dall'esercizio della professione per la durata dell'incarico di Governo.

5. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, in enti pubblici, nonché in enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrari di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio relativi agli stessi incarichi.

6. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 5, provvede d'ufficio la Corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in materia di procedimenti in camera di consiglio.

2.134

Boco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Principio di incompatibilità per i titolari di cariche di Governo*). – 1. È incompatibile con le cariche di governo ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato parlamentare.

2. I titolari di cariche di Governo dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata del loro incarico.

3. I titolari di cariche di Governo iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero, la professione per la durata della carica.

4. I titolari di cariche di Governo non possono esercitare, per enti pubblici o privati, incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, nè analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

5. I titolari di cariche di Governo non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.

6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione della carica di Governo decade automaticamente all'atto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

7. Sono incompatibili con le cariche di Governo la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 7.746.853 euro o comunque o la partecipazione ad imprese nei seguenti settori:

- a) difesa, energia, telecomunicazioni e informativa;
- b) servizi erogati in regime di concessione;
- c) credito, finanza e assicurazioni;
- d) opere pubbliche e lavori pubblici;
- e) distribuzione commerciale e pubblicità;
- f) industrie meccaniche e automobilistiche, chimiche e farmaceutiche;
- g) concessionarie private della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, imprese editrici di testate quotidiane, di testate periodiche, plurisettimanali, settimanali e quindicinali con diffusione nazionale o pluriregionale, o imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente dalle dimensioni o dalle tecnologie utilizzate;
- h) concessionarie della riscossione di imposte statali o regionali o comunali, o comunque operanti in tale attività».

2.23

MALABARBA, SODANO TOMMASO, MALENTACCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Principio di incompatibilità per i titolari di cariche di Governo*). – 1. È incompatibile con le cariche di Governo ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato parlamentare.

2. I titolari di cariche di Governo dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata del loro incarico.

3. I titolari di cariche di Governo iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero, la professione per la durata della carica.

4. I titolari di cariche di Governo non possono esercitare, per enti pubblici o privati, incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, né analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

5. I titolari di cariche di Governo non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.

6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione della carica di Governo decade automaticamente all'atto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

7. Sono incompatibili con le cariche di Governo la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 7.746.853 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui all'articolo 2.

2.179

VILLONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Incompatibilità*) – 1. Le cariche di Governo e la carica di Presidente della Repubblica sono incompatibili con ogni impiego pubblico e privato nonché ogni carica o ufficio pubblico. Sono fatti salvi per i titolari di cariche di governo il mandato parlamentare e le cariche o gli uffici pubblici strettamente inerenti alla funzione svolta.

2. Nel caso di assunzione delle cariche di cui al precedente comma 1:

a) I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.

b) Gli iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali, nemmeno in forma associata, in Italia o all'estero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica. Dalla data del giuramento e per la durata della carica sono sospesi di diritto dall'esercizio professionale e deve essere interrotto ogni rapporto giuridico ed economico eventualmente esistente con studi professionali italiani o esteri.

c) non è consentito esercitare, in enti pubblici, nonché in enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura. I titolari delle cariche cessano dai predetti incarichi a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per il tempo della permanenza in carica, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio relativi agli stessi incarichi.

3. Sono altresì incompatibili con le cariche di cui al precedente comma 1:

a) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;

b) i rappresentanti, gli amministratori e i dirigenti di società e imprese volte al conseguimento del profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative, o con prestazioni di garanzia, quando tali sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;

c) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente la loro opera alle persone, società o imprese di cui al presente comma 2 lettere a) e b), vincolate allo Stato nei modi di cui alle medesime lettere;

d) coloro che controllano, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le società o le imprese private di cui al presente comma 2 lettera a), ovvero che risultino poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o che comunque risultino poterne determinare le scelte e gli indirizzi.».

2.21

OCCHETTO, DE ZULUETA, D'AMICO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Incompatibilità*). - 1. Al fine di impedire alterazioni e distorsioni della libertà e della uguaglianza del voto e garantire che la competizione elettorale consenta effettivamente il concorso con metodo democratico alla determinazione della politica nazionale da parte dei cittadini ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, sono incompatibili con le cariche di cui all'articolo 1 della presente legge coloro che, ai sensi del presente articolo, hanno la proprietà, o comunque il controllo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, delle seguenti categorie di imprese:

a) concessionarie private per l'emittenza radiofonica o televisiva in ambito nazionale o locale;

b) imprese editrici di quotidiani o periodici o agenzie di stampa;

c) imprese di raccolta di pubblicità commerciale;

d) altri servizi erogati in regime di concessione.

2. La causa di incompatibilità dev'essere rimossa attraverso apposita opzione entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata. La richiesta di opzione si considera soddisfatta nei momenti in cui sia conferito mandato

irrevocabile ad alienare ad una società specializzata, in nessun modo ricollegabile al mandante, la quale deve comunque procedere entro un anno dalla data del mandato».

2.180

D'AMICO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Incompatibilità*). – 1. Al fine di impedire alterazioni e distorsioni della libertà e della eguaglianza del voto e garantire che la competizione elettorale consenta effettivamente il concorso con metodo democratico alla determinazione della politica nazionale da parte dei cittadini ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, sono incompatibili con le cariche di cui all'articolo 1 della presente legge coloro che, ai sensi del presente articolo, hanno la proprietà, o comunque il controllo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, delle seguenti categorie di imprese:

a) concessionarie private per l'emittenza radiofonica e televisiva in ambito nazionale o locale;

b) imprese editrici di quotidiani o periodici o agenzie di stampa;

c) imprese di raccolta di pubblicità commerciale.

2. Il divieto di cui al comma precedente si applica a tutti coloro che abbiano la proprietà o il controllo di imprese il cui fatturato annuo sia superiore al 10 per cento del fatturato del relativo settore.

3. La causa di incompatibilità dev'essere rimossa attraverso apposita opzione entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata. La richiesta di opzione si considera soddisfatta nel momento in cui sia conferito mandato irrevocabile ad alienare ad una società specializzata, in nessun modo ricollegabile al mandante, la quale deve comunque procedere entro un anno dalla data del mandato».

2.20

CAMBURSANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Incompatibilità*). – 1. Non possono accedere alle cariche di cui all'articolo 1 della presente legge coloro che hanno la proprietà, o comunque il controllo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, delle seguenti categorie di imprese:

a) concessionarie private per l'emittenza radiofonica o televisiva in ambito nazionale o locale;

- b) imprese editrici di quotidiani o periodici o agenzie di stampa;
- c) imprese di raccolta di pubblicità commerciale;
- d) altri servizi erogati in regime di concessione.

2. Il divieto di cui al comma precedente si applica a tutti coloro che abbiano la proprietà o il controllo di imprese il cui fatturato annuo sia superiore al cinque per cento del fatturato del relativo settore».

2.181

BORDON, ANGIUS, BOCO, MARINO, DENTAMARO, MANCINO, PETRINI, PASSIGLI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Obbligo di astensione da atti di Governo ed incompatibilità con funzioni pubbliche, rapporti di lavoro dipendente, incarichi direttivi in enti pubblici e imprese*). - 1. I titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro funzioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici; essi hanno l'obbligo di astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificamente, in virtù dell'ufficio ricoperto, i propri interessi.

2. I soggetti di cui al comma 1 non possono partecipare alle deliberazioni attinenti alla carica ricoperta né adottare atti di rispettiva competenza quando essi possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri per quanto di loro conoscenza. Lo stesso obbligo deve essere osservato in casi di interessi, noti al titolare della carica, propri del coniuge o dei parenti e affini entro il secondo grado.

3. Sulla sussistenza degli obblighi di cui al comma 2, per il Presidente del Consiglio dei ministri e per i Ministri delibera il Consiglio dei ministri, per i Sottosegretari di Stato e per i Commissari straordinari del Governo provvede il Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Il regolamento del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicità agli adempimenti di cui al comma 2, rendendo noti i casi di mancata partecipazione a deliberazioni, motivata ai sensi del medesimo comma.

5. È incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico e privato nonché ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta.

6. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.

7. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali, nemmeno in forma as-

sociata, in Italia o all'estero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica. Per la durata della carica deve essere interrotto ogni rapporto giuridico ed economico eventualmente esistente con studi professionali italiani o esteri.

8. In caso di inottemperanza alle disposizioni del comma 7 l'ordine o il collegio professionale territorialmente competente provvede alla sospensione dall'esercizio della professione per la durata dell'incarico di Governo.

9. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, in enti pubblici, nonché in enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrari di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio relativi agli stessi incarichi.

10. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 9, provvede d'ufficio la Corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in materia di procedimenti in camera di consiglio».

2.203

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. In attesa di una revisione della normativa in materia di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 1, comma 2 e 3».

2.201

VITALI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. In attesa di una revisione della normativa in materia di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 1, comma 2».

2.202

GUERZONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. In attesa di una revisione della normativa in materia di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 1, comma 3».

2.204

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. In attesa di una revisione della normativa in materia di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2».

2.205

VITALI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. In attesa di una revisione della normativa in materia di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 3».

2.206

GUERZONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. In attesa di una revisione della normativa in materia di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 4».

2.207

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. In attesa di una revisione della normativa in materia di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 5».

2.208

GUERZONI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. In attesa di una revisione della normativa in materia di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 6».

2.209

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. In attesa di una revisione della normativa in materia di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 7».

2.210

VITALI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. In attesa di una revisione della normativa in materia di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 8».

2.211

GUERZONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. In attesa di una revisione della normativa in materia di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 9».

2.238

VITALI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. In attesa di una revisione della normativa in materia di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 63;».

2.246

VITALI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. In attesa di una revisione della normativa in materia di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 63, comma 1;».

2.239

GUERZONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. In attesa di una revisione della normativa in materia di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 63 comma 1, numero 1;».

2.240

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. In attesa di una revisione della normativa in materia di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 63, comma 1, numero 2;».

2.241

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. In attesa di una revisione della normativa in materia di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 63 comma 1, numero 3;».

2.242

VITALI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. In attesa di una revisione della normativa in materia di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 63, comma 1, numero 4;».

2.243

GUERZONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. In attesa di una revisione della normativa in materia di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 63, comma 1, numero 5;».

2.244

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. In attesa di una revisione della normativa in materia di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 63, comma 1, numero 6;».

2.245

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. In attesa di una revisione della normativa in materia di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 63, comma 1, numero 7;».

2.247

GUERZONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. In attesa di una revisione della normativa in materia di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 63, comma 2;».

2.248

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. In attesa di una revisione della normativa in materia di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 63, comma 3;».

2.249

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. In attesa di una revisione della normativa in materia di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 64;».

2.250

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. In attesa di una revisione della normativa in materia di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 65;».

2.251

GUERZONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. In attesa di una revisione della normativa in materia di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 66;».

2.252

VITALI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. In attesa di una revisione della normativa in materia di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 67;».

2.253

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. In attesa di una revisione della normativa in materia di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 68;».

2.254

VITALI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. In attesa di una revisione della normativa in materia di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 68, comma 1;».

2.255

GUERZONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. In attesa di una revisione della normativa in materia di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 68, comma 2;».

2.256

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. In attesa di una revisione della normativa in materia di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 68, comma 3;».

2.257

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. In attesa di una revisione della normativa in materia di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 68, comma 4;».

2.258

VITALI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. In attesa di una revisione della normativa in materia di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 69;».

2.259

GUERZONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. In attesa di una revisione della normativa in materia di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 69, comma 1;».

2.260

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. In attesa di una revisione della normativa in materia di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 69, comma 2;».

2.261

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. In attesa di una revisione della normativa in materia di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 69, comma 3;».

2.262

VITALI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. In attesa di una revisione della normativa in materia di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 69, comma 4;».

2.263

GUERZONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, VITALI PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. In attesa di una revisione della normativa in materia di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 69, comma 5;».

2.264

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. In attesa di una revisione della normativa in materia di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 69, comma 6;».

2.265

GUERZONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. In attesa di una revisione della normativa in materia di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 69, comma 7;».

2.266

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. In attesa di una revisione della normativa in materia di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 70;».

2.25

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

2.124

BOCO

*Sopprimere il comma 1.***2.107**

BOCO

Al comma 1 premettere il seguente periodo: «01. È incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico e privato nonchè ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta».

2.132

BOCO, ANGIUS, BORDON, MARINO, TURRONI, DE PETRIS, ZANCAN, PASSIGLI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. È incompatibile con le cariche di Governo ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato parlamentare».

2.26

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. I titolari delle cariche di governo:

a) sono incompatibili con ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato parlamentare;

b) dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata del loro incarico;

c) iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero;

d) non possono esercitare, per enti pubblici o privati, incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, né analoghe responsabilità comunque denominate;

e) non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni.

2. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione delle cariche di governo decade automaticamente all'atto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta e/o differita, per tali incarichi è vietata.

3. Sono incompatibili con le cariche di governo la titolarità e/o le partecipazioni economiche superiori ai 7.746.853 euro per il Governo, 3.873.426 euro per le regioni, 2.582.284 euro per le province, 1.291.142 per i comuni o anche la semplice partecipazione ad imprese nei settori rilevanti quali:

a) difesa, energia, telecomunicazioni e informatica;

b) servizi erogati in regime di concessione;

c) credito, finanza e assicurazioni;

d) opere pubbliche e lavori pubblici;

e) distribuzione commerciale e pubblicità;

f) industrie meccaniche e automobilistiche, chimiche e farmaceutiche;

g) concessionarie private della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, editrici di testate quotidiane, di testate periodiche, plurisettimanali, settimanali, e quindicinali con diffusione nazionale

o pluriregionale, o imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente dalle dimensioni o dalle tecnologie utilizzate;

h) concessionarie della riscossione di imposte statali o regionali o comunali, comunque operanti in tale attività.

2.59

BASSANINI, GUERZONI, VITALI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1 sostituire le parole: «di governo», con la seguente: «pubbliche».

2.49

BASSANINI, VITALI, BRUTTI Massimo, GIERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, dopo le parole «non può», inserire le seguenti: «, in Italia o all'estero»;

Di conseguenza, al comma 4 sopprimere le parole: «Le attività di cui alle lettere da c) a g) dello stesso comma 1 sono vietate anche quando siano esercitate all'estero».

2.120

BOCO

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

«0a) esercitare in enti pubblici, nonché in enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali, funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura,».

2.27

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.188

BASSANINI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «diversi...» fino alla fine.

2.191

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «e da quelli...» fino alla fine.

2.188a

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le parole: «ad esclusione delle cariche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 15 febbraio 1953, n. 60».

2.192

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le parole: «nè esercitare funzioni di amministratore in associazioni che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato».

2.193

VITALI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le parole: «nè esercitare funzioni di presidente in enti che gestiscano servizi per conto della Pubblica Amministrazione».

2.194

GUERZONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le parole: «nè essere nominato liquidatore di enti o associazioni che operino in attività per conto dello Stato».

2.195

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le parole: «nè ricoprire ruolo di sindaco in enti o associazioni ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria».

2.196

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le parole: «nè essere nominato revisore in associazioni ai quali lo Stato contribuisca in via straordinaria».

2.197

VITALI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le parole: «nè ricoprire funzioni di direttore generale in enti ai quali lo Stato contribuisca direttamente in via ordinaria».

2.198

GUERZONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le parole: «nè ricoprire ruoli di direttore centrale in associazioni che ricevono contributi dallo Stato in via ordinaria».

2.199

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «nè prestare consulenza legale in enti che gestiscono servizi per conto della Pubblica Amministrazione».

2.200

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «nè prestare consulenza amministrativa in associazioni o enti che gestiscono servizi per conto dello Stato o ai quali lo Stato contribuisca direttamente in via ordinaria».

2.28

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.226

GUERZONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «anche economici», con le seguenti: «ai quali lo Stato contribuisca in via straordinaria, indirettamente».

2.225

VITALI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «anche economici», con le parole: «ai quali lo Stato contribuisca in via straordinaria, direttamente».

2.224

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «anche economici», con le parole: «ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, indirettamente».

2.223

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «anche economici», con le parole: «ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente».

2.222

GUERZONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «anche economici», con le parole: «ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria».

2.114

BOCO

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed in enti soggetti al controllo pubblico».

2.213

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le parole: «e specificatamente quelle richiamate nell'articolo 2, comma 1, della legge 15 febbraio 1953, n. 60, ad eccezione della carica di amministratore».

2.214

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le parole: «e specificatamente quelle richiamate nell'articolo 2, comma 1, della legge 15 febbraio 1953, n. 60, ad eccezione della carica di presidente».

2.215

VITALI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le parole: «e specificatamente quelle richiamate nell'articolo 2, comma 1, della legge 15 febbraio 1953, n. 60, ad eccezione della carica di liquidatore».

2.216

GUERZONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le parole: «e specificatamente quelle richiamate nell'articolo 2, comma 1, della legge 15 febbraio 1953, n. 60, ad eccezione della carica di sindaco».

2.217

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le parole: «e specificatamente quelle richiamate nell'articolo 2, comma 1, della legge 15 febbraio 1953, n. 60, ad eccezione della carica di revisore».

2.218

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le parole: «e specificatamente quelle richiamate nell'articolo 2, comma 1, della legge 15 febbraio 1953, n. 60, ad eccezione della carica di direttore generale».

2.219

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le parole: «e specificatamente quelle richiamate nell'articolo 2, comma 1, della legge 15 febbraio 1953, n. 60, ad eccezione della carica di direttore centrale».

2.212

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le parole: «e specificatamente quelle richiamate nell'articolo 2, comma 1, della legge 15 febbraio 1953, n. 60».

2.228

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le parole: «senza corrispondente assegnazione di indennità o compenso».

2.229

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le parole: «senza corrispondente assegnazione di indennità o compenso, ad eccezione della carica di presidente».

2.230

VITALI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le parole: «senza corrispondente assegnazione di indennità o compenso, ad eccezione della carica di amministratore».

2.231

GUERZONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le parole: «senza corrispondente assegnazione di indennità o compenso, ad eccezione della carica di liquidatore».

2.232

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le parole: «senza corrispondente assegnazione di indennità o compenso, ad eccezione della carica di sindaco».

2.233

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le parole: «senza corrispondente assegnazione di indennità o compenso, ad eccezione della carica di revisore».

2.234

VITALI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le parole: «senza corrispondente assegnazione di indennità o compenso, ad eccezione della carica di direttore generale».

2.235

GUERZONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le parole: «senza corrispondente assegnazione di indennità o compenso, ad eccezione della carica di direttore centrale».

2.236

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le parole: «senza corrispondente assegnazione di indennità o compenso, ad eccezione della carica di consulente legale».

2.237

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le parole: «senza corrispondente assegnazione di indennità o compenso, ad eccezione della carica di consulente amministrativo».

2.227

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le parole: «con corrispondente assegnazione di indennità o compenso».

2.29

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.293

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, PETRINI, VILLONE

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «denominate», aggiungere le seguenti: «ivi compresi incarichi di consulenza e incarichi arbitrari di qualsiasi natura.».

2.10/14

PASSIGLI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI

All'emendamento 2.10, dopo la parola «esercitare» aggiungere le parole «anche di fatto».

2.10/23

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO, CAVALLARO, TOIA

All'emendamento 2.10, dopo le parole «ovvero esercitare compiti di» aggiungere le seguenti «amministrazione o».

2.10/7

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

All'emendamento 2.10, dopo le parole: «compiti di gestione» inserire le seguenti: «o possedere quote».

2.10/15

PASSIGLI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI

All'emendamento 2.10, dopo le parole: «aventi fini di lucro o» sopprimere la parola «in».

2.10/9

BASSANINI, PASSIGLI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI

All'emendamento 2.10 sostituire le parole: «o in attività di rilievo imprenditoriale» con le parole: «o detenere azioni o quote o altre partecipazioni nelle medesime società».

2.10/10

BASSANINI, PASSIGLI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI

All'emendamento 2.10 sostituire le parole: «o in attività di rilievo imprenditoriale» con le parole: «o detenere azioni o quote o altre partecipazioni nelle medesime società in misura superiore al 2% del capitale».

2.10/11

BASSANINI, PASSIGLI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI

All'emendamento 2.10 sostituire le parole: «o in attività di rilievo imprenditoriale» con le parole: «o detenere più del 2% delle azioni o quote delle medesime società».

2.10/12

BASSANINI, PASSIGLI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI

All'emendamento 2.10 sostituire le parole: «o in attività di rilievo imprenditoriale» con le parole: «o detenere azioni o quote o altre partecipazioni nelle medesime società in misura pari o superiore a quella considerata rilevante dalla legge 5 agosto 1981, n. 416».

2.10/13

BASSANINI, PASSIGLI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI

All'emendamento 2.10 sostituire le parole: «o in attività di rilievo imprenditoriale» con le parole: «o detenere più del 10% delle azioni o quote delle medesime società».

2.10/17

PASSIGLI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI

All'emendamento 2.10, sostituire le parole: «attività di rilievo imprenditoriale» con le parole «detenere quote o azioni delle medesime in misura tale da possederne il controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287».

2.10/6

BOCO

All'emendamento 2.10, sopprimere le parole: «di rilievo».

2.10/22

PASSIGLI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI

All'emendamento 2.10, dopo le parole: «rilievo imprenditoriale», aggiungere le seguenti: «ovvero esercitare in assemblee ordinarie o straordinarie il diritto di voto connesso alle azioni o quote possedute, anche per interposta persona».

2.10/16

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, GUERZONI, VITALI

All'emendamento 2.10 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero possedere, direttamente o indirettamente, il controllo di imprese titolari di concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di assenso comunque denominati».

2.10/18

PASSIGLI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI

All'emendamento 2.10 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Costituisce in ogni caso atto di gestione la partecipazione, diretta o indiretta, alla nomina del consiglio di amministrazione, all'approvazione del bilancio o di rilevanti decisioni societarie che vengano sottoposte all'approvazione degli azionisti e dei soci».

2.10/19

PASSIGLI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI

All'emendamento 2.10 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero detenere nelle medesime, anche per interposta persona, partecipazioni superiori al 2% se quotate, o se controllanti società quotate, o superiori al 20% se non quotate».

2.10/20

PASSIGLI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI

All'emendamento 2.10 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero possedere, direttamente o indirettamente, il controllo di imprese titolari di concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di assenso comunque denominati».

2.10/21

PASSIGLI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI

All'emendamento 2.10 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero possedere, direttamente o indirettamente, partecipazioni di imprese titolari di concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di assenso comunque denominati».

2.10

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «ovvero esercitare compiti di amministrazione, in società aventi fini di lucro», con le seguenti: «ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale».

2.294

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, PETRINI, VILLONE

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «amministrazione», aggiungere le seguenti: «o controllo».

2.151

VILLONE

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «aventi fini di lucro».

2.1

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «aventi fini di lucro», con la parola: «commerciali».

2.54

BASSANINI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le parole: «ovvero detenere, nelle medesime società, partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale, se trattasi di società quotate in borsa, o di società controllanti anche indirettamente società quotate in borsa, ovvero operanti nei settori dell'informazione e della raccolta pubblicitaria, o di società controllanti queste ultime, e al 10% negli altri casi;».

2.52

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le parole: «ovvero detenere, nelle medesime società, partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale, se trattasi di società quotate in borsa, o di società controllanti anche indirettamente società quotate in borsa, e al 10 per cento negli altri casi;».

2.56

BASSANINI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le parole: «ovvero detenere, nelle medesime società, partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale se trattasi di società quotate in borsa, o di società controllanti anche indirettamente società quotate in borsa».

2.57

BASSANINI, GUERZONI, VITALI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le parole: «ovvero detenere, nelle medesime società, partecipazioni superiori al 2 per cento del

capitale se trattasi di società quotate in borsa, o di società controllanti anche indirettamente società quotate in borsa, ovvero di società comunque operanti nel settore dell'informazione o della raccolta pubblicitaria».

2.58

BASSANINI, GUERZONI, VITALI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le parole: «ovvero detenere, nelle medesime società, partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale se trattasi di società quotate in borsa, o di società controllanti anche indirettamente società quotate in borsa, ovvero di società comunque operanti nel settore dell'informazione o della raccolta pubblicitaria, salvo che esse operino esclusivamente all'estero».

2.55

BASSANINI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le parole: «ovvero detenere la proprietà di un'impresa individuale o detenere partecipazioni rilevanti come qualificate dall'articolo 2359 primo ovvero ultimo comma, del codice civile, e dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in società, se trattasi di società quotate in borsa, o di società controllanti anche indirettamente società quotate in borsa;».

2.53

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le parole: «ovvero detenere, nelle medesime società, partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale».

2.115

BOCO, ANGIUS, BORDON, MARINO, TURRONI, DE PETRIS, ZANCAN, PASSIGLI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI

Al comma 1, lettera c) alla fine aggiungere le seguenti parole: «o imprese che abbiano rapporti di concessione con pubbliche amministrazioni».

2.267

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «e specificatamente in istituti di credito».

2.272

BASSANINI, BRUTTI Massimo, Vitali, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «e specificatamente nelle banche popolari».

2.273

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «e specificatamente nelle banche che esercitano credito fondiario».

2.274

VITALI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «e specificatamente nelle banche che esercitano credito agrario».

2.275

GUERZONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «e specificatamente nelle banche che esercitano credito peschereccio».

2.268

VITALI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «in società per azioni che esercitino attività finanziaria».

2.269

GUERZONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «finanziaria in modo prevalente».

2.270

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «prevalente, ad eccezione degli istituti di credito a carattere cooperativo».

2.271

GUERZONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «cooperativo, i quali non operino fuori della loro sede».

2.276

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «ancorché in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui all'art. 62 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

2.277

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «né incarico di commissario straordinario ai sensi dell'art. 71, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

2.278

VITALI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «né nel comitato di sorveglianza di cui all'art. 71, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385».

2.279

GUERZONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «in ogni caso, non può percepire indennità o compensi per l'esercizio di funzioni di presidenza di enti dipendenti dal Ministero di competenza».

2.281

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «in ogni caso, non può percepire indennità o compensi per l'esercizio di funzioni di presidenza di enti su cui il Ministero di competenza esercita vigilanza o controllo».

2.280

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «in ogni caso, non può percepire indennità o compensi per l'esercizio di funzioni di amministrazione di aziende dipendenti dal Ministero di competenza».

2.11

IL GOVERNO

2.30

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.149

BOCO

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) avere il controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, delle società o delle imprese private che risultino vincolate con lo Stato per contratti di opere o di somministrazione, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari, protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta, ovvero poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente ovvero poterne determinare le scelte e gli indirizzi».

2.311

GUERZONI, VITALI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) avere il controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, delle società o delle imprese private che risultino vincolate con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che impartino l'obbligo di adempi-

menti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari, protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta, ovvero poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, ovvero poterne determinare le scelte e gli indirizzi».

2.183

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO, CAVALLARO, TOIA

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «esercitare» aggiungere le seguenti: «direttamente, indirettamente o per interposta persona, ovvero attraverso l'esercizio di poteri derivanti dal controllo di società o imprese, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287».

2.297

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, PETRINI, VILLONE

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «esercitare», aggiungere le seguenti: «anche per interposta persona».

2.31

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «attività», aggiungere la seguente: «o partecipazioni».

2.136

BOCO

All'articolo 2, comma 1, lettera d) dopo la parola: «attività» aggiungere le seguenti: «o detenere partecipazioni in attività».

2.117

BOCO, ANGIUS, BORDON, MARINO, TURRONI, DE PETRIS, ZANCAN, PASSIGLI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI

Al comma 1, lettera d) sostituire la parola: «impreditoriali» con le seguenti: «in imprese aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali».

2.32

MALABARBA, SODANO Tommaso; *Malentacchi*

All'articolo 2, comma 1, lettera d), dopo la parola: «imprenditoriali» aggiungere le seguenti: «che abbiano una dimensione economica rilevante relativamente al territorio di competenza superiore ai 7.746.853 euro per il Governo, 3.873.426 euro per le regioni, 2.582.284 euro per le province, 1.291.142 euro per i comuni o anche la semplice partecipazione ad imprese nei seguenti settori rilevanti:

- a) difesa, energia, telecomunicazioni e informatica;*
 - b) servizi erogati in regime di concessione;*
 - c) credito, finanza e assicurazioni;*
 - d) opere pubbliche e lavori pubblici;*
 - e) distribuzione commerciale e pubblicità;*
 - f) industrie meccaniche e automobilistiche, chimiche e farmaceutiche;*
 - g) concessionarie private della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, editrici di testate quotidiane, di testate periodiche, plurisettimanali, settimanali, e quindicinali con diffusione nazionale o pluriregionale, o imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente dalle dimensioni o dalle tecnologie utilizzate;*
 - h) concessionarie della riscossione di imposte statali o regionali o comunali, o comunque operanti in tale attività.*
-

2.309

BASSANINI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «, anche per interposta persona; avere il controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n.287, delle società o delle imprese private che risultino vincolate con lo Stato per contratti di opere o di somministrazione, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari, protet-

tive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta, ovvero poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente ovvero poterne determinare le scelte e gli indirizzi».

2.343

PASSIGLI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI

Al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, le parole: «anche per interposta persona, ovvero detenere in società aventi fini di lucro partecipazioni superiori al 2 per cento se quotate, o se controllanti società quotate, o superiore al 20 per cento se non quotate».

2.310

VITALI, GUERZONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «, anche per interposta persona».

2.141

BOCO

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «e avere il controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, delle società o delle imprese private che risultino vincolate con lo Stato per contratti di opere o di somministrazione, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari, protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta, ovvero poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente ovvero poterne determinare le scelte e gli indirizzi».

2.303

VITALI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «nè ricoprire in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti di concessione

con pubbliche amministrazioni, in enti soggetti al controllo pubblico nonché in imprese o enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, nè analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrari di qualsiasi natura».

2.304

GUERZONI, VITALI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «nè ricoprire in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti di concessione con pubbliche amministrazioni, in enti soggetti al controllo pubblico nonché in imprese o enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, nè analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrari di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi e funzioni a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione nè fruire di alcun vantaggio relativi a tali incarichi o funzioni».

2.305

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «ad esclusione delle imprese agricole».

2.306

BRUTTI Massimo, VITALI, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «, ad esclusione delle società per azioni».

2.307

BASSANINI, GUERZONI, VITALI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «, ad eccezione delle società in accomandita semplice».

2.308

GUERZONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «, ad eccezione delle società in nome collettivo».

2.2

IL RELATORE

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «soggette a iscrizione nel registro delle imprese».

2.137

BOCO

Dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) ricoprire incarichi in aziende che abbiano una dimensione economica rilevante relativamente al territorio di competenza superiori a 7.746.853 euro o anche la semplice partecipazione ad imprese nei seguenti settori rilevanti:

- a) difesa, energia, telecomunicazioni e informativa;
- b) servizi erogati in regime di concessione;
- c) credito, finanza e assicurazioni;
- d) opere pubbliche e lavori pubblici;
- e) distribuzione commerciale e pubblicità;
- f) industrie meccaniche e automobilistiche, chimiche e farmaceutiche;
- g) concessionarie private della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, editrici di testate quotidiane, di testate periodiche, plurisettimanali, settimanali e quindicinali con diffusione nazionale o pluriregionale, o imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente dalle dimensioni o dalle tecnologie utilizzate;

h) concessionarie della riscossione di imposte statali o regionali o comunali, o comunque operanti in tale attività».

2.345

PASSIGLI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) possedere il controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, di società che risultino avere con lo Stato contratti di notevole entità economica o che rappresentino una parte rilevante del loro fatturato».

2.298

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, PETRINI, VILLONE

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) possedere il controllo, anche per interposta persona, di imprese titolari di concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di assenso comunque denominati».

2.33

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

2.61

BASSANINI, GUERZONI, VITALI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.314

VITALI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) i titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali, nemmeno in forma

associata, in Italia o all'estero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica;».

2.125

BOCO, ANGIUS, BORDON, MARINO, TURRONI, DE PETRIS, ZANCAN, PASSIGLI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI

Al comma 1, lettera e) premettere le seguenti parole: «svolgere incarichi di consulenza o arbitrali nonchè.».

2.316

BRUTTI Massimo, VITALI, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

2.138

BOCO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) esercitare attività professionali, nemmeno in forma associata, in Italia o all'estero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica.».

2.139

BOCO, ANGIUS, BORDON, MARINO, TURRONI, DE PETRIS, ZANCAN, PASSIGLI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI

2.312

VITALI, GUERZONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «esercitare» inserire le seguenti: «anche per interposta persona.».

2.3

IL RELATORE

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «professionali», inserire le seguenti: «o di lavoro autonomo».

2.12/3

Passigli, Bassanini, Brutti Massimo, GUERZONI, VITALI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole «con la carica di governo», con le parole «con le competenze del governo».

2.12/4

PASSIGLI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole «con la carica di governo», con le parole «con le possibili decisioni del governo».

2.12

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «attività professionali», aggiungere le seguenti: «in materie connesse con la carica di governo».

2.313

BRUTTI Massimo, GUERZONI, BASSANINI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «anche in forma associata», fino a: «di governo può», con le seguenti: «nemmeno in forma associata, in Italia o all'estero; in ragione di tali attività essi possono».

2.315

BASSANINI, VITALI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «anche» con la seguente: «nemmeno».

2.60

BASSANINI, GUERZONI, VITALI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «gratuite» con le parole: «comunque retribuite».

2.4

IL RELATORE

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «gratuite», inserire le seguenti: «inerenti la carica ricoperta».

2.5

IL RELATORE

2.13

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «in Italia o all'estero».

2.282

VITALI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «o all'estero», aggiungere le seguenti: «nè assumere il patrocinio professionale di imprese in loro vertenze con lo Stato».

2.283

GUERZONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «o all'estero», aggiungere le seguenti: «nè prestare assistenza ad imprese in loro vertenze con lo Stato».

2.284

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «o all'estero», aggiungere le seguenti: «nè prestare consulenza ad imprese che siano in rapporti di affari con lo Stato».

2.285

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «o all'estero», aggiungere le seguenti: «nè assumere il patrocinio professionale, nè, in qualsiasi forma, prestare consulenza ad imprese di carattere finanziario ed economico in loro vertenza o rapporti di affari con lo Stato».

2.106

BOCO

Al comma 1 lettera e) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «in ogni caso, per la durata della carica deve essere interrotto ogni rapporto giuridico ed economico eventualmente esistente con studi professionali italiani o esteri».

2.123

BOCO

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e)-bis esercitare attività professionali in Italia o all'estero, direttamente o indirettamente, se iscritti ad albi o elenchi professionali».

2.34

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) esercitare attività professionali in Italia o all'estero, direttamente o indirettamente, se iscritti ad albi o elenchi professionali.

2.35

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2.14/10

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO, CAVALLARO, TOIA

All'emendamento 2.14, sostituire le lettere f) e g), con la seguente:
«f) esercitare qualsiasi forma di impiego pubblico e privato, o di lavoro anche svolto in forma autonoma;».

2.14/11

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO, CAVALLARO, TOIA

All'emendamento 2.14, sostituire le lettere f) e g), con le seguenti:

«f) esercitare ogni impiego pubblico e privato nonché ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti;

g) esercitare qualsiasi forma di lavoro libero-professionale o autonomo. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali, nemmeno in forma associata, in Italia o all'estero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica. Per la durata della carica deve essere interrotto ogni rapporto giu-

ridico o economico eventualmente esistente con studi professionali italiani o esteri».

2.14/1

BASSANINI, PASSIGLI, VITALI, BRUTTI MASSIMO, GUERZONI

All'emendamento 2.14, aggiungere , in fine, le parole «, in materie connesse con la carica di governo».

2.14/2

BASSANINI, PASSIGLI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI

All'emendamento 2.14, aggiungere, in fine, le parole: «, in materie connesse con la carica pubblica».

2.14/3

BASSANINI, PASSIGLI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI

All'emendamento 2.14 aggiungere, in fine, le parole: «, se retribuito con partecipazioni agli utili o ai profitti o comunque ai risultati della attività di impresa».

2.14/4

BASSANINI, PASSIGLI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI

All'emendamento 2.14, aggiungere, in fine, le parole: «, quando la retribuzione comprenda, in tutto o in parte, stock options».

2.14/7

BASSANINI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI

All'emendamento 2.14, aggiungere, in fine, le parole: «in materie connesse con la carica pubblica».

2.14/8

BASSANINI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI

All'emendamento 2.14, aggiungere, in fine, le parole: «se retribuito con partecipazioni agli utili o ai profitti o comunque ai risultati della attività di impresa».

2.14/9

BASSANINI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI

All'emendamento 2.14, aggiungere, in fine, le parole: «quando la retribuzione comprenda, in tutto o in parte, stock options».

2.14

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le lettere f) e g) con le seguenti:

«f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico, anche autonomo;

g) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro privato, anche autonomo.».

2.286

VITALI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «ad eccezione di quello previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

2.287

GUERZONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

2.288

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «né percepire compensi derivanti dalle attività indicate dall'art. 53, comma 6, lettera c) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

2.290

VITALI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «Non si applica ai titolari di cariche di governo di cui all'art. 1, che siano impiegati pubblici, la limitazione di incompatibilità prevista dall'art. 61 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3».

2.290a

VITALI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «Non si applica ai titolari di cariche di governo di cui all'art.1, che siano impiegati pubblici, la possibilità di partecipazione all'amministrazione di enti e società prevista dall'art. 62 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3».

2.291

GUERZONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «Non si applica ai titolari di cariche di governo di cui all'art.1, che siano impiegati pubblici, il provvedimento di azione disciplinare previsto dall'art. 63 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3».

2.292

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «Per i titolari di cariche di governo di cui all'art. 1, che siano impiegati pubblici, la denuncia dei casi di incompatibilità da parte del capo del Servizio prevista

dall'art. 64 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 è presentata al presidente del Consiglio dei Ministri;».

2.116

BOCO, ANGIUS, BORDON, MARINO, TURRONI, DE PETRIS, ZANCAN, PASSIGLI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI

Dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) detenere partecipazioni in imprese in concessione direttamente o attraverso parenti ed affini entro il terzo grado».

2.36

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.48

BASSANINI, VITALI, BRUTTI Massimo, GIERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, aggiungere, infine, la seguente lettera:

«h) detenere la proprietà di un'impresa individuale ovvero detenere partecipazione rilevante in una impresa come qualificata dall'articolo 2359 primo ovvero ultimo comma, del codice civile, e dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287».

Di conseguenza, sopprimere il comma 2.

2.47

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, aggiungere, infine, la seguente lettera:

«h) detenere la proprietà di un'impresa individuale ovvero detenere quote o azioni di imprese per un valore complessivo superiore al 10 per cento del totale».

Di conseguenza, sopprimere il comma 2.

2.299

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, PETRINI, VILLONE

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«h) avere riportato condanna penale definitiva, ancorchè amnistiata».

2.318

GUERZONI, BRUTTI Massimo, VITALI, BASSANINI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«g-bis) avere qualsiasi interesse patrimoniale in imprese concorrenti con quelle a prevalente capitale pubblico».

2.63

BASSANINI, GUERZONI, VITALI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Costituisce altresì motivo di incompatibilità la proprietà di un'impresa individuale ovvero di quote o azioni di società operanti nel settore dell'informazione o della raccolta pubblicitaria ancorché essa non comporti l'assunzione o l'esercizio di attività di cui alla lettera c) del comma 1».

2.65

GUERZONI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Costituisce altresì motivo di incompatibilità la proprietà di un'impresa individuale ovvero di quote o azioni societarie di società operanti nel settore dell'informazione o della raccolta pubblicitaria».

2.62

BASSANINI, GUERZONI, VITALI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Costituisce altresì motivo di incompatibilità la proprietà di un'impresa individuale ovvero di quote o azioni societarie ancorché essa non comporti l'assunzione o l'esercizio di attività di cui alla lettera c) del comma 1».

*Conseguentemente: sopprimere il comma 2.***2.64**

GUERZONI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Costituisce altresì motivo di incompatibilità la proprietà di un'impresa individuale ovvero di quote o azioni di società titolari di concessioni pubbliche ancorché essa non comporti l'assunzione o l'esercizio di attività di cui alla lettera c) del comma 1».

2.66

GUERZONI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Costituisce altresì motivo di incompatibilità la proprietà di un'impresa individuale ovvero di quote o azioni di società titolari di concessioni pubbliche».

2.67

GUERZONI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli amministratori di cui alla lettera c) del comma 1 sono equiparati, agli effetti della presente legge, i proprietari di un'impresa individuale ovvero di quote o azioni di società titolari di concessioni pubbliche».

2.68

GUERZONI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli amministratori di cui alla lettera c) del comma 1 sono equiparati, agli effetti della presente legge, i proprietari di un'impresa individuale ovvero di quote o azioni di società operanti nel settore dell'informazione o della raccolta pubblicitaria».

2.319

VITALI, GUERZONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis) Le cause di incompatibilità di cui al comma 1 sussistono anche per le cariche, gli uffici, le funzioni, gli impieghi, l'esercizio, diretto o indiretto, di attività imprenditoriali o professionali assunte o svolte all'estero».

2.105

BOCO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui alla lettera e) l'ordine o il collegio professionale territorialmente competente provvede alla sospensione dall'esercizio della professione per la durata dell'incarico di Governo».

2.337

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, PETRINI, VILLONE

Al comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis) «I divieti di cui alle lettere a, b, c, ed e limitatamente alle attività professionali svolte in favore di soggetti pubblici, si applicano ai titolari di cariche di governo per un periodo di un anno dal termine del loro mandato».

2.104

Boco

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I titolari delle cariche di governo:

- a) sono incompatibili con ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato parlamentare;
- b) dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata del loro incarico;
- c) iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero;
- d) non possono esercitare, per enti pubblici o privati, incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, nè analoghe responsabilità comunque denominate;
- e) non possono assumere incarichi di consulenza per Enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni.

1-ter. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione delle cariche di governo decade automaticamente all'atto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta e/o differita, per tali incarichi è vietata.

1-quater. Sono incompatibili con le cariche di governo la titolarità e/ o le partecipazioni economiche superiori ai 7.746.853 euro per il governo, 3.873.426 euro per le regioni, 2.582.284 euro per le province, 1.291.142 per i comuni o anche la semplice partecipazione ad imprese nei settori rilevanti quali:

- a) difesa, energia, telecomunicazioni e informatica;
 - b) servizi erogati in regime di concessione;
 - c) credito, finanza e assicurazioni;
 - d) opere pubbliche e lavori pubblici;
 - e) distribuzione commerciale e pubblicità;
 - f) industrie meccaniche e automobilistiche, chimiche e farmaceutiche;
 - g) concessionarie private della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, editrici di testate quotidiane, di testate periodiche, plurisettimanali, settimanali, e quindicinali con diffusione nazionale o pluriregionale, o imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente dalle dimensioni o dalle tecnologie utilizzate;
 - h) concessionarie della riscossione di imposte statali o regionali o comunali, comunque operanti in tale attività».
-

2.15

IL GOVERNO

2.37

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

2.146

BOCO

2.185BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO,
CAVALLARO, TOIA

Sopprimere il comma 2.

2.122

BOCO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, anche per interposta persona, attività imprenditoriali, nè ricoprire in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti di concessione con pubbliche amministrazioni, in enti soggetti al controllo pubblico nonchè in imprese o enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, nè analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi e funzioni a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione nè fruire di alcun vantaggio relativi a tali incarichi o funzioni».

2.131

BOCO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I titolari di cariche di Governo dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata del loro incarico».

2.184BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURANO,
CAVALLARO, TOIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«I titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro funzioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici; essi hanno l'obbligo di astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificamente, in virtù dell'ufficio ricoperto, i propri interessi. I soggetti di cui al presente comma non possono partecipare alle deliberazioni attinenti alla carica ricoperta nè adottare atti di rispettiva competenza quando essi possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri per quanto di loro conoscenza. Lo stesso obbligo deve essere osservato in casi di interessi, noti al titolare della carica, propri del coniuge o dei parenti e affini entro il secondo grado. Sulla sussistenza degli obblighi di cui al presente comma, per il Presidente del Consiglio dei ministri e per i Ministri delibera il Consiglio dei ministri, per i Sottosegretari di Stato e per i Commissari straordinari del Governo provvede il Presidente del Consiglio dei ministri. Il regolamento del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicità agli adempimenti di cui al presente comma, rendendo noti i casi di mancata partecipazione a deliberazioni, motivata ai sensi del medesimo comma».

2.186BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURANO,
CAVALLARO, TOIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«È incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico e privato, nonchè ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento, e comunque dall'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di

carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, anche per interposta persona, attività imprenditoriali, nè ricoprire in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti di concessione con pubbliche amministrazioni, in enti soggetti al controllo pubblico nonchè in imprese o enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, nè analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi e funzioni a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione nè fruire di alcun vantaggio relativi a tali incarichi o funzioni. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali, nemmeno in forma associata, in Italia o all'estero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica».

2.187

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO, CAVALLARO, TOIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«I titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro funzioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici; essi hanno l'obbligo di astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificamente, in virtù dell'ufficio ricoperto, i propri interessi. I soggetti di cui al presente comma non possono partecipare alle deliberazioni attinenti alla carica ricoperta né adottare atti di rispettiva competenza quando essi possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri per quanto di loro conoscenza. Lo stesso obbligo deve essere osservato in casi di interessi, noti al titolare della carica, propri del coniuge o dei parenti e affini entro il secondo grado. Sulla sussistenza degli obblighi di cui al presente comma, per il Presidente del Consiglio dei ministri e per i Ministri delibera il Consiglio dei ministri, per i Sottosegretari di Stato e per i Commissari straordinari del Governo provvede il Presidente del Consiglio dei ministri. Il regolamento del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicità agli adempimenti di cui al presente comma, rendendo noti i casi di mancata partecipazione a deliberazioni, motivata ai sensi del medesimo comma. È incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico e privato nonché ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta. I dipendenti

pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali, nemmeno in forma associata, in Italia o all'estero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica. Per la durata della carica deve essere interrotto ogni rapporto giuridico ed economico eventualmente esistente con studi professionali italiani o esteri. In caso di inottemperanza alle disposizioni del presente comma l'ordine o il collegio professionale territorialmente competente provvede alla sospensione dall'esercizio della professione per la durata dell'incarico di Governo. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, in enti pubblici, nonché in enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrari di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio relativi agli stessi incarichi. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma, provvede d'ufficio la Corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in materia di procedimenti in camera di consiglio».

2.320

BRUTTI Massimo, BASSANINI, VITALI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Costituisce motivo espresso di incompatibilità:

a) la titolarità di una impresa individuale, ovvero la partecipazione, in qualsiasi forma anche indiretta o fiduciaria, al capitale di società, le quali esercitino attività di produzione di beni o di servizi in concorrenza con imprese a capitale totalmente o anche parzialmente pubblico, ovvero le quali esercitino attività della stessa natura di quella esercitata dalle dette imprese, ovvero ancora le quali abbiano rapporti commerciali, in qualsiasi forma, con lo Stato od altri enti pubblici;

b) la titolarità di una impresa individuale, ovvero la partecipazione, in qualsiasi forma anche indiretta o fiduciaria, al capitale di società, le quali esercitino attività di informazione sotto qualsiasi forma, ovvero

che partecipino anche indirettamente al capitale di altre società che esercitino attività di informazione sotto qualsiasi forma».

2.338

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, PETRINI, VILLONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La proprietà o il possesso di partecipazioni di controllo, anche per interposta persona, di imprese operanti nei settori della difesa, energia, servizi erogati in concessione o autorizzazione, nonché concessionarie di pubblicità ed imprese dell'informazione giornalistica e radio-televisiva editrici di testate a diffusione nazionale, è in ogni caso suscettibile di determinare conflitti di interessi ai sensi della presente legge».

2.321

BASSANINI, VITALI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 2, sopprimere le parole: «Fermo restando quanto previsto al comma 1, non».

2.322

VITALI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 2, sostituire le parole: «non costituisce» con la seguente: costituisce.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: «sempre che» fino alla fine del comma.

2.38

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Al comma 2, sostituire le parole: «non costituisce», con la seguente: «costituisce».

2.153

VILLONE

Al comma 2, sopprimere la parola: «mera».

2.154

VILLONE

Al comma 2, sopprimere la parola: «individuale».

2.39

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «di quote», fino alla fine del comma.

2.155

VILLONE

Al comma 2, sopprimere le parole da: «sempre che essa» a: «medesimo comma 1».

2.340

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, PETRINI, VILLONE

Al comma 2, sostituire le parole: «l'assunzione di cariche», con le seguenti: «il controllo di tale impresa o società, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287».

2.156

VILLONE

Al comma 2, sostituire le parole: «alla lettera c) del» con la parola: «al».

2.339

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, PETRINI, VILLONE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «e sempre che essa non comporti il controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, di impresa o società in rapporto di concessione o d autorizzazione con lo Stato o altro ente pubblico».

2.323

GUERZONI, VITALI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «e sempre che essa non comporti un'influenza notevole sull'impresa o sulla società».

2.325

BASSANINI, VITALI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «e sempre che l'impresa o la società non sia collegata, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2359 del codice civile, ad impresa o società in rapporto di concessione o di autorizzazione con lo Stato o altri enti pubblici».

2.326

BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, BASSANINI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «e sempre che essa non comporti il controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, di impresa o società in rapporto di concessione o di autorizzazione con lo Stato o altro ente pubblico».

2.327

GUERZONI, VITALI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «e sempre che essa non comporti il controllo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di impresa o società in rapporto di concessione o di autorizzazione con lo Stato».

2.328

VITALI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «e sempre che l'impresa o la società non sia in rapporto di concessione o di autorizzazione con lo Stato o altro ente pubblico».

2.341

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, PETRINI, VILLONE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «e sempre che l'impresa non sia in rapporto di concessione o di autorizzazione con lo Stato o altro ente pubblico».

2.112

BOCO, ANGIUS, BORDON, MARINO, TURRONI, DE PETRIS, ZANCAN, PASSIGLI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso le imprese di pertinenza del titolare della carica di Governo non possono stipulare contratti con le amministrazioni statali, nè instaurare con esse alcun altro rapporto giuridico inerente o connesso all'esercizio della attività propria o di società controllata, controllante o collegata».

2.140

BOCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico e privato, nonchè ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento, e comunque dall'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti».

2.140a

SALZANO, RUVOLO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. La qualità di deputato al Parlamento europeo esclude la possibilità di occupare contemporaneamente un seggio in un Parlamento nazionale o regionale. La incompatibilità deve essere rimossa entro 30 giorni dalla proclamazione, pena la decadenza dalla carica assunta per ultima.

2-ter. In sede di prima applicazione i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.111

BOCO, ANGIUS, BORDON, MARINO, TURRONI, DE PETRIS, ZANCAN, PASSIGLI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I beni immobili posseduti, anche per interposta persona, da titolari di cariche di Governo ricadono nell'ambito di applicazione della presente legge solo se essi sono strumentali ad una attività di impresa o professionale».

2.6

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'imprenditore individuale provvede a nominare uno o più in-
stitutori ai sensi degli articoli 2203 e seguenti del codice civile.».

2.40

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

2.69

BASSANINI, GUERZONI, VITALI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

2.121

BOCO

2.342ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo,
BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, PETRINI, VILLONE

Sopprimere il comma 3.

2.72

BASSANINI, GUERZONI, VITALI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Non costituisce motivo di incompatibilità l'incarico di presidente
di partito politico.».

2.73

GUERZONI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Non costituisce motivo di incompatibilità l'incarico di presidente reggente di partito politico».

2.74

GUERZONI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Non costituisce motivo di incompatibilità la presidenza onoraria di partiti politici».

2.75

GUERZONI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Non costituisce motivo di incompatibilità la presidenza di associazioni politiche».

2.76

GUERZONI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Non costituisce motivo di incompatibilità la presidenza di circoli politici».

2.77

GUERZONI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Non costituisce motivo di incompatibilità l'incarico di segretario di partito politico».

2.78

BASSANINI, GUERZONI, VITALI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Non costituisce motivo di incompatibilità l'incarico di segretario reggente di partito politico».

2.79

BASSANINI, GUERZONI, VITALI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Non costituisce motivo di incompatibilità l'incarico di segretario di associazione politica».

2.80

BASSANINI, GUERZONI, VITALI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Non costituisce motivo di incompatibilità l'incarico di segretario di circoli politici».

2.81

BASSANINI, GUERZONI, VITALI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Non costituisce motivo di incompatibilità la direzione di associazioni politiche».

2.82

BASSANINI, GUERZONI, VITALI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Non costituisce motivo di incompatibilità la direzione di circoli politici».

2.83

BASSANINI, GUERZONI, VITALI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Non costituisce motivo di incompatibilità l'incarico di componente della segreteria di partiti politici».

2.84

BASSANINI, GUERZONI, VITALI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Non costituisce motivo di incompatibilità l'incarico di componente della direzione di partiti politici».

2.85

BASSANINI, GUERZONI, VITALI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Non costituisce motivo di incompatibilità l'incarico di componente del comitato centrale di partiti politici».

2.86

GUERZONI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Non costituisce motivo di incompatibilità l'incarico di componente del consiglio nazionale di partiti politici».

2.87

GUERZONI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Non costituisce motivo di incompatibilità l'incarico di componente del direttivo di partiti politici».

2.88

GUERZONI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Non costituisce motivo di incompatibilità l'incarico di componente della commissione di garanzia di partiti politici».

2.89

GUERZONI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Non costituisce motivo di incompatibilità l'incarico di componente del collegio dei probiviri di partiti politici».

2.90

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Non costituisce motivo di incompatibilità l'iscrizione ai partiti politici».

2.91

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Non costituisce motivo di incompatibilità la presidenza onoraria di società sportive».

2.92

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Non costituisce motivo di incompatibilità la presidenza di società calcistiche».

2.93

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Non costituisce motivo di incompatibilità la presidenza di associazioni senza fini di lucro».

2.94

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Non costituisce motivo di incompatibilità la presidenza di associazioni di volontariato».

2.95

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Non costituisce motivo di incompatibilità la presidenza di associazioni musicali».

2.96

GUERZONI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Non costituisce motivo di incompatibilità la presidenza di associazioni ricreative senza fini di lucro».

2.97

GUERZONI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Non costituisce motivo di incompatibilità la presidenza di associazioni culturali senza fini di lucro».

2.98

GUERZONI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Non costituisce motivo di incompatibilità la presidenza di associazioni ambientaliste senza fini di lucro».

2.99

GUERZONI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Non costituisce motivo di incompatibilità la presidenza di associazioni di studio e ricerca senza fini di lucro».

2.100

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Non costituisce motivo di incompatibilità la presidenza di circoli sportivi senza fini di lucro».

2.101

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Non costituisce motivo di incompatibilità la presidenza di circoli ricreativi senza fini di lucro».

2.102

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Non costituisce motivo di incompatibilità la presidenza di circoli musicali senza fini di lucro».

2.103

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Non costituisce motivo di incompatibilità la presidenza di circoli culturali senza fini di lucro».

2.130

BOCO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. I titolari di cariche di Governo iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero, la professione per la durata della carica».

2.70

BASSANINI, GUERZONI, VITALI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

2.157

VILLONE

*Al comma 3, sopprimere le parole: «non di ruolo».***2.71**

BASSANINI, GUERZONI, VITALI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 3, sopprimere le parole: «di livello universitario e post universitario».***2.158**

VILLONE

Al comma 3, sopprimere le parole: «e postuniversitario».

2.41

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

2.110

BOCO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, purchè avvenga a titolo gratuito».

2.118

BOCO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali, nemmeno in forma associata, in Italia o all'estero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica».

2.42

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

2.144

BOCO

Sopprimere il comma 4.

2.129

BOCO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. I titolari di cariche di Governo non possono esercitare, per enti pubblici o privati, incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, nè analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica».

2.329

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le cause di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 debbono essere rimosse prima dell'accettazione della carica di governo».

2.330

VITALI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le cause di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 debbono essere rimosse prima del giuramento relativo all'accettazione della carica di governo».

2.321

GUERZONI, VITALI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le cause di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 debbono essere rimosse prima dell'accettazione della carica».

2.332

BRUTTI Massimo, GUERZONI, BASSANINI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le cause di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 debbono essere rimosse prima del giuramento relativo all'assunzione della carica di governo».

2.159

VILLONE

Al comma 4, sostituire le parole: «gli incarichi e le funzioni» *con le seguenti:* «le attività poste in essere nell'esercizio degli incarichi e delle funzioni».

2.7

IL RELATORE

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «alle lettere da a) a e) del comma 1, decadono», con le seguenti: «al comma 1 cessano».

2.160

VILLONE

Al comma 4, sostituire la parola: «decadono» con le seguenti: «sono vietate».

2.161

VILLONE

Al comma 4, sopprimere le parole: «e comunque dall'effettiva assunzione».

2.16

IL GOVERNO

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole «dall'effettiva assunzione» aggiungere le seguenti: «della carica».

2.162

VILLONE

Al comma 4, sopprimere le parole: «per tutta la durata della carica di governo».

2.8

IL RELATORE

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «alle lettere da c) a g) dello stesso», con la seguente: «al».

2.17/2

PASSIGLI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI

All'emendamento 2.17, dopo la parola: «al», inserire le seguenti: «comma 1, ivi compresa qualsiasi attività imprenditoriale, direttamente o indirettamente esercitata.».

2.17

IL GOVERNO

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: «alle lettere da c) a g) dello stesso» con la seguente: «al».

2.163

VILLONE

Al comma 4, sostituire le parole: «da c)» con le seguenti: «da a)».

2.164

VILLONE

Al comma 4, sostituire le seguenti: «a g)» con le parole: «ad f)».

2.9

IL RELATORE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'incompatibilità prevista dalla disposizione di cui alla lettera e) costituisce causa di impedimento temporaneo all'esercizio della professione e come tale è soggetta alla disciplina dettata dall'ordinamento professionale di appartenenza.».

2.43

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

2.109

BOCO

Sopprimere il comma 5.

2.128

BOCO

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. I titolari di cariche di Governo non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica».

2.165

VILLONE

Al comma 5, sopprimere le parole: «e secondo le medesime norme».

2.166

VILLONE

Al comma 5, sostituire la parola: «giuramento» con le seguenti: «conferimento dell'incarico».

2.167

VILLONE

Al comma 5, sopprimere le parole: «e comunque dall'effettiva assunzione della carica».

2.168

VILLONE

Al comma 5, sopprimere le parole: «anche per i titolari delle cariche di governo».

2.169

VILLONE

Al comma 5, sopprimere le parole: «alla posizione professionale e».

2.44

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

2.142

BOCO

Sopprimere il comma 6.

2.51

BASSANINI, VITALI, BRUTTI Massimo, GIERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I titolari delle cariche di cui all'articolo 1, comma 2, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in situazioni di conflitto di interesse, provvedono ad eliminare le cause di incompatibilità entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima».

2.333

BASSANINI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le cause di incompatibilità previste dai commi 1 e 2 in essere al momento di entrata in vigore della presente legge debbono essere rimosse

entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*».

2.127

BOCO, ANGIUS, BORDON, MARINO, TURRONI, DE PETRIS, ZANCAN, PASSIGLI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione della carica di Governo decade automaticamente all'atto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata».

2.18

IL GOVERNO

2.182

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO, CAVALLARO, TOIA

Al comma 6, sopprimere il primo periodo, dalle parole «Fermi restando» fino alle parole «della presente legge».

2.334

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le cause di incompatibilità previste dai commi 1 e 2 in essere al momento di entrata in vigore della presente legge debbono essere rimosse entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*».

2.45

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «Fermi restando», fino a: «non sussistono», con le seguenti: «I divieti previsti da

diverse disposizioni di legge per le situazioni di incompatibilità di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1, nonchè per i compiti di amministrazione in società aventi fini di lucro, sussistono sempre».

2.50

BASSANINI, VITALI, BRUTTI Massimo, GIERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 6, sostituire le parole da: «con esclusione dei compiti», fino a «della presente legge», con le seguenti: «accertate alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere risolte entro 45 giorni dalla data stessa».

2.170

VILLONE

Al comma 6, sostituire le parole: «con esclusione dei» con le seguenti: «inclusi i».

2.172

VILLONE

Al comma 6, sostituire le parole: «con esclusione dei» con le seguenti: «inclusi i» e sopprimere le parole: «aventi fini di lucro».

2.171

VILLONE

Al comma 6, dopo le parole: «compiti di amministrazione in società» aggiungere la seguente: «non».

2.173

VILLONE

Al comma 6, dopo le parole: «aventi fini di lucro» sopprimere la parola: «non».

2.108

BOCO

Al comma 6 sopprimere la parola: «non» e inserire, dopo la parola: «sussistono», la seguente: «anche».

2.335

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «fino al momento dell'assunzione della carica di governo».

2.174

VILLONE

Al comma 6, sostituire le parole: «alla data di» con le seguenti: «precedentemente alla».

2.336

GUERZONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «fino al momento dell'assunzione della carica di governo».

2.175

VILLONE

Al comma 6, sostituire la parola: «adempite» con la seguente: «completate».

2.126

BOCO, ANGIUS, BORDON, MARINO, TURRONI, DE PETRIS, ZANCAN, PASSIGLI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Sono incompatibili con le cariche di Governo la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 7.746.853 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei seguenti settori:

- a) difesa, energia, telecomunicazioni e informativa;
 - b) servizi erogati in regime di concessione;
 - c) credito, finanza e assicurazioni;
 - d) opere pubbliche e lavori pubblici;
 - e) distribuzione commerciale e pubblicità;
 - f) industrie meccaniche e automobilistiche, chimiche e farmaceutiche;
 - g) concessionarie private della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, imprese editrici di testate quotidiane, di testate periodiche, plurisettemanali, settimanali e quindicinali con diffusione nazionale o pluriregionale, o imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente dalle dimensioni o dalle tecnologie utilizzate;
 - h) concessionarie della riscossione di imposte statali o regionali o comunali, o comunque operanti in tale attività».
-

2.119

BOCO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui ai precedenti commi, provvede d'ufficio la Corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in materia di procedimenti in camera di consiglio».

2.113

BOCO, ANGIUS, BORDON, MARINO, TURRONI, DE PETRIS, ZANCAN, PASSIGLI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. In ogni caso non può ricoprire cariche di Governo che abbia ricoperto o esercitato uno delle attività di cui alle lettere a), b), c), ed e) nei dodici mesi precedenti al conferimento del mandato».

2.19

IERVOLINO, BORREA, EUFEMI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. La carica di membro del Parlamento Europeo è incompatibile con quella di membro di una delle due Camere e di consigliere e di assessore regionale.

La incompatibilità deve essere rimossa entro trenta giorni dalla proclamazione o nomina nella carica assunta per ultima.

In caso di mancata opzione nel termine di cui al punto precedente, l'eletto o il nominato viene considerato decaduto dalla carica assunta per ultima e la decadenza va proclamata nei trenta giorni successivi dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea presso la quale le medesima è stata assunta.

In sede di prima applicazione i termini di cui ai punti precedenti decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.0.2

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Principio di incompatibilità per i titolari di cariche regionali)

1. È incompatibile con le cariche regionali ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato di consigliere regionale.
2. I titolari di cariche regionali dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata della carica.

3. I titolari di cariche regionali iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero, la professione per la durata della carica.

4. I titolari di cariche regionali non possono esercitare, per enti pubblici o privati, incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, nè analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

5. I titolari di cariche regionali non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.

6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione della carica regionale decade automaticamente all'atto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

7. Sono incompatibili con le cariche regionali la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 3.873.426 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui all'articolo 2».

2.0.3

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Principio di incompatibilità per i titolari di cariche provinciali)

1. È incompatibile con le cariche provinciali ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato di consigliere provinciale.

2. I titolari di cariche provinciali dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata della carica.

3. I titolari di cariche provinciali iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero, la professione per la durata della carica.

4. I titolari di cariche provinciali non possono esercitare, per enti pubblici o privati, incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, nè analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

5. I titolari di cariche provinciali non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.

6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione della carica provinciale decade automaticamente all'atto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

7. Sono incompatibili con le cariche provinciali la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 2.582.284 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui all'articolo 2.

8. Restano ferme le disposizioni in materia di incompatibilità dettate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento locale, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

2.0.4

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Principio di incompatibilità per i titolari di cariche comunali)

1. È incompatibile con le cariche comunali ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato di consigliere comunale.

2. I titolari di cariche comunali dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata della carica.

3. I titolari di cariche comunali iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero, la professione per la durata della carica.

4. I titolari di cariche comunali non possono esercitare, per enti pubblici o privati, incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, nè analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

5. I titolari di cariche comunali non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.

6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione della carica comunale decade automaticamente all'atto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

7. Sono incompatibili con le cariche comunali la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 1.291.142 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui all'articolo 2.

8. Restano ferme le disposizioni in materia di incompatibilità dettate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento locale, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

2.0.5

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Competenze delle regioni e delle province autonome)*

1. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in materia di ordinamento degli enti locali.
 2. Le disposizioni di cui all'articolo 5 costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione».
-

2.0.6

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Attestazione delle attività economiche e deliberazione dell'incompatibilità)*

1. Entro venti giorni dalla assunzione della carica, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutti i dati concernenti le imprese o le attività economiche partecipate da essi o dal coniuge o dai parenti o affini entro il secondo grado negli ultimi dodici mesi.
 2. Ogni variazione alle partecipazioni in attività economiche dei soggetti di cui all'articolo 1 durante il loro mandato sono comunicate, entro quindici giorni, dall'interessato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
 3. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Commissione nazionale per le società e la borsa, accerta le attività economiche rilevanti ai sensi della presente legge e le comunica immediatamente all'interessato e all'assemblea elettiva di riferimento.
 4. Un decimo dei componenti di ciascuna Camera o delle Assemblee elettive regionali, provinciali o comunali, può richiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di svolgere gli accertamenti di cui al presente articolo.
-

2.0.7

VILLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Accertamento dell'incompatibilità)

1. La incompatibilità di cui alla presente legge è accertata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione su ricorso da chiunque presentato con la necessaria documentazione entro trenta giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilità, e notificato entro il trentesimo giorno successivo alla presentazione ai soggetti verso i quali intende farsi valere l'incompatibilità medesima.

2. I soggetti ai quali il ricorso è stato notificato possono, entro i trenta giorni successivi alla notificazione, depositare in cancelleria scritture difensive e documenti.

3. Le parti possono chiedere un termine per la presentazione di memorie e documenti.

4. La Corte decide con sentenza trasmessa, entro i dieci giorni successivi all'adozione, al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Assemblee parlamentari e al Presidente del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni».

2.0.8

VILLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Decadenza e risoluzione di diritto)

1. Il trentesimo giorno successivo alla data di trasmissione della sentenza della Corte di cassazione, qualora la situazione di incompatibilità non sia venuta meno, i contratti, le concessioni, le autorizzazioni, le sovvenzioni, i sussidi o titoli abilitativi comunque denominati sono risolti di diritto o decadono, fatti salvi i rapporti pregressi».

2.0.9

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO, CAVALLARO, TOIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Incompatibilità con funzioni pubbliche, rapporti di lavoro dipendente, incarichi direttivi in enti pubblici e imprese)

1. È incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico e privato nonché ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta.

2. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.

3. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali, nemmeno in forma associata, in Italia o all'estero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica. Per la durata della carica deve essere interrotto ogni rapporto giuridico ed economico eventualmente esistente con studi professionali italiani o esteri.

4. In caso di inottemperanza alle disposizioni del comma 3 l'ordine o il collegio professionale territorialmente competente provvede alla sospensione dall'esercizio della professione per la durata dell'incarico di Governo.

5. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, in enti pubblici, nonché in enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio relativi agli stessi incarichi.

6. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 5, provvede d'ufficio la Corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in materia di procedimenti in camera di consiglio».

2.0.10

GUERZONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Criteri di esercizio delle attività economiche)

1. I titolari di cariche di Governo non possono esercitare attività imprenditoriali.

2. Entro quarantacinque giorni dall'assunzione della carica, i titolari delle cariche di Governo adottano misure dirette ad assicurare che le attività economiche di rispettiva pertinenza ai sensi dell'articolo 4, comma 1, siano esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale al fine di evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte del titolare della carica di Governo. Per l'adozione di tali misure possono essere concordati indirizzi con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata Autorità garante. Le misure adottate sono comunicate entro i cinque giorni successivi all'Autorità, che può prescrivere altre misure.

3. In caso di presunta violazione delle disposizioni di cui al comma 2, l'Autorità garante notifica al titolare della carica di Governo e alle imprese interessate l'apertura di un'istruttoria a seguito della quale, se ravvisa la violazione, prescrive le misure correttive e ripristinatorie necessarie, fissando il termine per la relativa attuazione. Decorso tale termine l'Autorità garante accerta l'eventuale inottemperanza e, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione di settore eventualmente competente, applica al titolare della carica di Governo una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 2 e il 50 per cento del fatturato delle imprese di cui al presente comma, relativo all'esercizio precedente a quello nel quale si è realizzata l'inottemperanza, tenuto conto della gravità e durata della stessa, nonché dell'eventuale profitto.

4. Qualora le attività economiche risultino rilevanti ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni ivi previste».

2.0.11

VITALI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, entro trenta giorni dall'accertamento delle situazioni di incompatibilità, sono disposte:

- a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio da parte dell'amministrazione competente, dell'ente o dell'impresa;
- b) la risoluzione del rapporto di impiego pubblico o privato;
- c) la sospensione dall'abilitazione professionale, con comunicazione della decisione agli ordini professionali, per gli atti di loro competenza.

Se l'attività imprenditoriale non è esercitata in forma societaria ed è soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, ai sensi del comma 1».

2.0.12

BRUTTI Massimo, GUERZONI, BASSANINI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-ter.***(Alienazione o trasferimento delle attività economiche)*

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dalla presente legge, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione ivi prevista, il titolare della carica di Governo interessato provvede ad alienare, o a trasferire a un gestore, le attività economiche o le partecipazioni che consentono di esercitare il controllo sulle stesse, o che comunque eccedono il 2 per cento del capitale sociale.

2. Quando la situazione di controllo non consegua alle ipotesi previste dall'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile il titolare della carica di Governo interessato provvede, entro il termine indicato nel comma 1, a far cessare i vincoli e i rapporti che determinano il controllo, secondo le modalità da concordarsi di volta in volta con l'Autorità garante.

3. Se il titolare della carica di Governo non provvede all'alienazione o al trasferimento ovvero a far cessare i rapporti e i vincoli indicati nel comma 2 entro il termine previsto dal comma 1, l'Autorità garante, previa convocazione dell'interessato e verificate le condizioni del caso e ogni altro elemento utile ad accertare il carattere volontario e la gravità del suo comportamento, dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità e contestualmente applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 2 e il 50 per cento del fatturato delle imprese di cui, direttamente o indirettamente, i soggetti di cui all'art. 1 detengono o hanno detenuto nei dodici mesi precedenti la titolarità, o il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia, ovvero una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale, relativo all'esercizio precedente a quello nel quale si è realizzata l'inottemperanza, tenuto conto della gravità e durata della stessa, nonché dell'eventuale profitto. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

4. L'Autorità garante, entro dieci giorni dagli adempimenti di cui al comma 3, con determinazione adottata d'intesa con il presidente della Consob e con il presidente dell'autorità di regolazione di settore eventualmente competente, individua il gestore del patrimonio del titolare della carica di Governo, definisce l'atto di trasferimento e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Dalla data dell'adesione decorrono gli effetti del trasferimento, in mancanza del relativo atto da parte del titolare della carica di Governo».

2.0.13

BASSANINI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-quater.

(Gestione del patrimonio trasferito)

1. Il trasferimento delle partecipazioni in imprese di cui, direttamente o indirettamente, i soggetti di cui all'art. 1 detengono o hanno detenuto nei dodici mesi precedenti la titolarità, o il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia, ovvero una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale, ha luogo mediante la conclusione di un contratto di gestione con un soggetto, di seguito denominato gestore, scelto con determinazione adottata dal presidente dell'Autorità garante, d'intesa con il presidente della Consob e il presidente

dell'autorità di regolazione di settore eventualmente competente, sentito il titolare della carica di Governo. Non possono essere scelti i soggetti:

a) che nel quinquennio precedente o al tempo della scelta abbiano fornito o forniscano al titolare della carica di Governo o a imprese da questi controllate servizi bancari, finanziari o d'investimento;

b) che nel biennio precedente o al tempo della scelta siano stati o siano legati al titolare della carica di Governo o a imprese da questi controllate da relazioni commerciali che possano pregiudicarne l'indipendenza;

c) che siano legati da rapporti di controllo, ai sensi del comma 1, al titolare della carica di Governo o a imprese da questi controllate ovvero che siano stati legati a questi soggetti da tali rapporti nel quinquennio precedente;

d) che abbiano partecipato nel biennio precedente al capitale di società controllate dal titolare della carica di Governo in misura superiore all'uno per cento ovvero vi partecipino in tale misura;

e) nei quali o nelle società che controllano i quali del comma 1, il titolare della carica di Governo o imprese da questi controllate detengano, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore all'uno per cento del capitale;

f) che siano portatori di interessi in contrasto con quelli del titolare della carica di Governo;

g) che abbiano avuto o che abbiano al tempo della scelta controversie con il titolare della carica di Governo.

2. Al patrimonio trasferito al gestore si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In nessun caso è consentito al gestore di utilizzare il patrimonio nell'interesse proprio o di terzi. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, il titolare della carica di Governo riacquista di diritto la titolarità del patrimonio.

3. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall'Autorità garante e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto la propria responsabilità di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza. L'efficacia del contratto di trasferimento della titolarità dell'attività è sospesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, l'Autorità garante non abbia verificato la corrispondenza ai modelli deliberati. Quando la verifica ha esito negativo, l'Autorità garante definisce il contenuto del contratto di gestione e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Con l'adesione del gestore, il contratto acquista efficacia nei confronti del titolare della carica di Governo.

4. Il gestore ha l'obbligo di accertare, alla data di sottoscrizione del contratto di trasferimento, il valore economico complessivo del patrimonio trasferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.

5. Il gestore agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e diligenza e nell'interesse esclusivo del patrimonio trasferito, e può a tali fini disporre in tutto o in parte dei beni che lo

compongono. Il gestore può provvedere alla sostituzione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle imprese di pertinenza del titolare della carica di Governo solo quando ciò sia nell'interesse del patrimonio o sia necessario per garantire l'effettiva separazione della gestione, ovvero quando essi si rendano responsabili di violazioni della disciplina stabilita dalla presente legge. Il gestore non può comunicare al titolare della carica di Governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti né consultarlo in ordine alla gestione.

6. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l'entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell'Autorità garante, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministrazione, nonché di ricevere ogni semestre, su richiesta, il reddito derivante dalla gestione del loro patrimonio.

7. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dal titolare della carica di Governo durante lo svolgimento dell'attività di gestione sono nulli.

8. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende al titolare della carica di Governo il conto della gestione».

2.0.14

VITALI, BRUTTI MASSIMO, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-quinquies.

(Controlli e sanzioni a carico dei gestori)

1. L'Autorità garante vigila sull'osservanza, nella gestione del patrimonio, dei principi e dei criteri stabiliti dalla presente legge, nonché sull'effettiva separazione della gestione.

2. Se sussiste il rischio grave e attuale che l'esercizio delle attività economiche non si svolga secondo i criteri stabiliti dalla presente legge e in condizioni di effettiva separazione, l'Autorità garante diffida il gestore ad assumere le misure occorrenti per rimuovere tale rischio. In caso di persistente inosservanza, l'Autorità garante può revocare il gestore, informandone il titolare della carica di Governo interessato, ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo. In tali casi, viene nominato un nuovo gestore.

3. Ai gestori che violano le disposizioni previste dai commi precedenti ovvero ostacolano l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante, la stessa Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria in misura

compresa tra un minimo pari allo 0,1 per cento e un massimo pari all'1 per cento del valore del patrimonio trasferito.

4. Alle sanzioni di cui al comma 3 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. L'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 comporta in ogni caso la revoca del gestore e la nomina di un nuovo gestore».

2.0.15

GUERZONI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-sexies.

(Regime fiscale)

1. Il trasferimento al gestore delle attività economiche ai sensi della presente legge e la loro successiva restituzione all'interessato non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.

2. Tutti gli atti e contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta indiretta.

3. I proventi derivanti dal patrimonio trasferito sono imputati al titolare del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute».

2.0.16

BRUTTI Massimo, GUERZONI, BASSANINI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-septies.

(Attività economiche concernenti il settore delle comunicazioni di massa)

1. Quando le attività economiche di cui alla presente legge concernono il settore delle comunicazioni di massa, l'Autorità garante accerta se i criteri e le condizioni di effettiva separazione gestionale risultino soddisfatti, anche in riferimento ai principi stabiliti dalla legge 6 agosto 1990,

n. 223 e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare della carica di Governo interessato mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione. Per tale accertamento e per l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, l'Autorità garante acquisisce preventivamente il parere e le proposte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; in caso di urgenza, trascorsi cinque giorni, provvede autonomamente in via provvisoria.

2. Rimangono ferme le competenze del Ministro delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per quanto riguarda i controlli e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28».

2.0.17

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-opties.

(Cessioni patrimoniali a congiunti e a società collegate)

1. Si applica la disciplina prevista dalla presente legge anche in caso di cessione a terzi dei cespiti e delle attività patrimoniali intervenuta dopo il conferimento della carica di Governo o nei tre mesi antecedenti, quando il destinatario della cessione si trovi, riguardo al titolare della carica di Governo o ad impresa di sua pertinenza ai sensi della presente legge, in una delle seguenti condizioni:

- a) coniuge, parente o affine entro il secondo grado;
 - b) società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
 - c) persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della stessa disciplina ovvero società o altro ente comunque costituito o utilizzato allo stesso fine».
-

2.0.18

BASSANINI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-nonies.***(Imprese in concessione)*

1. La violazione degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge da parte del titolare della carica di Governo in relazione a impresa di sua pertinenza ai sensi della medesima comporta in ogni caso la revoca dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni statali comunque denominato, cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività economica.

2. Le imprese di pertinenza del titolare della carica di Governo ai sensi della presente legge non possono ottenere dalle amministrazioni statali concessioni o altri atti di assenso comunque denominati cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività. Non possono, inoltre, stipulare contratti con le amministrazioni statali, nè instaurare con esse alcun altro rapporto giuridico inerente o connesso all'esercizio della attività propria o di società controllata, controllante o collegata».

2.0.19

BRUTTI Massimo, BASSANINI, VITALI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-decies.***(Procedure istruttorie e tutela giurisdizionale
per gli atti dell'Autorità garante)*

1. L'Autorità garante, per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata, nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla legge stessa, avvalendosi dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa vigente.

2. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, l'Autorità garante può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa de-

liberazione del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità garante, sono stabilite le disposizioni che garantiscono al titolare della carica di Governo e al gestore di volta in volta interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione delle sanzioni previsti dalla presente legge.

4. L'Autorità garante comunica al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle Camere, che ne informano le rispettive assemblee, i provvedimenti adottati per i casi di inottemperanza. Analoga comunicazione è rivolta alla Consob, nonché alle autorità di garanzia e regolazione di settore eventualmente competenti.

5. Ogni provvedimento adottato dalla Autorità garante in applicazione della presente legge, deve essere motivato.

6. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati dall'Autorità garante ai sensi della presente legge sono impugnabili esclusivamente dinanzi alla Corte d'appello di Roma, che decide in camera di consiglio entro sessanta giorni in collegio composto dal primo presidente e da due giudici estratti a sorte tra i magistrati della corte. La decisione della Corte d'appello è impugnabile con ricorso alla Corte di cassazione, che provvede entro trenta giorni in sezione composta dal primo presidente e da quattro giudici estratti a sorte tra i magistrati della Corte».

2.0.20

VILLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Accertamento dell'incompatibilità)

1. La incompatibilità di cui al precedente art. 3 è accertata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione su ricorso da chiunque presentato con la necessaria documentazione entro trenta giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilità, e notificato entro il trentesimo giorno successivo alla presentazione ai soggetti verso i quali intende farsi valere l'incompatibilità medesima.

2. I soggetti ai quali il ricorso è stato notificato possono, entro i trenta giorni successivi alla notificazione, depositare in cancelleria scritture difensive e documenti.

3. Le parti possono chiedere un termine per la presentazione di memorie e documenti.

4. La Corte decide con sentenza, trasmessa entro i dieci giorni successivi all'adozione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle As-

semblee parlamentari e al Presidente del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni».

2.0.21

VILLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Decadenza e risoluzione di diritto)

1. Al trentesimo giorno dalla data di trasmissione di cui al precedente articolo 4 comma 4, qualora la situazione di incompatibilità non sia venuta meno, i contratti, le concessioni, le autorizzazioni, le sovvenzioni, i sussidi o titoli abilitativi comunque denominati di cui al precedente articolo 3 comma 2 sono risolti di diritto o decadono, con salvezza dei rapporti pregressi.».

2.0.22

VILLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Norma transitoria)

1. La presente legge non si applica all'elezione o nomina alle cariche di cui ai precedenti articoli che abbia avuto luogo prima della sua entrata in vigore».

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 16 APRILE 2002

79^a Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Iole Santelli e Valentino.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE DELIBERANTE

(973) Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio del Ruanda e Stati vicini, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 27 marzo scorso.

Prende la parola il senatore FASSONE il quale, con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge, ritiene opportuna un'ulteriore riflessione al fine di verificare se non sia necessario introdurre una previsione *ad hoc* che disciplini l'ipotesi in cui, essendo stato richiesto dal Tribunale penale internazionale il trasferimento del procedimento penale pendente dinanzi all'autorità giudiziaria italiana, la persona imputata in tale procedimento si trovi già sottoposta ad una misura cautelare detentiva.

Il relatore CALVI prospetta la necessità di un ulteriore intervento modificativo relativo al comma 2 dell'articolo 11 del disegno di legge in titolo, connesso con il suo emendamento 3.1. Qualora infatti la Commissione approvasse quest'ultima proposta emendativa sarebbe opportuno, per ragioni di coordinamento, eliminare anche la previsione relativa alla partecipazione necessaria del difensore contenuta nel citato comma 2 dell'articolo 11.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del numero legale, senza discussione sono separatamente posti ai voti e approvati gli articoli 1 e 2 del disegno di legge.

La Commissione conviene quindi di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti, fissandolo alle ore 11 di domani.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito della discussione.

(82) BUCCIERO ed altri. – Modifiche all'articolo 288 del codice di procedura civile in materia di procedimenti di correzione

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 27 marzo scorso.

Non essendo stati presentati emendamenti, si passa alla votazione degli articoli del disegno di legge nel testo licenziato dalla Commissione in sede referente.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del numero legale, senza discussione sono separatamente posti ai voti e approvati gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5.

La Commissione approva infine il disegno di legge nel suo complesso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Antonino CARUSO ritiene opportuno portare a conoscenza della Commissione quelli che saranno i criteri direttivi secondo i quali verranno organizzati i lavori della Commissione a partire dalla loro ripresa, successivamente alla sospensione dei lavori dell'Aula prossimamente prevista.

Il Presidente si riserva innanzitutto di inserire all'ordine del giorno della Commissione i disegni di legge che sono stati o che verranno trasmessi dalla Camera dei deputati e quelli che sono stati assegnati o verranno assegnati in sede deliberante.

L'ordine del giorno della Commissione sarà poi integrato con il disegno di legge n. 260, in materia di prescrizione del reato, e con il disegno di legge n. 534, in materia di tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena. Al riguardo ricorda che questi ultimi due disegni di legge sono già stati presi in considerazione dall'ufficio di presidenza della Commissione.

Nelle sedute della Commissione comprese fra il 7 e il 9 maggio prossimo si provvederà in ogni caso all'espressione del parere sull'atto del Governo recante lo schema di testo unico in materia di spese di giustizia e si

proseguirà nell'esame dei disegni di legge in materia di tratta delle persone.

Nelle settimane successive si avvierà l'esame dei disegni di legge in materia di disciplina delle professioni intellettuali e, successivamente, in materia di riforma dell'ordinamento giudiziario. Con particolare riferimento a questi due ultimi disegni di legge il Presidente, per il primo, invita i relatori ad indicare alla Commissione i soggetti e le persone che essi propongono di audire affinché la Commissione stessa possa pronunciarsi, mentre per il secondo giudica scontato che occorrerà dar luogo in sede di ufficio di presidenza allargato – non solo ai rappresentanti dei Gruppi, ma a tutti i componenti della Commissione che intendano parteciparvi – all'audizione di una delegazione dell'Associazione Nazionale Magistrati, composta dal Presidente e dagli altri rappresentanti che dall'Associazione stessa saranno designati. Ritiene opportuno che tale audizione avvenga dopo che il relatore, senatore Luigi Bobbio, avrà svolto la sua relazione e prima che abbia inizio la discussione generale. Resta inteso che il relatore e gli altri componenti della Commissione potranno indicare ulteriori soggetti da udire.

Prende atto la Commissione.

Il senatore CALVI sollecita l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione del disegno di legge n. 413, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità dell'occultamento di documenti relativi a crimini nazifascisti compiuti in Italia.

Il presidente Antonino CARUSO fa presente che, essendo il disegno di legge cui ha testè fatto riferimento il senatore Calvi assegnato alle Commissioni riunite 2^a e 4^a, sarà necessario dar seguito alle necessarie intese con la predetta 4^a Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per i pareri tornerà a riunirsi domani, mercoledì 17 aprile, alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 16,10.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 16 APRILE 2002

46^a Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1285) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di Nizza che modifica il trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Nizza il 26 febbraio 2001*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 aprile scorso.

Interviene in discussione generale il senatore MARTONE, il quale preannuncia il voto di astensione sul provvedimento del Gruppo dei Verdi, così come già avvenuto alla Camera dei deputati. Egli ritiene infatti che il Trattato di Nizza rappresenti un'occasione perduta, risultando largamente insoddisfacente sia dal punto di vista delle prospettive di rafforzamento dell'Unione europea, che sotto il profilo della sua capacità di promuovere un'Europa sostenibile, pacifica e socialmente giusta; né esso sembra in grado di garantire in maniera adeguata il processo di allargamento. I rilievi critici vanno inoltre estesi al nuovo meccanismo del voto di maggioranza in seno al Consiglio, che appare eccessivamente farraginoso e di difficile attuazione e che comunque non è stato sufficientemente ampliato al fine di sostituire il metodo dell'unanimità. Il Parlamento europeo a sua volta non vede aumentati i propri poteri, né viene adeguatamente ridefinito il ruolo della Commissione.

Nel complesso il Trattato di Nizza conferma il fallimento del metodo intergovernativo, che comporta sempre la prevalenza degli interessi nazionali su quelli comunitari. Ciò fa sì, peraltro, che il processo di unificazione venga inteso secondo l'ottica dei Governi, rimanendo così in secondo piano l'Europa dei popoli e dei cittadini.

L'unico aspetto positivo, a suo avviso, che emerge dal Trattato di Nizza concerne il nuovo articolo 7 del Trattato sull'Unione europea che disciplina i casi di rischi di violazione grave da parte di uno Stato membro di uno o più dei principi fondamentali su cui si fonda la stessa Unione, vale a dire i principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, nonché principi che sono comuni agli Stati membri.

Egli ricorda quindi come lo stesso Parlamento europeo abbia avanzato osservazioni critiche nei confronti del Trattato di Nizza ed esprime il proprio compiacimento per i progressi che, rispetto a quell'Accordo, sono stati compiuti dal Vertice di Laeken in poi e che rendono in parte superata dagli eventi l'importanza della ratifica del suddetto Trattato.

Conclude auspicando il ricorso a una consultazione referendaria per l'approvazione delle conclusioni della Convenzione.

Chiusa la discussione generale, interviene in replica il presidente relatore PROVERA, il quale dichiara in primo luogo di condividere la richiesta del senatore Martone circa lo svolgimento di un referendum popolare a conclusione del processo riformatore dell'Unione, in quanto l'integrazione europea non potrà che effettuarsi sulla base del consenso e della partecipazione dei popoli interessati. Quanto alle altre riflessioni svolte dai senatori intervenuti in discussione generale, egli ritiene di avere già sostanzialmente risposto in sede di relazione. Ribadisce pertanto l'opportunità di procedere alla ratifica del Trattato di Nizza, esprimendo altresì l'auspicio anche l'Irlanda superi quanto prima che l'attuale *impasse* che ha visto quel Paese bocciare il predetto Trattato per via referendaria.

Da ultimo, egli si sofferma sulla significativa rilevanza della Convenzione, convenendo con il senatore Manzella circa il fatto che i Parlamenti nazionali erano già stati coinvolti nella precedente Convenzione che aveva elaborato la Carta dei diritti, ma ribadendo nel contempo che questa è la prima volta che i rappresentanti eletti dai rispettivi popoli partecipano al processo di riforma delle istituzioni europee che dovrà delineare la futura architettura dell'Unione.

Agli intervenuti replica anche il sottosegretario MANTICA, che a sua volta ribadisce l'urgenza di procedere alla ratifica del Trattato di Nizza. Egli ricorda peraltro che, in sede di esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, il Governo ha accolto due ordini del giorno. Il primo di essi ha impegnato l'Esecutivo a farsi promotore, in collaborazione con la rappresentanza parlamentare, durante i lavori della Con-

venzione, di iniziative politiche tese, fra l'altro, a prevedere che il Trattato che scaturirà dalla Conferenza intergovernativa conseguente alla convenzione medesima venga sottoposto all'approvazione dei cittadini tramite referendum. Il secondo ordine del giorno ha invece impegnato il Governo a sostenere, sempre nell'ambito della Convenzione europea, la linea di un'attivazione sollecita di un ruolo più incisivo dei Parlamenti nazionali in ordine alla formazione delle norme e delle decisioni comunitarie.

Il rappresentante del Governo esprime poi l'auspicio che molte delle questioni rimaste irrisolte a Nizza trovino risposta durante i lavori della Convenzione. Anche per questa ragione, è opportuno che l'Italia non sia più uno dei soli tre Paesi a non aver ratificato il Trattato di Nizza, unitamente all'Irlanda e al Belgio, il quale ultimo Paese è però più giustificato per il suo ritardo in quanto l'assetto federale che lo caratterizza comporta un numero di passaggi superiore nell'ambito della procedura di ratifica dei trattati internazionali.

Dopo che il PRESIDENTE relatore ha dato conto dei pareri pervenuti alla Commissione, si passa alla votazione finale.

Interviene per dichiarazione di voto il senatore BUDIN, che rinvia, per un'analisi più dettagliata dei contenuti del Trattato, alle osservazioni già svolte dal senatore Manzella in sede di discussione generale. Da parte sua, egli sottolinea come il processo di integrazione europea abbia l'obiettivo precipuo di assicurare al continente una sempre maggiore stabilità e quindi di superare le condizioni geopolitiche che hanno tradizionalmente determinato uno stato conflittuale fra i Paesi europei. Da questo punto di vista, qualsiasi passo avanti si compia deve essere valutato favorevolmente. Nonostante le lacune già evidenziate, infatti, il Trattato di Nizza rappresenta comunque un progresso, che ha fra l'altro aperto la strada all'allargamento dell'Unione europea.

In sede di Convenzione, dovrà poi essere definito più puntualmente il rapporto tra sovranità nazionali e poteri dell'Unione. Si tratta di una questione centrale del processo di integrazione europea, laddove la storia del continente è stata contrassegnata nel bene e nel male dal ruolo svolto dagli Stati nazionali, i quali hanno rappresentato l'istituzione che ha consentito l'affermazione dell'autogoverno delle comunità nazionali nei confronti dei poteri sovraordinati. In conclusione, anche la ratifica del Trattato di Nizza costituirà un segnale della volontà popolare di proseguire lungo il processo dell'integrazione europea.

La Commissione conferisce infine, previo accertamento del numero legale, mandato al presidente relatore Provera a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale concernente interventi per l'esercizio finanziario 2002 destinati all'acquisto, alla ristrutturazione e alla costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché alloggi per il personale (n. 87)**

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 477. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione il senatore TIRELLI, il quale evidenzia che lo schema di decreto in titolo ottempera alle prescrizioni di cui alla legge n. 477 del 1998, recante appunto autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale. Tale autorizzazione di spesa si riferisce al settennio 1998-2004 ed è previsto che gli interventi da attuare in ciascun esercizio finanziario vengano specificati con decreto del Ministro degli affari esteri da sottoporre alle Commissioni parlamentari competenti per il relativo parere. Il programma degli interventi per il 2002 riguarda le ambasciate di Berlino, Vienna, Lubiana, Atene, Addis Abeba, San Marino, Montevideo, Islamabad e Teheran, nonché il consolato generale d'Italia a Buenos Aires e le rappresentanze permanenti presso le organizzazioni internazionali di Ginevra e presso l'Unione europea (UE) a Bruxelles.

Nel merito delle singole iniziative rientranti nel predetto programma, il relatore lamenta l'insufficienza della documentazione allegata, che occorrerebbe fosse più aggiornata, precisa e puntuale. Così è solo per la sede di Addis Abeba, mentre in altri casi ci si trova dinanzi a documenti lacunosi o dai quali emerge una ingiustificata dispersione di risorse, come in particolare avviene per la sede di Islamabad. Perplessità egli nutre anche riguardo all'Ambasciata d'Italia a San Marino, a proposito della quale si è verificata la risoluzione unilaterale del contratto di esecuzione dei lavori di ristrutturazione del relativo immobile, per cui si rende necessario accertare su chi ricada la responsabilità di tale esito. Ritiene peraltro che molti dei problemi sorti attorno all'acquisto, alla ristrutturazione e alla costruzione degli immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e uffici consolari siano addebitabili ai professionisti a cui gli uffici diplomatici italiani si sono rivolti per ottenere la relativa consulenza.

Tuttavia, di fronte all'esigenza di portare a compimento la realizzazione delle strutture indicate nel programma, egli propone l'espressione di un parere favorevole, raccomandando però al Governo di adoperarsi affinché in futuro venga rispettata, anche per le sedi diplomatiche all'estero, la normativa nazionale vigente in materia di affidamento degli incarichi e di progettazione ed esecuzione delle opere.

Prima di aprire il dibattito, il presidente PROVERA ricorda come la tematica in oggetto sia stata già lungamente dibattuta nel corso della XIII legislatura, quando vennero avanzate osservazioni attorno alla regolarità

delle procedure e alla congruità dei costi. Il Governo eccepì all'epoca la difficoltà di valutare con lo stesso metro nazionale realtà appartenenti a Paesi assai diversi dall'Italia e al tempo stesso l'esigenza di procedere celermente, in particolari casi, a interventi di restauro sugli immobili.

Il senatore MANZELLA chiede al Governo di fornire alcuni chiarimenti, alla luce delle perplessità espresse dal relatore, prima che si apra il dibattito.

Interviene pertanto il sottosegretario MANTICA, il quale ricorda che la legge n. 477 del 1998 prevede un'autorizzazione di spesa per il settennio 1998-2004. Al termine di tale fase si offrirà l'opportunità per una verifica dello stato del patrimonio del Ministero all'estero, oltre che per una valutazione di carattere politico sulle scelte sinora compiute.

Egli cita quindi alcuni casi esemplificativi, che illustrano come non sempre le realtà esterne possano essere inquadrare in un'ottica nazionale. Ad esempio, quando vi fu il trasferimento della capitale tedesca da Bonn a Berlino, il Governo italiano decise di riaprire la vecchia sede diplomatica di cui disponeva in quella città, dovendo così affrontare una serie di difficoltà che hanno fatto sì che l'Italia fosse l'unico Paese europeo a non aprire la propria ambasciata in Germania subito dopo il trasferimento.

In altri casi occorre tenere presente che vengono offerti determinati vantaggi relativi a sedi immobiliari che è bene cogliere e al riguardo l'applicazione della normativa italiana rappresenterebbe solo un ostacolo. In altri Paesi, inoltre, si è scelto di collocare le sedi diplomatiche in immobili particolarmente prestigiosi la cui manutenzione comporta costi non sempre corrispondenti alle condizioni poste dalla legislazione italiana vigente. Del resto rientra in questa tematica anche la valutazione sul numero complessivo dei consolati italiani all'estero.

In conclusione, egli non ritiene di poter accogliere i rilievi avanzati sulle procedure seguite, in quanto queste ultime vanno sempre inquadrare nelle situazioni particolari in cui si trovano a operare i rappresentanti diplomatici all'estero.

Si apre il dibattito.

La senatrice DE ZULUETA concorda con l'opinione del Sottosegretario relativa all'opportunità di approfondire la materia in esame al momento della scadenza della citata legge n. 477 del 1998. Ritiene comunque che la tradizione italiana di collocare le proprie sedi diplomatiche in immobili prestigiosi sia ampiamente giustificata e che non sempre determinate scelte possano quindi essere valutate sulla base dei costi. Più che estendere le norme vigenti in Italia in materia di appalti alle sedi diplomatiche all'estero, sarebbe piuttosto preferibile passare da un sistema fondato sui controlli formali a una verifica attinente ai processi decisionali.

Il senatore MANZELLA invita il Governo a tenere conto, nei programmi futuri che riguarderanno le sedi diplomatiche e consolari all'estero, dell'esigenza di un accorpamento di tali sedi a livello europeo. La cosiddetta sussidiarietà diplomatica, infatti, è ormai un istituto di diritto positivo che consente al cittadino comunitario che si trovi in un Paese in cui il proprio Stato non abbia rappresentanti diplomatici di avvalersi dell'assistenza del rappresentante di altro Stato dell'Unione europea.

In secondo luogo, egli rivolge un'esortazione affinché si tenga conto della recente modifica del Titolo V della Costituzione e della facoltà delle regioni di stabilire contatti diretti con Stati esteri. Risulta infatti che le regioni in alcuni casi, come ad esempio a Bruxelles, abbiano acquisito sedi prestigiose per le proprie rappresentanze. Si potrebbe allora progettare di raccogliere in un'unica sede tutte le rappresentanze riferibili alla Repubblica italiana.

Il sottosegretario MANTICA, intervenendo in sede di replica, assicura alla senatrice de ZULUETA che si farà interprete nelle competenti sedi del Ministero delle esigenze di chiarezza da lei richiamate, anche in vista della presentazione dei futuri provvedimenti relativi agli interventi sugli immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche.

Il relatore TIRELLI, dopo aver ribadito le perplessità da lui prospettate nella relazione introduttiva, auspica che quanto meno trovino applicazione le prescrizioni della legge quadro sugli appalti pubblici anche nel caso dei lavori da eseguire all'estero, beninteso ove non sussistano motivate condizioni ostative.

Sulla base delle considerazioni che precedono, ritiene che la Commissione potrebbe esprimere un parere favorevole, con osservazioni, sullo schema di decreto in titolo.

Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce al Relatore il mandato a redigere per il Ministro degli affari esteri un parere favorevole, con osservazioni di tenore corrispondente alle indicazioni dell'odierno dibattito.

Schema di riparto delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002 (n. 90)

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente PROVERA, ricordando preliminarmente come la legge finanziaria per il 2002 abbia stabilito che i contributi ad enti e istituti da parte di ciascun Ministero siano accorpati in un'unica unità previsionale di base, nell'ambito dei rispettivi stati di previsione. In particolare, per il Ministero degli affari esteri

tali contributi sono iscritti nel capitolo 1163, relativo alla «Somma da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi», dell'unità previsionale di base 2.1.2.2, recante «Contributi ad enti ed altri organismi».

Il riparto di tale somma fra gli organismi beneficiari è affidato dalla stessa legge finanziaria, all'articolo 32, comma 2, ad un decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni competenti; parere che la Commissione affari esteri è chiamata appunto in questa occasione ad esprimere.

L'elenco degli organismi beneficiari di finanziamento da parte del Ministero degli affari esteri è contenuto nella Tabella 1 allegata alla legge finanziaria, che li raggruppa nelle seguenti sei categorie: associazioni per l'assistenza delle collettività italiane all'estero; enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri; società «Dante Alighieri»; Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT); Collegio del Mondo unito di Trieste; Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (ISIAO).

Come si evince dall'elenco, si tratta di enti tra loro eterogenei non solo per finalità, ma anche per forma giuridica. Infatti, l'UNIDROIT è un organismo internazionale cui l'Italia aderisce, gli enti che operano per l'assistenza ai connazionali in stato di indigenza sono in grande maggioranza associazioni costituite dagli italiani all'estero, l'ISIAO è un ente di diritto pubblico totalmente finanziato dallo Stato, la società «Dante Alighieri» è un ente morale e infine gli enti internazionalistici e il Collegio del mondo unito sono enti di diritto privato o organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Per ciascuno degli enti, inoltre, una legge specifica definisce le modalità di erogazione del contributo statale.

Per l'anno 2002, l'ammontare complessivamente stanziato dalla legge finanziaria relativamente al citato capitolo di spesa 1163 è di 10.797.678 euro. Rispetto all'anno precedente, in cui la medesima somma era pari a 12.372.000 euro, si registra pertanto una riduzione del 12,63 per cento, in conformità a quanto prescritto dalla stessa legge finanziaria. Il taglio dei fondi non è stato tuttavia applicato dal Ministero in maniera uniforme, essendosi scelto di applicare una riduzione meno consistente alle associazioni che operano per l'assistenza delle collettività italiane all'estero, con la previsione di un contributo di quasi 3 milioni di euro che comporta una diminuzione pari a «solo» il 7,25 per cento delle precedenti assegnazioni; a fronte di ciò, la riduzione delle altre voci arriva al 14,55 per cento.

Occorre peraltro osservare che la quota più consistente dell'assistenza alle collettività italiane all'estero in stato di bisogno è relativa a fondi separati, che non hanno subito riduzioni rispetto al 2001, che gravano su un altro capitolo di spesa del bilancio del Ministero e che vengono amministrati direttamente dai consolati.

La relazione di accompagnamento allo schema di decreto ministeriale assicura inoltre che la grande maggioranza di questi contributi sarà diretta ad associazioni operanti in America Latina, ed in particolare in Argentina.

Per quel che riguarda gli enti a carattere internazionalistico, si ricorda che per appartenere a tale categoria debbono operare sulla base di un programma almeno triennale e svolgere attività di studio, di ricerca e di formazione nel campo della politica estera o di promozione e sviluppo dei rapporti internazionali. Il finanziamento ad essi destinato ammonta complessivamente a 1.789.500 euro da suddividere fra 18 enti, tutti, ad eccezione del CIPMO (Centro italiano per la pace in Medio Oriente), già beneficiari di finanziamento ministeriale negli anni precedenti. Per questi enti è peraltro in vigore la tabella triennale 2001-2003 approvata lo scorso anno e il Ministero ha ritenuto di applicare la medesima riduzione del 14,55 per cento all'entità del contributo previsto per ciascuno dei 18 enti iscritti nella tabella stessa.

Ammonta invece a 1.412.182 euro lo stanziamento a favore della società Dante Alighieri, ente morale costituito allo scopo di diffondere la lingua e la cultura italiana nel mondo, e a 2.647.850 euro quello per l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, che rappresenta il polo di riferimento pubblico in Italia per i rapporti culturali e di ricerca con i Paesi africani e asiatici, mentre il contributo annuo dell'Italia all'UNIDROIT, organismo internazionale operante per l'unificazione del diritto privato fra i 58 paesi membri, è pari a 220.646 euro.

Infine, sono stati destinati 1.853.500 euro al Collegio del Mondo unito, ente scolastico fondato nel 1982 a Duino (Trieste). Il Collegio di Duino fa parte della rete mondiale dei collegi del Mondo unito che raccolgono studenti di diverse nazionalità dell'ultimo biennio delle scuole medie superiori, al termine del quale essi conseguono il titolo di baccalaureato internazionale, riconosciuto da molte università del mondo.

Sulla base delle considerazioni che precedono, propone di formulare un parere favorevole per il Ministro degli affari esteri.

Il senatore ANDREOTTI osserva come la scelta di dar luogo ad una riduzione lineare degli stanziamenti, pur rispondendo a obiettive esigenze di contenimento della spesa, rischi di determinare effetti sperequativi, tenuto conto che i suoi effetti negativi sono destinati a manifestarsi in modo certamente più accentuato, a parità di percentuale di ribasso dei contributi, per quegli enti che beneficiano di risorse di ammontare esiguo.

Il senatore TIRELLI sottolinea l'opportunità di assicurare una maggiore armonizzazione della struttura dei bilanci e dei rendiconti degli enti che beneficiano dei contributi del Ministero degli affari esteri, secondo un modello connotato nel senso della trasparenza, puntualità e analiticità.

La senatrice DE ZULUETA ricorda come la scorsa legislatura, in occasione dell'esame della tabella dei contributi agli enti internazionalistici sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, la Commissione abbia più volte ampiamente dibattuto intorno alle modalità più appropriate per il riparto dei finanziamenti a tali enti, esprimendosi, in particolare, in senso critico rispetto alla logica invalsa dei cosiddetti tagli lineari. Deve peraltro considerarsi che, in concomitanza con l'introduzione delle più recenti misure di riduzione dei contributi, vi è stato anche un aumento delle risorse attribuite per lo svolgimento di singole iniziative di particolare interesse o per l'esecuzione di programmi straordinari, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 948 del 1982. Si tratta ora di valutare se i due elementi della manovra testè richiamati siano in grado di contribuire alla razionalizzazione del settore.

In vista di una tale valutazione, sarebbe certamente molto utile promuovere, così come è stato a più riprese sollecitato dalla Commissione esteri, una maggiore armonizzazione della struttura dei bilanci degli enti, tale da evidenziare maggiormente quali tra essi siano più in linea con le esigenze operative del Ministero. Al riguardo è noto come un parametro di efficienza molto significativo sia dato dalla maggiore o minore quota di spese destinate alle attività operative in confronto con quella delle spese assorbite dal funzionamento, in particolare per gli stipendi del personale.

In tale contesto, se l'Amministrazione degli esteri ritiene opportuno incrementare la quota delle risorse attribuite per iniziative di particolare interesse rispetto a quella dei finanziamenti a carattere periodico, ciò non può essere considerato certamente di per sé in termini negativi. Si tratta però di verificare in Parlamento, in occasione dell'esame annuo previsto dalla legge n. 948 del 1982, quali siano in concreto i risultati delle scelte di riparto così adottate.

Il senatore FORLANI, dopo aver espresso perplessità per la logica affermata negli ultimi anni di dar luogo a tagli lineari sui contributi agli enti internazionalistici, sottolinea l'opportunità di un periodico monitoraggio circa la rispondenza tra l'importo dei contributi ai singoli istituti e i risultati dell'attività da questi svolta.

Per altro verso, appare opportuno evitare di dar luogo ad ulteriori riduzioni dei contributi, che rischiano di pregiudicare la stessa continuità operativa degli enti in questione.

La senatrice DE ZULUETA ricorda come nel recente passato sia stato espresso dalla Commissione un indirizzo favorevole alle fusioni tra gli enti internazionalistici. In particolare, un percorso di tal genere fu prospettato per l'Istituto Affari Istituzionali e il CESPI, che avrebbero dovuto dar vita ad un soggetto dimensionalmente paragonabile ai maggiori istituti di ricerca operanti nei grandi Paesi europei, per il quale era stata fra l'altro già individuata la sede.

La linea di tendenza affermatasi negli ultimi tempi sembra purtroppo tutt'altra, anche in presenza di scelte ministeriali che sembrano obiettivamente destinate a premiare quegli enti che si rendono indisponibili ai processi di accorpamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 16 APRILE 2002

109^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1182-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole sul testo e sugli emendamenti)

Il relatore ZORZOLI fa presente che si tratta del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13 concernente disposizioni per assicurare la funzionalità degli enti locali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala le modifiche al comma 2 dell'articolo 3 che risultano identiche o analoghe ad emendamenti sui quali la Commissione aveva espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In particolare, per quanto concerne la prima modifica, occorre valutare possibili effetti finanziari sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione derivanti dall'estensione, ai comuni che hanno esternalizzato taluni servizi nell'anno 2000, dell'applicazione del livello di spesa corrente per tali servizi, registrato nell'anno precedente l'esternalizzazione stessa (ove superiore). Per quanto concerne la seconda modifica, occorre valutare la formulazione della norma che potrebbe creare problemi applicativi nel computo del livello di spesa corrente al fine del rispetto del patto di stabilità interno, considerando, peraltro, che la norma consente di ridurre le spese correnti di un importo pari alla media delle maggiori spese relative alla gestione dei servizi a carattere imprenditoriale, conseguenti a differenti imposta-

zioni contabili (come nel caso dell'adozione da parte dei comuni di una contabilità economica anziché finanziaria). Segnala, infine, il comma 2-*bis* dell'articolo 3 che, in luogo della previsione della riduzione di trasferimenti erariali ai comuni ed alle province che non rispettino nel 2002 i limiti agli incrementi dei pagamenti correnti previsti dal patto di stabilità interno, in misura pari alla differenza tra i limiti stessi ed i risultati conseguiti, stabilisce che la riduzione dei trasferimenti non può comunque essere maggiore al 25 per cento dei trasferimenti correnti stessi, ridimensionando, in tal modo, gli effetti finanziari del meccanismo, attualmente vigente, di correzione dei *deficit* degli enti locali interessati. Per quanto concerne gli emendamenti trasmessi (3-*ter.1* e 3-*ter.2*), rileva che non vi sono osservazioni per i profili di competenza.

Il sottosegretario D'ALI, con riferimento alle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, fa presente che quelle apportate al comma 2 dell'articolo 3 non comportano conseguenze sull'indebitamento della pubblica amministrazione in quanto effetti finanziari negativi rispetto alla manovra di finanza pubblica possono derivare da eventuali modifiche al comma 1 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Analoghe considerazioni valgono per la modifica al secondo periodo della medesima disposizione, che potrà comunque essere oggetto di riconsiderazione da parte del Governo. Per quanto riguarda le osservazioni del relatore in merito al comma 2-*bis* dell'articolo 3, precisa che il conseguente ridimensionamento degli effetti finanziari di correzione dei *deficit* non determina ripercussioni sulla manovra di finanza pubblica dal momento che esaurisce i suoi effetti nell'ambito del comparto degli enti locali.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conviene con le considerazioni testé svolte.

Il senatore MORANDO ritiene non convincenti i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo. In relazione al comma 2 dell'articolo 3, osserva che le norme in esame modificano la legge finanziaria provocando l'allentamento dei vincoli sulla spesa corrente. Pertanto, si verificheranno senz'altro effetti negativi sulla finanza pubblica anche se, allo stato, non sono quantificabili. Conviene, inoltre, con le osservazioni del relatore, concernenti il comma 2-*bis* dell'articolo 3, in quanto vengono ridimensionati gli effetti attesi dal meccanismo sanzionatorio rispetto alla legislazione vigente.

Il sottosegretario D'ALÌ precisa che dal meccanismo sanzionatorio non sono attesi risparmi sui trasferimenti complessivi agli enti locali: le sanzioni confluiscono, infatti, in un fondo incentivante per i comuni più meritevoli, i quali potranno attingere da detto fondo nei limiti delle sue consistenze e non oltre. Pertanto, la norma non incide sui saldi della finanza pubblica.

Il senatore MORANDO, nel prendere atto dei chiarimenti del Governo sul comma 2-*bis*- dell'articolo 3, conferma la valutazione contraria sul comma 2 dello stesso articolo.

Il senatore MARINO si associa alle considerazioni del senatore Morando.

Il relatore ZORZOLI, alla luce del dibattito svolto e dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere un parere di nulla osta sul disegno di legge, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, e sui relativi emendamenti.

La proposta del relatore, posta ai voti, viene quindi approvata a maggioranza.

(1052) Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta di due ulteriori emendamenti al testo, accolto dalla Commissione di merito, per il disegno di legge concernente il riordino della dirigenza statale, approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, ritiene necessario valutare gli eventuali effetti finanziari di entrambi gli emendamenti (3.1001-testo 2 e 3.144-testo 2), verificando in particolare se il primo di essi, aumentando la platea dei soggetti cui trova applicazione la normativa prevista dall'articolo 3, non finisca per incidere sugli equilibri finanziari del provvedimento.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, con riferimento all'emendamento 3.1001 (testo 2), fa presente che potrebbe essere considerato non oneroso ove sia possibile applicare un meccanismo di compensazione analogo a quello previsto nel testo, rendendo indisponibili un numero di incarichi equivalenti sul piano finanziario. Tuttavia, segnala i problemi organizzativi derivanti dalla norma, la quale, sul piano funzionale comprometterebbe notevolmente l'attività degli enti di piccole dimensioni: in tali enti, infatti, la suddetta possibilità di compensazione risulterebbe del tutto inadeguata. Al riguardo, si potrebbe sostenere, in via interpretativa, la possibilità di effettuare detta compensazione nell'ambito del ministero vigilante. Con riferimento, infine, all'emendamento 3.144 (testo 2), il sottosegretario segnala di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Il senatore MORANDO esprime il proprio avviso contrario sull'emendamento 3.1001 (testo 2), mentre con riferimento all'emendamento 3.144 (testo 2) osserva che, come dimostrano i precedenti in materia, man-

tenere utilizzabili le graduatorie può produrre effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.

Mentre il senatore MARINO si associa alle valutazioni del senatore Morando, il senatore VIZZINI esprime perplessità in merito all'emendamento 3.1001 (testo 2).

Il relatore NOCCO, sulla base del dibattito svolto e sui chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere parere di nulla osta sull'emendamento 3.1001 (testo 2), a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che, dopo la parola: «e», siano inserite le seguenti: «, fermo restando il numero complessivo degli incarichi attribuibili,» e parere di nulla osta sull'emendamento 3.144 (testo 2).

Tale proposta di parere, posta quindi ai voti, risulta approvata.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente AZZOLLINI, avverte che l'ordine del giorno delle sedute della Commissione, già convocate per domani, mercoledì 17 aprile 2002, alle ore 9 e alle ore 15, è integrato con l'esame dell'affare assegnato relativo alle prospettive di riordino degli strumenti normativi della manovra di bilancio.

La seduta termina alle ore 15,55.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 16 APRILE 2002

75^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PEDRIZZI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e per l'interno D'Alì.*

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(1182-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore GENTILE, il quale sottolinea in premessa l'inopportunità di intervenire ulteriormente sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, al fine di evitare il rischio della mancata conversione in legge del decreto.

Passando ad illustrare analiticamente le modifiche accolte dalla Camera dei deputati in sede di conversione, egli fa presente che per alcune di esse si tratta di modifiche formali e di carattere esclusivamente tecnico.

La Camera ha ritenuto di sopprimere la disposizione, inserita dal Senato, finalizzata ad attribuire un contributo straordinario, per la realizzazione di investimenti finalizzati allo sviluppo del settore turistico alberghiero, ad alcune comunità montane situate nella provincia di Vicenza. La Camera ha inoltre disposto la soppressione dell'articolo 3-*quinquies*, anch'esso aggiunto in sede di conversione dal Senato, che consentiva di fruire di un ampliamento del termine per la richiesta di collaudo delle sale Bingo. Entrambe le modifiche sono state motivate dalla Camera dei deputati con la esigenza di preservare l'omogeneità di contenuto del decreto-legge. Infine la Camera ha migliorato le disposizioni relative alle cause di incompatibilità con le cariche elettive locali. Per quanto riguarda,

invece, le disposizioni in materia di patto di stabilità interno, le modifiche approvate appaiono funzionali alle esigenze degli enti locali.

Tutto ciò considerato, sollecita una rapida approvazione del disegno di legge di conversione, senza apportare ulteriori modifiche al testo del decreto-legge.

Il presidente PEDRIZZI puntualizza che l'esame del provvedimento da parte del Senato è stato caratterizzato da un puntuale rispetto delle prescrizioni in merito alla omogeneità del contenuto del decreto-legge e che le modifiche introdotte apparivano coerenti con la finalità di assicurare la funzionalità degli enti-locali. D'altro canto, le decisioni della Camera dei deputati appaiono opportunamente dettate dalla volontà di aderire puntualmente alle indicazioni prospettate dal Capo dello Stato nel messaggio di rinvio alle Camere del disegno di legge n. 1064 di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4.

Interviene in discussione generale il senatore BRUNALE il quale, concordando con l'osservazione da ultimo svolta dal presidente Pedrizzi, giudica l'*iter* parlamentare del provvedimento esemplare rispetto ad alcune anomalie ed incongruenze che potrebbero essere, in qualche modo attenuate, attraverso un confronto parlamentare tra maggioranza e opposizione più attento delle rispettive posizioni: egli stesso aveva, infatti, sottolineato la disomogeneità di alcuni emendamenti aggiuntivi rispetto al decreto-legge.

Per quanto riguarda le modifiche approvate dalla Camera dei deputati, egli apprezza le novità introdotte in tema di patto di stabilità interno, pur rinnovando la contrarietà della propria parte politica complessiva delle disposizioni introdotte dalla legge finanziaria per il 2002 in tema di finanza degli enti locali.

Non essendoci ulteriori iscritti a parlare in discussione generale, dopo la rinuncia del RELATORE, interviene per la replica il sottosegretario D'ALÌ, il quale ritiene che le modifiche accolte dalla Camera dei deputati abbiano ampliato la portata delle disposizioni in materia di patto di stabilità interno, definendo, inoltre, con maggiore precisione le disposizioni relative alle cause di incompatibilità con le cariche elettive locali. Egli peraltro fa presente che il testo dell'articolo 3, comma 2, con le modifiche approvate dalla Camera dei deputati, necessita di uno specifico intervento interpretativo al fine di renderne più chiaro il contenuto, eventualmente con un ordine del giorno. Egli peraltro non ritiene opportuno enfatizzare le motivazioni che hanno indotto la Camera dei deputati ad apportare modifiche al testo, potendosi esse ricondurre ad una fisiologica dialettica tra i due rami del Parlamento.

Il presidente PEDRIZZI, sottolineando la ristrettezza dei tempi per l'esame in Commissione del provvedimento, propone di fissare per le ore 11 di oggi il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

76^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

Indi del Vice Presidente

COSTA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente del CONI dottor Giovanni Petrucci e il segretario generale dottor Raffaele Pagnozzi, il dottor Antonello Bernaschi, Ufficio studi e legislazioni, il dottor Stefano Bovis, dirigente Area direzionale impiantistica sportiva e sicurezza ambientale e il dottor Massimo Fabbricini, responsabile Ufficio stampa del medesimo Ente.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PEDRIZZI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sul settore dei giochi e delle scommesse: audizione del CONI**

Il presidente PEDRIZZI, dopo aver riepilogato i temi oggetto dell'indagine, si sofferma in particolare sulle questioni concernenti il finanziamento del CONI e la crisi che investe il settore dei concorsi pronostici e delle scommesse sportive. In vista del riordino complessivo della settore, egli sottolinea l'importanza dell'audizione odierna, dando rilievo altresì alle sollecitazioni avanzate per realizzare un più stretto collegamento tra i proventi dei giochi e delle scommesse e il sostegno di attività sociali e culturali particolarmente meritevoli.

Il presidente PETRUCCI, dopo aver consegnato un documento concernente il piano di riordino-strutturale del CONI, osserva in premessa che il CONI trae le proprie risorse finanziarie esclusivamente dai proventi derivanti dai concorsi pronostici ad esso riservati e dalle scommesse sportive. Tale sistema, che può essere definito di autofinanziamento, in quanto realizzato attraverso i proventi delle scommesse sugli eventi sportivi che si svolgono sotto il controllo del CONI, ha da sempre consentito il raggiungimento degli scopi istituzionali dell'ente.

L'oratore fa però presente che tale meccanismo di finanziamento è entrato sostanzialmente in crisi dal 1997, con una flessione delle entrate derivanti dai concorsi pronostici (Totocalcio, Totogol, Totosei e Totobingol) quantificabile in oltre il 63 per cento. La crisi dei concorsi pronostici è stata in parte compensata, anche se in misura marginale, dal positivo andamento delle scommesse sportive, che ha visto dal 1998 al 2000 crescere il volume delle entrate complessive. Va però chiarito che sull'intero settore delle scommesse sportive grava il noto problema del mancato pagamento dei corrispettivi minimi garantiti dovuti al CONI dalle agenzie concessionarie. Si tratta di una questione di grande rilievo sia per l'ente sportivo, poiché il mancato incasso del CONI si cifra in circa 330 miliardi di lire, sia per le singole agenzie concessionarie.

L'oratore sottolinea quindi la gravità della crisi dei concorsi pronostici, che rischia in assenza di interventi strutturali di paralizzare l'attività del CONI. Dopo aver fatto riferimento alle misure di carattere straordinario varate di recente a sostegno del CONI, egli ne sottolinea il carattere assolutamente contingente, che non consentono di realizzare alcuna attività di programmazione. Ciononostante il CONI continuando del resto ad ottenere lusinghieri risultati in campo agonistico, ha drasticamente ridotto le spese, impostando tra l'altro un programma di riordino economico-strutturale volto a riportare lo sport ad un solido equilibrio finanziario. Egli sottolinea pertanto che la crisi finanziaria non è determinata da un incremento delle spese, bensì, esclusivamente da una drastica riduzione delle entrate.

Per i motivi su esposti egli ritiene urgente superare una logica di misure estemporanee, seppur necessarie, per affrontare in generale i problemi posti dalla riduzione delle entrate. Occorre risolvere la questione dei corrispettivi minimi garantiti dovuti al CONI, prevedere una regolamentazione che eviti il ripetersi di tali difficoltà e, soprattutto, appare necessario riorganizzare l'attuale struttura al fine di rispondere adeguatamente alla richiesta di riqualificazione dell'offerta delle scommesse e dei pronostici. Conclude ribadendo l'esigenza di garantire al CONI certezza rispetto alle proprie risorse finanziarie.

Ad integrazione di quanto dichiarato dal presidente Petrucci, interviene il dottor PAGNOZZI, il quale illustra analiticamente i meccanismi di finanziamento dell'ente sportivo, fondati essenzialmente sui proventi dei concorsi pronostici e su quelli delle scommesse: l'elemento caratterizzante di tale sistema è rappresentato dalla circostanza che il CONI gestisce l'organizzazione degli eventi sportivi nonché l'organizzazione delle scommesse e dei concorsi pronostici ad essi correlati. Egli dà quindi conto delle entrate dei concorsi pronostici per il CONI, passate da circa 1.400 miliardi nel 1998 a 270 miliardi nel 2000 e delle entrate delle scommesse, che si cifrano in circa 300 miliardi nel 2000. Fa presente inoltre che il sistema della raccolta è costituito da circa 18 mila totoricevitorie che operano *off-line* e circa 2.700 che operano *on-line*, in rapporto concessorio con il CONI.

Analizzando le cause che hanno determinato la forte flessione delle entrate, sottolinea, in particolare, gli effetti dell'ampliamento dell'offerta globale dei giochi, che ha sottratto ampie quote di mercato ai concorsi pronostici gestiti dall'ente sportivo; rimarca inoltre le difficoltà ingenerate dall'ingresso sul mercato di competitori privati, in grado di utilizzare strumenti e strategie di aggressione del mercato non immediatamente attingibili per un ente pubblico, nonché la sostanziale obsolescenza del sistema di raccolta delle giocate. Sottolinea poi le difficoltà proprie dell'Ente a realizzare innovazioni di prodotto dovendo necessariamente esso seguire procedure e discipline proprie di un ente pubblico. Dà quindi conto degli sviluppi futuri che potranno determinarsi con la conclusione della procedura di aggiudicazione, attraverso la gara pubblica, del 49 per cento delle azioni della società dei Giochi per la gestione dei concorsi pronostici. Si sofferma inoltre sull'organizzazione della raccolta delle scommesse sportive, la cui rete di agenzie consiste di poco meno di mille punti di vendita, facendo presente che la gestione della struttura telematica è rimessa alla competenza della Sogei.

Dal suo punto di vista, il numero delle agenzie concessionarie appare ancora troppo ridotto soprattutto in relazione alla equilibrata distribuzione sul territorio, anche in considerazione della esigenza di contrastare la diffusione del gioco clandestino. Per quanto riguarda invece la possibilità di consentire nuove forme di raccolta di scommesse, anche attraverso strumenti informatici, l'oratore, facendo riferimento ai sistemi adottati all'e-

stero, sottolinea il rischio che innovazioni non graduali in tale comparto possano favorire esclusivamente gli operatori esteri.

Per quanto riguarda invece la nota controversia per il mancato versamento dei minimi garantiti dalle singole agenzie al CONI, egli sottolinea come la crisi finanziaria dell'ente sportivo sia determinata anche dal fatto che nel 2001 non è stato possibile nemmeno incassare le quote di prelievo. Dopo aver dato conto del prelievo tributario complessivo gravante su ciascuna scommessa, egli fa presente che la questione del versamento dei minimi garantiti presenta aspetti di particolare complessità, fermo restando che si tratta di impegni assunti dai singoli concessionari all'atto della presentazione delle offerte per ottenere la concessione. Egli analizza quindi la portata delle disposizioni recate dall'articolo 8 della legge 27 febbraio 2002 n. 16, di conversione del decreto-legge n. 452, che hanno ridefinito le condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse, facendo presente che appare al momento difficile trovare una soluzione che possa soddisfare pienamente entrambe le parti.

In una prospettiva più ampia, ritiene opportuno estendere la rete di raccolta delle scommesse, con una significativa differenziazione tra la raccolta di scommesse a quota fissa (che presenta il maggior rischio imprenditoriale) e quelle di scommesse a totalizzatore; in aggiunta, occorre creare un sistema di agevolazioni per i concessionari incentrate sulla riduzione del prelievo complessivo. Inoltre, egli ritiene che il rilancio del settore passi necessariamente attraverso un'armonizzazione dell'aggio sui vari tipi di scommesse, osservando che attualmente, nel caso di un gestore unico concessionario di diverse reti di raccolta l'esercente è portato a favorire la vendita del prodotto maggiormente remunerativo.

Il senatore EUFEMI dà atto ai rappresentanti del CONI di aver delineato efficacemente i motivi della crisi finanziaria dell'ente sportivo, condividendo le proposte per superare tale crisi. Ritiene significativo insistere sulla necessità che i proventi derivanti dai giochi pubblici siano destinati in gran parte a scopi sociali e, in particolare, a sostenere lo sport in tutte le sue forme. Chiede infine di illustrare eventuali ulteriori interventi da affiancare alla riduzione del prelievo al fine di superare la crisi finanziaria.

A giudizio del senatore COSTA il modello organizzativo del CONI ha consentito nel passato di perseguire l'obiettivo di sostenere la diffusione dello sport e della pratica dell'attività sportiva, consentendo, tra l'altro, una politica di sostegno nella realizzazione degli impianti sportivi. Ritiene pertanto opportuno operare in modo da garantire all'ente sportivo di continuare a svolgere i propri compiti.

La senatrice DE PETRIS prende atto della forte riduzione delle entrate del CONI, da attribuire come opportunamente già sottolineato, all'ampliamento dell'offerta dei giochi e delle scommesse. A suo giudizio vanno nella giusta direzione i progetti di rinnovamento della rete di raccolta, ma sottolinea il rischio che la crisi finanziaria dell'ente sportivo

possa riverberarsi in maniera negativa soprattutto sugli sport minori e sullo sport di base. Conclusivamente ripropone l'osservazione circa la necessità di uno stretto collegamento tra l'intervento dello Stato nella gestione e nella organizzazione dei giochi e delle scommesse e il reperimento delle risorse da destinare a scopi sociali.

A giudizio del senatore BONAVITA non può sfuggire la mancata riproposizione nella legge finanziaria per il 2002 di uno specifico intervento a sostegno dello sport di base, a differenza di quanto previsto nella legge finanziaria 2001. Egli condivide pienamente l'analisi circa le cause che hanno determinato la pesante flessione della raccolta delle scommesse ippiche e sportive, sottolineando come l'ampliamento dei prodotti offerti non abbia determinato in alcun modo la crescita del volume complessivo delle giocate. In presenza di un mercato sostanzialmente stabile, comunque non illimitato, occorre intervenire per omogeneizzare l'aggio assegnato al singolo ricevitore ed evitare duplicazioni nella rete di raccolta. Anche le misure proposte per ridefinire il prelievo possono essere condivise a condizione di differenziare tra coloro che gestiscono la raccolta di scommesse a quota fissa e a totalizzatore. Conclude, sollecitando una incisiva azione repressiva per ridurre la portata del gioco clandestino, nonché un intervento volto a superare la questione del mancato versamento dei minimi garantiti.

Rispondendo alle domande poste, il presidente PETRUCCI sottolinea gli effetti positivi di una riduzione del prelievo tributario complessivo sulle giocate; fa presente peraltro che l'affidamento in concessione delle scommesse sportive potrà costituire la base per un rilancio per il settore. Atteso il pieno conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente, soprattutto in termini di risultati sportivi, egli ribadisce che l'ampliamento dell'offerta dei giochi ha sostanzialmente eroso ampie quote di mercato precedentemente detenute dal CONI. Non vi è dubbio che, in alcuni casi, ha contribuito a determinare tale erosione la incapacità di promuovere efficacemente alcuni prodotti innovativi quali il Totobingol. Egli condivide infine l'accento posto sulla devoluzione dei proventi a fini sociali e, soprattutto, per sostenere gli sport minori e lo sport di massa, dichiarandosi naturalmente d'accordo anche a sollecitare un impegno forte a reprimere il gioco clandestino.

Interviene quindi il dottor PAGNOZZI, il quale condivide le osservazioni del senatore Bonavita circa gli effetti sul volume globale dell'introduzione di nuove tipologie di giochi.

Il presidente PEDRIZZI ringrazia i rappresentanti del CONI e dichiara conclusa l'audizione.

IN SEDE REFERENTE

(1182-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente COSTA ricorda che si è conclusa la discussione generale e che la 5^a Commissione permanente ha espresso il parere di nullatenente sul testo e sugli emendamenti trasmessi.

Il relatore GENTILE illustra il seguente ordine del giorno:

0/1182-B/1/6

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1182-B, di conversione del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13;

valutate le modifiche apportate, in sede di esame del provvedimento da parte della Camera dei deputati, alle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 2, capoverso 4-bis, secondo periodo;

considerato che tali modifiche potrebbero generare incongruenze di carattere applicativo in quanto esse prevedono una decorrenza dei relativi effetti a partire dall'anno 2003 quando le disposizioni del citato capoverso 4-bis, secondo periodo, sono destinate a disciplinare i criteri di calcolo riferiti al complesso delle spese correnti per l'anno 2002;

impegna il Governo:

a ricercare opportune soluzioni normative al fine di chiarire il periodo di applicazione delle richiamate disposizioni, assicurando una maggiore coerenza del testo normativo approvato».

Si passa quindi all'esame degli emendamenti, che si intendono riferiti al testo del decreto-legge.

Il senatore CASTELLANI illustra congiuntamente gli emendamenti 3ter.1 e 3ter.2, pur nella consapevolezza della estrema difficoltà di apportare ulteriori modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati. Egli riscontra che le motivazioni addotte dalla Camera dei deputati implicano una valutazione delle scelte compiute dal Senato in termini di

omogeneità del contenuto del decreto-legge non certamente condivisibile. Per quanto concerne invece la specifica materia della incompatibilità per le cariche elettive locali, egli sottolinea come la delicatezza della materia imponga l'adozione di misure non contingenti ed episodiche.

Il relatore GENTILE esprime parere contrario sugli emendamenti illustrati.

Il sottosegretario D'ALÌ esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 1 e parere contrario sugli emendamenti. Egli peraltro fa presente che la materia della incompatibilità è oggetto di uno specifico approfondimento da parte del Governo.

Interviene quindi il presidente COSTA, il quale sottopone all'attenzione del rappresentante del Governo le difficoltà ingenerate dalla soppressione da parte della Camera dei deputati della disposizione di proroga del termine per effettuare il collaudo delle sale Bingo: tale proroga trae origine dall'esigenza di garantire, da un lato, il gettito erariale e dall'altro di assicurare agli imprenditori la redditività degli investimenti effettuati, superando le difficoltà burocratiche emerse nelle procedure di collaudo.

Il sottosegretario D'ALÌ preannuncia la disponibilità a valutare favorevolmente un ordine del giorno in relazione alle esigenze sottolineate dal presidente COSTA.

Poiché il senatore GENTILE insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1, il senatore BRUNALE interviene per preannunciare il voto favorevole della propria parte politica, condividendo l'opportunità di chiarire che, la finalità ultima della disposizione in questione è quella di incentivare la esternalizzazione dei servizi da parte degli enti locali.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente COSTA pone ai voti l'ordine del giorno n. 1 che viene accolto all'unanimità.

Posti separatamente ai voti, vengono quindi respinti gli emendamenti 3-ter.1 e 3-ter.2.

A maggioranza, si dà mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1182-B, di conversione del decreto-legge 22 febbraio 2002 n. 13, con le modificazioni accolte dalla Camera dei deputati, autorizzandolo al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente COSTA avverte che la seduta di domani, già convocata per le ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16.30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1182-B

al testo del decreto-legge

Art. 3-ter.

3-ter.1

CASTELLANI, MANZIONE, SCALERA

Sopprimere l'articolo.

3-ter.2

CASTELLANI, MANZIONE, SCALERA

Sostituire l'articolo 3-ter, con il seguente:

«Art. 3-ter. – Al secondo periodo del comma 1, numero 4, dell'articolo 63 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto il seguente periodo: "Il Tribunale, nell'adottare la decisione in Camera di Consiglio, qualora deve decidere su incompatibilità derivanti dalla circostanza che l'eletto sia parte in un giudizio civile od amministrativo, rispettivamente con il comune o con la provincia, compie una valutazione sommaria della lite pendente e dichiara inammissibile i ricorsi pretestuosi o temerari"».

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 16 APRILE 2002

76^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Intervengono il ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca Letizia Moratti e i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Valentina Aprea e Maria Grazia Siliquini.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1251) CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione

(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di giovedì 11 aprile scorso.

Nel dibattito interviene il senatore BERLINGUER, il quale registra anzitutto che il blocco della riforma avviata con la legge n. 30 del 2000 ha comportato un brusco arresto di significative innovazioni, fra cui l'introduzione della lingua straniera nella scuola elementare, il potenziamento dell'educazione fisica, alcune importanti novità curriculari in campo matematico e scientifico, l'avvio dell'istruzione e formazione tecnica superiore, la strutturazione dell'ultimo anno dell'obbligo scolastico, il consolidamento dell'obbligo formativo a 18 anni, il rafforzamento dei centri di educazione per adulti. Non condividendo il giudizio del Presidente-relatore Ascutti che, nell'esposizione introduttiva (di cui invece egli apprezza significativamente altri profili), aveva criticato la legge n. 30 per aver livellato le basi culturali tradizionali, ritiene infatti che l'azione riformatrice del centro-sinistra aveva avuto, nella scorsa legislatura, proprio nella scuola uno dei campi di maggiore espressione.

A fronte di tante innovazioni, il blocco voluto dal centro-destra appare dunque segnato da un improvvido *esprit de revanche*, che finisce peraltro per ricadere sulla scuola anziché sui responsabili dell'innovazione e rende contemporaneamente assai difficile il necessario approccio *bipartisan*. Sarebbe stato al contrario assai più ragionevole operare di cesello, attraverso adeguamenti anche *in itinere*, evitando comunque l'attuale paralisi.

È vero, prosegue l'oratore, che il nuovo Titolo V della Costituzione imponeva una revisione. È discutibile tuttavia che il disegno di legge del Governo contenga effettivamente le norme generali richieste dal nuovo ordinamento costituzionale, oltre ad ogni considerazione critica sull'opportunità di dare attuazione a norme costituzionali attraverso il ricorso ad una delega legislativa. Né il disegno di legge governativo pare rispondente all'impegno annunciato in campagna elettorale di un forte coinvolgimento, sociale a maggior ragione parlamentare, sui contenuti della riforma. Assai più proficuo sarebbe stato svolgere un lavoro ricognitivo delle norme generali e dei livelli essenziali già esistenti (autonomia scolastica, innalzamento dell'obbligo, legge n. 30 e parità scolastica), onde poter successivamente procedere ad una migliore definizione degli ambiti oggetto di legislazione esclusiva, di quelli oggetto di legislazione concorrente e conseguentemente individuare la sfera di potestà regolamentare, sia statale che regionale. In tal senso, certo non appare sufficiente l'articolo 6 del disegno di legge n. 1306.

Quanto poi ai contenuti, egli lamenta che la centralità della continuità curricolare alla base della legge n. 30 (che pure avrebbe potuto essere più coraggiosa sotto questo profilo), risulti ora del tutto vanificata nel progetto del Governo. Con riferimento invece alla scuola secondaria, sollecita una tempestiva discussione sulle discipline e sui curricoli.

Egli si sofferma poi criticamente su alcuni aspetti specifici della riforma, quali l'anticipo dell'età scolare a cinque anni e mezzo (che giudica un compromesso fra opposte corporazioni e con riferimento al quale invita ad un confronto ragionevole senza cedimenti sul piano dell'innovazione), i piani di studio, l'attribuzione alle regioni di competenza curricolare (in merito alla quale evidenzia i rischi di incostituzionalità nel caso in cui non sia definitivamente approvato il disegno di legge Bossi sulla *devolution*).

Lamenta altresì la confusione, operata nel disegno di legge governativo, fra obbligo formativo e obbligo scolastico, deplorando che quest'ultimo scompaia in favore del diritto all'istruzione. A fronte di un processo comune a tutta l'Europa, di estensione della scolarizzazione di base, appare infatti un *vulnus* sociale ed etico, prima ancora che culturale, attenuare la gravidanza dell'obbligo scolastico.

Né appaiono opportune le modifiche riferite al sistema di valutazione, atteso che le innovazioni introdotte dal centro-sinistra in questo campo avevano riportato l'Italia fra i paesi evoluti dopo una lunghissima assenza.

Dichiarando di non voler entrare nel dettaglio delle questioni legate ai docenti, egli si sofferma infine sugli aspetti finanziari del provvedi-

mento, criticando la scelta di rinviare ad un decreto successivo il piano degli interventi finanziari. Ritiene infatti che la copertura del provvedimento debba essere assicurata contestualmente ad esso, pena l'incorrere nella violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Conclude osservando come l'impresa legislativa cui il Governo chiama il Parlamento sia profondamente rischiosa, tanto più in una prospettiva assai incerta dal punto di vista finanziario, e sostanzialmente determinata da un *esprit de revanche* i cui effetti, una volta esaurito il furore iconoclasta, saranno pagati dalla scuola italiana.

Il senatore VALDITARA prende atto che il Parlamento sia oggi chiamato a scegliere fra il mantenimento in vigore della legge n. 30, varata dall'*ex* maggioranza di centro-sinistra, e l'approvazione della riforma proposta dal nuovo Governo. Premesso che contrasterebbe con i principi democratici più elementari negare il diritto alla nuova maggioranza di centro-destra di riformare la scuola appena riformata, atteso che ciò era nel programma elettorale su cui ha raccolto il consenso popolare, egli si interroga quindi sui nodi cruciali dell'ordinamento scolastico attuale, nel quale rinviene punti di forza (la scuola elementare, che è considerata fra le migliori d'Europa, e i licei, in particolare classico e scientifico) e punti di debolezza (la scuola media, la mancanza di un adeguato canale di istruzione e formazione professionale, lo scarso rapporto fra scuola e mondo del lavoro, l'inidoneità dei curricula tecnico-professionali).

A tali problematiche, non dava tuttavia sufficiente risposta la riforma Berlinguer. Essa sopprimeva infatti le scuole medie, che rappresentano invece un passaggio indispensabile per la maturazione degli alunni, con conseguente elementarizzazione del percorso corrispondente e grave abbassamento delle basi culturali dei giovani. Inoltre, essa sconvolgeva ed annullava nella sua identità la scuola elementare. Lo stesso liceo risultava indebolito con il biennio comune e dunque caratterizzato da una preparazione livellata verso il basso: troppe erano infatti le possibilità di passaggio da un modulo all'altro, secondo esigenze legate più all'orientamento che all'approfondimento. Ancora, essa non prevedeva alcuna qualificazione per coloro che avessero deciso di non continuare gli studi, la formazione era vista come un percorso di serie B e la formazione in azienda era limitata a brevi *stage*. Oltre a non approfondire i collegamenti con l'università, la riforma Berlinguer incideva poi pesantemente sugli organici, con una perdita di 70-80.000 posti di lavoro ed un blocco delle assunzioni dei docenti precari. Infine, l'«onda anomala» avrebbe comportato l'esigenza di massicci investimenti sull'edilizia scolastica, che la riforma non prevedeva affatto, pretendendo al contrario di essere a costo zero.

A tale riforma il centro-destra contrappone ora il progetto presentato dal ministro Moratti che, sia pure configurato quale delega, appare assai più dettagliato ed articolato di quanto non fosse la riforma Berlinguer. Il ricorso alla delega operato dal disegno di legge n. 1306 ha del resto una sola funzione: graduare l'applicazione della riforma nel tempo, considerato che essa ha costi finanziari rilevanti, quantificati e previsti. Peraltro

egli preannuncia fin d'ora la presentazione di un ordine del giorno che impegni il Governo a stanziare, nei prossimi cinque anni, risorse pari a 8-9,5 miliardi di euro per la scuola italiana.

Egli si sofferma quindi sui punti qualificanti della riforma.

Innanzitutto, sottolinea la distinzione fra elementari e medie, fortemente voluta da Alleanza Nazionale, che consente di salvaguardare la tradizione delle elementari sia pure articolate in una forma atta a rafforzare la preparazione del bambino. Anche la valutazione prevista al termine della quinta elementare avrà caratteristiche analoghe all'attuale esame.

Per la prima volta, si individua poi una funzione rivolta al futuro per la scuola media, che diventa una piattaforma forte verso la scuola secondaria di secondo livello. Nel rivendicare ad Alleanza Nazionale questa innovazione rispetto all'impostazione originaria della Commissione Bertagna, egli dichiara poi che, sotto il profilo dei programmi, la sua parte politica si attende in particolare il potenziamento dei contenuti logico-linguistici.

Quanto al doppio canale, egli registra che si tratta del modello che ha dato migliori risultati all'estero ed era contenuto nel programma elettorale del centro-destra. Non si tratta in alcun modo di un canale di serie B, bensì di un pilastro del sistema della produzione, con riferimento al quale Alleanza Nazionale giudica fondamentale salvaguardare lo studio di materie culturalmente qualificanti come italiano, matematica e storia. Egli sottolinea poi che il disegno di legge non prevede un'istruzione professionale necessariamente quadriennale: in tal caso, Alleanza Nazionale non avrebbe infatti dato il suo assenso al provvedimento. Al contrario, l'articolo sancisce un diritto alla formazione per almeno dodici anni e la possibilità di accesso all'università per coloro che provengano da corsi di istruzione professionale «almeno» quadriennali. Si tratta del resto di un'intuizione di cui lo stesso ex ministro Berlinguer ha riconosciuto la bontà e che era presente anche nel manifesto elettorale dell'Ulivo, ancorché poi non compiutamente realizzato. Nel sottolinearne poi la rispondenza a logiche culturali conformi alla visione cristiana, tesa a valorizzare la persona in relazione ai suoi talenti, egli nega che possa avere effetti discriminatori, stanti le molteplici possibilità di passaggio dal sistema della formazione a quello dell'istruzione.

Con particolare riferimento all'alternanza scuola-lavoro, che Alleanza Nazionale giudica essenziale, osserva che essa dovrà essere applicata prevalentemente nei licei tecnologici, economici e professionali. La previsione di incentivi alle imprese era del resto già prevista, nell'ambito della formazione professionale in tema di tirocinio, nel programma elettorale dell'Ulivo. È evidente peraltro che dovranno essere realizzati accordi tra direzioni generali scolastiche e associazioni imprenditoriali e dovranno essere previste sanzioni per evitare usi distorti di tale strumento.

Egli rivendica poi ad Alleanza Nazionale la scelta di mantenere quinquennale la durata dei licei, con un quinto anno destinato a completare il percorso disciplinare nonché ad approfondire le conoscenze richieste per l'accesso all'università.

Circa le valutazioni biennali, ritiene che rappresentino un passo avanti rispetto al sistema dei debiti infiniti e si augura che possano incentivare la responsabilizzazione degli studenti e non piuttosto essere scambiate come una forma di tolleranza verso un temporaneo disimpegno dello studente. Preannuncia peraltro un ordine del giorno di Alleanza Nazionale che impegni il Governo a valutare, in sede di verifica triennale della riforma, gli effetti concreti di questa innovazione.

Soffermandosi indi sull'anticipo scolastico, la cui applicazione iniziale protrebbe a suo giudizio anche non durare un solo anno, il senatore Valditara osserva che esso si configura come una possibilità lasciata alla discrezione delle famiglie e finalizzata a garantire ai bimbi precoci di non perdere un anno. Alleanza Nazionale, pur non avendola proposta, ha dato e mantiene pertanto il suo assenso a questa innovazione che, come dimostrato del presidente relatore Asciutti nella sua esposizione introduttiva, è comune del resto a molti paesi europei. Né va dimenticato che fu proprio il centro-sinistra a proporre inizialmente un anticipo dell'età scolare. Esso dimostra d'altro canto che la riforma Moratti non regala nulla alle scuole private, togliendo anzi a queste ultime il monopolio delle «primine».

La riforma del Governo risolve poi, una volta per tutte, il problema decisivo del reclutamento degli insegnanti, che potrà essere maggiormente selettivo, garantirà una formazione più approfondita e consentirà, grazie al numero programmato, di adeguare la domanda con l'offerta. Per quanto riguarda il percorso universitario dei docenti, Alleanza Nazionale ritiene che esso non possa prescindere da una riforma del 3+2 ed auspica conseguentemente un diverso modulo (4+2). La sua parte politica considera altresì indispensabile che le scuole di specializzazione non si caratterizzino per la prevalenza di contenuti pedagogici ma costituiscano prioritariamente una sede di approfondimento disciplinare. Ritiene altresì doveroso, prima che il nuovo sistema vada a regime, procedere ad un'equa sistemazione degli attuali docenti precari.

Egli sottolinea infine con favore la reintroduzione del voto di condotta, giudicando fondamentale l'etica dei doveri per la costruzione di una società equilibrata ed una cittadinanza matura e responsabile.

Avviandosi alla conclusione, il senatore Valditara valuta il progetto governativo pienamente compatibile con il nuovo articolo 117 della Costituzione. Dichiarò tuttavia che per Alleanza Nazionale i curricoli e i programmi sono importanti quanto il federalismo per la Lega e registra che nel Paese sta crescendo la richiesta di una rinnovata attenzione per tutta la storia culturale italiana e la nostra identità nazionale.

Poste a confronto, le riforme Berlinguer e Moratti sono dunque entrambe legittime ma profondamente diverse l'una dall'altra: la prima, come del resto la riforma universitaria del 3+2, consegue ad un impianto ideologico egualitario e massificatore, volto ad appiattare i livelli di preparazione dei giovani verso il basso; la seconda è volta invece a valorizzare la persona, i suoi talenti, le sue potenzialità. Preannuncia conseguentemente un sostegno convinto e leale al progetto del Governo.

Il senatore MONTICONE, premesso di intervenire scevro da qualunque condizionamento legato a schieramenti politici, osserva anzitutto che il progetto del Governo non offre ragioni convincenti per una delega così ampia, prevalentemente rivolta ad aspetti organizzativi. Nel sottolineare lo stretto collegamento fra mutamenti profondi della società civile e riforme scolastiche, evidenziato del resto anche dal presidente relatore Asciutti nella sua esposizione introduttiva, deplora che il disegno di legge n. 1306 non si ponga un orizzonte nuovo, né si cali in un'idea attuale dell'Italia, nel contesto europeo e mondiale.

La Commissione Bertagna aveva svolto un lavoro apprezzabile sul piano tecnico, offrendo alcune indicazioni prospettiche interessanti. La traduzione politica di tali spunti nel disegno di legge n. 1306 non è tuttavia all'altezza dei fondamenti culturali richiesti, trascurando totalmente di calarsi nella storia del proprio tempo e di svolgere il suo ruolo di raccordo con la società.

Al contrario, sarebbe stato necessario uno stretto legame con i più significativi mutamenti dell'ultimo ventennio: rivoluzione tecnologica e comunicativa, orizzonte mondialistico dei diritti umani e globalizzazione.

La riforma del ministro Moratti sembra così approntata dagli adulti per i ragazzi non rispettando a sufficienza la loro originalità, ma sostanzialmente incapace di storicizzare la formazione della persona in termini di cittadinanza, secondo i valori della Costituzione italiana e i fondamenti di quella europea.

Quanto ai contenuti, è senz'altro per il tramite degli insegnanti che essi saranno veicolati e in tal senso è indubbiamente opportuno l'impegno per la loro formazione. È tuttavia altrettanto fondamentale l'offerta dei contenuti attraverso i testi ed in tal senso il progetto del Governo appare particolarmente carente.

Egli si sofferma indi sui rapporti tra contenuti offerti e soggettività dell'alunno, interrogandosi su quale parte abbia la sperimentazione nel progetto governativo. Non ritiene infatti che l'alternanza scuola-lavoro sia sufficiente, atteso che la soggettività dell'alunno deve essere correlata – a suo giudizio – con la sperimentazione in tutto il percorso formativo. Invita poi a riscoprire il senso della comunità scolastica, nel contesto dell'autonomia, dando fin d'ora un indirizzo chiaro non delegabile a decreti successivi.

In assenza dei chiarimenti di fondo suesposti, egli individua infine due punti di maggiore criticità nel progetto avanzato dal ministro Moratti: anzitutto, l'anticipazione della scelta fra i due canali formativi a 14 anni (neanche sempre compiuti); in secondo luogo, l'anticipo dell'età scolare, sia pure in termini di mera possibilità. Con riferimento al primo aspetto, non ritiene sufficienti le possibilità di passaggio fra i due percorsi, atteso che la precoce canalizzazione non rispetta la soggettività dei ragazzi e rischia di non corrispondere alla loro originalità. Con riferimento al secondo, ritiene che disparità di crescita possano essere consentite solo in casi eccezionali e non di norma.

Conclusivamente, pur dichiarandosi non pregiudizialmente contrario alla riforma proposta dal Governo, esprime un giudizio severamente critico sul suo impianto culturale e politico.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di direttiva per l'anno 2002 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante «Istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi» (n. 94)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole.)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 aprile scorso.

Il presidente ASCIUTTI ricorda che nella seduta del 3 aprile scorso il relatore Brignone aveva illustrato la propria proposta di parere favorevole.

Su tale proposta di parere la senatrice PAGANO dichiara il voto contrario del Gruppo Democratici di Sinistra – L'Ulivo, pur riconoscendo che il relatore si è sforzato di superare taluni profili invero imbarazzanti (quale la destinazione di oltre 7 milioni di euro per iniziative finalizzate alla comunicazione del processo di riforma scolastica). In particolare, oltre a registrare con rammarico gli effetti dell'ultima legge finanziaria, che hanno sensibilmente ridotto i fondi a disposizione dell'offerta formativa, esprime sconcerto per la scelta di non ripartire l'intero ammontare delle risorse disponibili, rinviando ad una successiva direttiva la definizione dell'utilizzo di oltre 5 milioni di euro, in considerazione delle innovazioni normative in atto in materia di istruzione e formazione.

Nel confronto con l'operato dei precedenti Governi di centro-sinistra invita poi a prendere in considerazione le direttive effettivamente emanate a seguito dei pareri parlamentari, anziché gli schemi originariamente presentati.

Ella si dichiara poi decisamente contraria alla destinazione di oltre 2,5 milioni di euro per iniziative promosse a livello nazionale per il potenziamento della cultura musicale e sportiva. Si tratta infatti, secondo tale dizione, di progetti in nessun modo connessi alle scuole e chiede pertanto al relatore di inserire nel suo parere un esplicito riferimento all'esigenza che i progetti finanziati siano quelli delle scuole e non quelli di associazioni sportive e culturali costituite *ad hoc*.

Quanto poi ai 6 milioni di euro destinati alle scuole paritarie, ella ricorda di essere stata fra i promotori della legge n. 62 sulla parità scolastica nella scorsa legislatura. Allo stesso modo, ricorda che tale legge non prevede finanziamenti diretti al funzionamento delle scuole, né tanto

meno di scuole secondarie, che sembrerebbero invece essere le effettive destinatarie degli accantonamenti disposti dallo schema di direttiva in esame. Osserva inoltre che qualunque allocazione di risorse dovrebbe indicare con assai maggiore precisione destinatari, finalità e controlli.

Ella si sofferma quindi sulla destinazione di 61 milioni di euro per interventi nel settore del sistema formativo integrato. Rammenta altresì che la legge n. 144 del 1999 prevedeva, per il 2002, un rafforzamento dei fondi per l'obbligo formativo, di cui non c'è traccia nello schema di direttiva in esame, così come sono scomparsi i fondi destinati dalla direttiva per il 2001 in favore delle attività di monitoraggio.

Nel chiedere infine al Governo conto dei fondi aggiuntivi previsti per l'obbligo formativo a carico di altri strumenti legislativi, rinnova al relatore la richiesta di inserire nel parere (su cui conferma comunque il voto contrario del suo Gruppo) un riferimento all'esigenza che i progetti destinatari dei fondi per il potenziamento della cultura musicale e sportiva siano quelli elaborati dalle scuole.

Il senatore BRIGNONE dichiara di non modificare il proprio schema di parere che, posto ai voti dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, risulta accolto.

Piano per l'ulteriore ripartizione di una quota dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2002, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 92)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni.)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 aprile scorso.

Il presidente relatore ASCIUTTI, preso atto che non vi sono interventi in discussione generale, illustra il seguente schema di parere favorevole con osservazioni:

«La Commissione

esaminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il piano per l'ulteriore ripartizione di una quota dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2002, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi,

premessso che:

tale ulteriore ripartizione fa seguito al piano di riparto generale, presentato dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca alle Camere lo scorso mese di febbraio, con il quale il Governo procedeva ad una prima ripartizione di massima delle somme stanziata dalla legge finanziaria 2002, fra settore dell'ex Pubblica Istruzione e settore dell'ex Università,

l'accorpamento dei due settori in un unico Ministero rendeva effettivamente necessario, quest'anno per la prima volta, ripartire anzitutto i fondi complessivi fra le due finalità, onde poi procedere alle ripartizioni di dettaglio, tanto più in quanto i due settori (Pubblica istruzione e Università) procedono con meccanismi affatto diversi: la Pubblica istruzione ripartisce infatti i fondi di sua competenza attraverso un piano di riparto sottoposto al parere delle Camere, l'Università procede invece per bandi di concorso,

la prima ripartizione di massima sottoposta al giudizio delle Camere lo scorso febbraio riguardava dunque i 19.219.276 euro stanziati dalla legge finanziaria 2002, assegnandone 8.059.000 alla Pubblica istruzione e 11.160.276 all'Università,

anche a seguito delle richieste di chiarimenti avanzate nel corso del dibattito parlamentare, è stato accertato che la somma complessiva di 19.219.276 euro sconta sia la riduzione del 10,43 per cento operata dall'articolo 32, comma 3, della legge finanziaria, sia la rimodulazione operata dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria stessa,

considerato che:

il riparto ora in esame degli 8.059.000 euro assegnati alla Pubblica istruzione riguarda gli enti e le associazioni già compresi nella tabella A allegata al collegato alla finanziaria per il 1996 (che per la prima volta unificò in un unico capitolo di spesa le erogazioni disposte per legge in favore di istituti ed associazioni varie), cui si aggiunge il Museo internazionale delle ceramiche di Faenza, inserito nella tabella 1 allegata alla legge finanziaria 2002, cui viene confermato il contributo erogato nel 2001, proporzionalmente ridotto a seguito delle decurtazioni imposte dalla legge finanziaria,

l'unica differenza rispetto agli anni passati consiste nell'assegnazione di un contributo unico in favore delle istituzioni non statali per ciechi e sordomuti e la Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi, da ripartire successivamente sulla base delle spese sostenute ed opportunamente documentate, mentre gli anni passati nel riparto erano puntualmente indicate le somme destinate ai singoli istituti,

viene invece confermata la scelta, operata a partire dal 1999, di destinare una parte delle risorse ad associazioni professionali per discipline, da assegnarsi successivamente sulla base di progetti che saranno presentati dalle singole associazioni dopo un'opportuna valutazione delle finalità,

esprime parere favorevole raccomandando tuttavia al Governo di attivarsi onde recuperare la decurtazione operata sui bilanci degli enti in questione, con particolare riferimento agli enti di grande rilevanza socio culturale quale l'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo (UNLA)».

Dopo aver accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, pone dunque ai voti la propria proposta di parere favorevole con osservazioni che risulta accolta.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 16 APRILE 2002

60^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRILLO

Interviene il vice ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Martinat e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Mammola.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1268) Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, recante disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta dell'11 aprile 2002.

Il sottosegretario MAMMOLA, richiamando la seduta precedente, ricorda che è stato sottoposto al vaglio delle competenti istituzioni comunitarie sia il testo del decreto-legge n. 36 del 2002, sia gli emendamenti che ad esso sono stati presentati. Mentre per quanto concerne il testo non sono stati formulati rilievi critici da parte delle istituzioni comunitarie, per quanto concerne invece le ipotesi emendative attinenti alla definizione dei destinatari del recupero, alla durata del recupero stesso e alle procedure da seguire in caso di mancato pagamento, le stesse istituzioni hanno sconsigliato di procedere a correzioni ed integrazioni di un testo che appare già di per sé equilibrato. Pertanto, conferma il parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.2 ed anche sull'emendamento 3.1 alla luce delle indicazioni espresse dalle istituzioni comunitarie e invita i presentatori a ritirare tutti i restanti emendamenti.

Il senatore CICOLANI, pur ritenendo comprensibile la posizione del Governo di fronte alle osservazioni formulate dalle istituzioni comunitarie, ritiene tuttavia che la Commissione debba procedere all'approfondimento di talune proposte emendative. Dichiara comunque di ritirare gli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.11 ed aggiunge la propria firma agli emendamenti 2.4 e 2.10.

Il senatore KOFLER, dopo aver dichiarato di aggiungere la propria firma all'emendamento 2.5, ritira l'emendamento 2.6.

Il senatore VERALDI aggiunge la propria firma all'emendamento 2.4.

Il sottosegretario MAMMOLA, preso atto che i senatori solo in parte hanno aderito alla sua proposta di ritirare gli emendamenti presentati, riformulando il precedente orientamento, si rimette alla Commissione sugli emendamenti 2.4 e 2.10 sui quali mantiene i propri motivi di perplessità.

Il presidente GRILLO avverte che si passerà quindi alla votazione degli emendamenti.

Il senatore Paolo BRUTTI e il senatore CICOLANI dichiarano di astenersi sull'emendamento 2.1, rispettivamente, a nome del gruppo dei DS-L'Ulivo e del gruppo Forza Italia.

Previa verifica del prescritto numero legale, posto ai voti, la Commissione respinge l'emendamento 2.1.

Il senatore MENARDI, in ordine all'emendamento 2.4, pur comprendendo lo scopo della proposta, non ritiene condivisibile che si sottraggano al recupero del *bonus* fiscale numerose imprese.

Il senatore CICOLANI osserva che l'emendamento 2.4 è volto a riequilibrare il settore dell'autotrasporto e, pertanto, non appare giusto che chi non fa più parte di tale settore venga sottoposto al recupero del *bonus* fiscale.

Il presidente GRILLO ritiene utile distinguere la posizione delle imprese che hanno cessato l'attività da quelle che invece hanno proceduto alla vendita delle stesse.

Il senatore PEDRAZZINI evidenzia che sarebbe interessante verificare quante imprese hanno mutato ragione sociale o hanno cessato le proprie attività; infatti, il numero di esse potrebbe rivelarsi molto ampio e in questo modo si vanificherebbe il principale obiettivo perseguito dal decreto-legge.

Il senatore KOFLER, con riferimento ai possibili effetti elusivi che potrebbero essere innescati da quanto proposto nell'emendamento 2.4, ritiene utile l'inserimento di una data limite entro la quale deve essere avvenuta la cessazione dell'attività da parte dell'impresa.

La senatrice DONATI esprime la propria perplessità in ordine al contenuto dell'emendamento 2.4 che sarebbe opportuno votare per parti separate.

Il senatore CHIRILLI, relatore, ritiene che si renda necessaria una riformulazione del testo dell'emendamento 2.4.

Il presidente GRILLO propone quindi di accantonare l'emendamento 2.4, al fine di procedere ad una sua riformulazione.

Il senatore MENARDI ed il senatore PEDRAZZINI aggiungono la firma all'emendamento 2.5.

Il senatore KOFLER dichiara il voto favorevole del gruppo per le Autonomie sull'emendamento 2.5.

La senatrice DONATI esprime il voto contrario del gruppo dei Verdi-L'Ulivo sull'emendamento 2.5 dal momento che ritiene inutile insistere sulla modifica di termini che non sembrano avere una valenza decisiva.

Posto ai voti, l'emendamento 2.5 risulta approvato.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono approvati quindi gli emendamenti 2.7 e 2.8.

La senatrice DONATI dichiara il voto contrario della propria parte politica sull'emendamento 2.9 perché volto ad introdurre una dilazione non condivisibile.

Il senatore Paolo BRUTTI dichiara il voto favorevole dei senatori dei democratici di sinistra sull'emendamento 2.9 poiché il principio della dilazione fu oggetto di negoziato da parte dei precedenti Governi di fronte alle istituzioni comunitarie.

Posto ai voti, la Commissione respinge l'emendamento 2.9.

Il senatore Paolo BRUTTI dichiara di aggiungere la propria firma sull'emendamento 2.10.

Il senatore CHIRILLI dichiara il voto favorevole del gruppo Forza Italia sull'emendamento 2.10.

La Commissione approva quindi l'emendamento 2.10.

Posto ai voti, risulta respinto l'emendamento 3.1.

Il relatore, senatore CHIRILLI, illustra l'emendamento 3.2, volto ad una modifica formale del testo dell'articolo 3: *«dopo le parole: «ai sensi» inserire le seguenti: «dell'articolo 18» indi, dopo le parole: «n. 689» aggiungere le seguenti: «e successive modificazioni».*

Posto ai voti, la Commissione approva l'emendamento 3.2.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.4, precedentemente accantonato.

Il presidente GRILLO, poiché non sembra che si sia pervenuti ad una riformulazione del testo, propone di respingere l'emendamento sul quale sarà possibile un approfondimento nel corso dell'esame del decreto-legge in Aula.

Posto ai voti, l'emendamento 2.4 risulta respinto.

Il senatore GUASTI illustra quindi il seguente ordine del giorno:

0/1268/1/8

GUASTI, GRILLO

«Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, recante disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto",

impegna il Governo:

a ricercare tutte le possibili soluzioni al fine di rendere meno traumatica per le imprese di autotrasporto la restituzione del *bonus* fiscale dichiarato illegittimo da parte della Corte di giustizia europea anche eventualmente mediante una forte rateizzazione della restituzione stessa ed al tempo stesso individuare forme alternative di sostegno alla categoria interessata compatibili con le norme europee».

Il relatore CHIRILLI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 1 e il sottosegretario MAMMOLA dichiara di accoglierlo.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire in senso favorevole in Assemblea alla conversione in legge del decreto-legge n. 36 del 2002 con gli emendamenti approvati, autorizzandolo nel contempo a richiedere di poter svolgere la relazione orale.

(1246) Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, approvato dalla Camera dei deputati

– e **petizione n. 195 ad esso attinente**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta dell'11 aprile 2002.

Il presidente GRILLO dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore FABRIS osserva preliminarmente che l'importanza del disegno di legge in esame dovrebbe imporre sia alla maggioranza che all'opposizione un atteggiamento costruttivo poiché il collegato infrastrutturale si pone l'obiettivo fondamentale del rilancio delle infrastrutture nel nostro Paese, in linea con il lavoro svolto nei mesi precedenti, a partire dalla legge obiettivo e dalla legge finanziaria. Proprio l'importanza del provvedimento in esame richiede che vi sia, da parte del Governo, la disponibilità ad affrontare una discussione seria ed approfondita sulle questioni emerse nel corso delle audizioni informali delle categorie interessate le quali hanno avanzato osservazioni puntuali ed orientate ad evitare che il disegno di legge, una volta approvato, sortisca effetti contrari a quelli desiderati. L'articolato infatti, necessita di correzioni volte a eliminare alcuni limiti, a cominciare dal problema della sostenibilità finanziaria delle opere da realizzare. A tale proposito, è significativo che nella stessa delibera CIPE del 21 dicembre 2001 si preveda che gli oltre 200.000 miliardi di lire, destinati a tale obiettivo, saranno attivabili solo se disponibili. Senza una verifica del Governo sulle risorse effettive si corre il rischio di non adempiere alle tante promesse che sono state annunciate; non è un caso, del resto, che proprio in questi giorni il ministro Tremonti stia cercando di trovare meccanismi finanziari tali da risolvere proprio il problema della copertura finanziaria delle opere. Sempre su questo tema, ritiene criticabile l'orientamento manifestato dal Governo di poter reperire parte delle risorse necessarie attingendo ai fondi strutturali che sono già vincolati alla realizzazione di determinati obiettivi. Appare inoltre necessario specificare se le risorse che sono indicate nel collegato infrastrutturale siano aggiuntive o meno rispetto a quelle destinate in via ordinaria alla realizzazione delle opere. Alla luce delle considerazioni espresse un primo e significativo miglioramento dell'articolato sarebbe pertanto un recupero dello spirito della legge che era quello di procedere alla individuazione di poche opere strategiche di rilievo nazionale alla cui realizzazione destinare finanziamenti certi.

Oltre che su questo aspetto, sarebbe poi opportuno che il Ministro Lunardi, anziché rilasciare dichiarazioni in base alle quali l'Italia si troverebbe all'anno zero in tema di infrastrutture durante l'inaugurazione di opere evidentemente frutto del lavoro svolto nella passata legislatura, si impegnasse maggiormente su altri punti carenti del disegno di legge, come ad esempio la disciplina per la definizione del contenzioso di cui all'articolo 2; appare infatti irragionevole che le imprese possano accettare di definire transattivamente le controversie nel limite del venticinque per cento delle pretese di maggiori compensi al netto della rivalutazione monetaria, come pure risulta discutibile la previsione per la quale la definizione della domanda avvenga entro tre mesi della data di ricezione di ciascuna istanza.

Ma soprattutto in ordine alle numerose modifiche alla legge quadro sugli appalti pubblici, contenute nell'articolo 7, si concentrano le critiche più significative al disegno di legge in esame. Per quanto concerne, ad esempio, la posizione dei concessionari appaiono significative le deroghe

rispetto alla disciplina dettata dalla stessa legge obiettivo: tali deroghe infatti possono tradursi in turbative del mercato oltre che generare incertezze in ordine alla congruità dei prezzi. In ordine poi al rapporto con le autonomie regionali, fa presente che molte parti dell'articolato potrebbero comportare situazioni di incertezza che potrebbero essere superate soltanto con la elaborazione di talune norme di carattere fondamentale di fonte statale. Con riferimento poi alle norme relative al sistema di qualificazione delle imprese, si corre il rischio di trasferire ulteriori competenze ad amministrazioni che poi non sono in grado di sostenerle ed abbassare la qualità delle attestazioni, rallentando così quello sforzo di trasparenza del settore perseguito negli ultimi anni. Rilievi critici possono altresì essere avanzati anche relativamente all'esenzione dei Comuni dalla redazione del piano triennale delle opere; ciò vanifica infatti lo sforzo di dare un quadro programmatico trasparente anche a questi enti. Sul tema dell'accorpamento delle imprese nei consorzi sarebbe poi opportuna la previsione di adeguati sgravi fiscali al fine di favorire la crescita industriale delle imprese stesse, mentre, per quanto concerne il *general contractor*, sarebbe necessario stabilire che non si tratta soltanto di una figura organizzativa o di un intermediario finanziario, ma anche di un soggetto avente un'alta capacità industriale; come pure sarebbe necessario stabilire con certezza il grado di responsabilità rispetto agli obblighi assunti nei confronti delle imprese che partecipano all'appalto. Per quanto attiene poi al capitolo della finanza di progetto ritiene difficoltoso il raggiungimento degli obiettivi, indicati dal relatore, di una maggiore trasparenza e di una giusta determinazione delle tariffe per le opere da realizzare nel meridione.

Dopo aver dichiarato che il Governo dovrebbe valutare la possibilità di stralciare l'articolo 10, si sofferma sull'articolo 14 sul quale, pur condividendone il contenuto, avanza alcune richieste di chiarimento in ordine all'esistenza e al funzionamento, presso il Ministero delle infrastrutture, della Direzione Generale che si occupa della circolazione stradale. Con riferimento poi all'articolo 17 che contiene un elenco di opere di interesse locale, invita il Governo ad approfondire la copertura finanziaria che, sulla base di quanto disposto dal comma 4, è conseguita mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture: tale previsione potrebbe pregiudicare il mantenimento di molte promesse fatte e di impegni assunti negli anni passati.

In conclusione, auspica che il Governo, voglia prendere in seria considerazione alcuni dei rilievi che sono stati esposti al fine di apportare all'articolato i miglioramenti che si rendono necessari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il presidente GRILLO avverte che la Sottocommissione pareri è convocata domani, mercoledì 17 aprile 2002, alle ore 14,00, per l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1271 recante disposizioni ordinatorie in materia di pubblica amministrazione, assegnato alla 1^a Commissione permanente.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1268**al testo del decreto-legge****Art. 2.****2.1**

CICOLANI, BIANCONI, PESSINA, FORTE

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche avvalendosi delle strutture del Comitato Centrale e dei Comitati provinciali dell'Albo nazionale degli Autotrasportatori, appositamente integrati, a questo solo scopo, da un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa; in tal caso è riconosciuto ai predetti Comitati un compenso commisurato all'entità delle somme effettivamente recuperate, secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

2.2

CICOLANI, BIANCONI, PESSINA, FORTE

Al comma 2, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «anche tramite il supporto delle strutture del Comitato Centrale e dei Comitati Provinciali dell'Albo Nazionale degli autotrasportatori o da appositi organismi da questi nominati; riconoscendo per tale attività un compenso da definire in via amministrativa da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, commisurato all'entità del recupero».

2.3

CICOLANI, BIANCONI, PESSINA, FORTE

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «A tal fine» *con le seguenti :* «Al fine e con le modalità di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

2.4

BRUTTI

Al comma 2, dopo la parola «successione.», aggiungere il seguente periodo: «Sono comunque escluse dalla restituzione le imprese che abbiano provveduto alla cessazione definitiva dell'attività, oltre che alla cancellazione dall'albo degli autotrasportatori e, per la quota parte corrispondente, le imprese acquirenti di aziende che abbiano cessato l'attività a conseguenza di tale vendita. Sono altresì escluse, per la quota parte corrispondente, le imprese acquirenti rami di aziende che abbiano proseguito l'attività, rimanendo il pagamento a carico delle imprese cedenti».

2.5

CICOLANI, BIANCONI, PESSINA, FORTE

Al comma 4, sostituire la parola: «trenta» con la parola: «sessanta».

2.6

KOFLEK

Al comma 4, sostituire la parola: «trenta» con la parola: «novanta».

2.7

CICOLANI, BIANCONI, PESSINA, FORTE

Al comma 6, sostituire la parola: «quindici» con la parola: «sessanta».

2.8

KOFLEK

Al comma 6, sostituire le parole: «entro quindici» con le seguenti: «entro sessanta».

2.9

BRUTTI

Al comma 7, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le parole: «sessantasei mesi».

2.10

KOFLER

Al comma 7, sostituire la parola: «ventiquattro» con la parola: «quarantotto».

2.11

CICOLANI, BIANCONI, PESSINA, FORTE

Al comma 7, sostituire la parola «ventiquattro» con la parola «trentasei».

Art. 3.**3.1**

VERALDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - (*Recupero*). – 1. Decorso il termine per il pagamento il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone all'Autorità giudiziaria domanda di ingiunzione, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di rateizzazione, a fronte del mancato pagamento anche di una sola delle rate, il Ministero delle infrastrutture provvede, senza indugio, alla domanda di ingiunzione».

3.2

IL RELATORE

All'articolo 3, dopo le parole: «ai sensi» inserire le seguenti: «dell'articolo 18» indi, dopo le parole: «n. 689» aggiungere le seguenti: «e successive modificazioni».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 16 APRILE 2002

55^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

PICCIONI

indi del Presidente

RONCONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari, onorevole dottor Arcangelo Lobianco, accompagnato dall'avvocato Anna Maria Martuccelli, direttore generale.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione dell'approvvigionamento idrico con riferimento agli usi agricoli delle acque: audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari

Riprende l'indagine sospesa nella seduta del 19 febbraio scorso.

Il presidente LOBIANCO osserva preliminarmente che l'odierna audizione ricade in un momento in cui nel Paese il problema dell'approvvigionamento delle risorse idriche è particolarmente avvertito in relazione alla diffusa siccità che interessa gran parte del territorio nazionale e che determina uno scenario molto preoccupante sia per i bisogni civili delle popolazioni che per le esigenze del mondo produttivo ed in particolare dell'agricoltura.

Passando ad esaminare i profili climatici, con riferimento agli scenari più recenti, richiama gli ultimi qualificati dibattiti svoltisi sul tema in sede internazionale: dalla Conferenza mondiale sul clima svoltasi all'Aia nell'autunno 2000 al vertice delle Nazioni Unite a Shangai nel gennaio 2001, al Convegno internazionale di Roma presso l'Accademia dei Lincei nel maggio 2001, al Congresso internazionale sull'irrigazione svoltosi a

Milano nel settembre 2001, alla Giornata mondiale dell'acqua celebrata presso l'Accademia dei Lincei nel marzo 2002. I dati emersi e le proiezioni effettuate destano generale preoccupazione per i possibili scenari climatici: è stato infatti rilevato che l'atmosfera si va riscaldando molto più in fretta di quanto prima previsto, con un aumento dell'effetto serra. Dal dibattito in sede scientifica sul clima emerge poi che lo stato della ricerca scientifica non consente ancora determinazioni conclusive, anche se può ritenersi che si va delineando uno scenario caratterizzato dall'accentuarsi degli eventi estremi (avvicendamento di piogge a carattere alluvionale alle medie e ad alte latitudini e di prolungate siccità alle latitudini medio-basse).

Ricordato che il bacino del Mediterraneo è considerato un'area di tradizionale «povertà fondamentale» a causa della scarsità di precipitazioni atmosferiche costituente il tratto dominante del clima, osserva che in tale area la soluzione del problema idrico è considerata non solo condizione di prosperità ma anche di sicurezza e di pace. L'Italia è ormai ciclicamente afflitta da una diffusa siccità: l'andamento meteorico 1988-2001 ha segnato in tutto il Paese una contrazione delle precipitazioni, più acutamente avvertita nell'Italia meridionale e insulare. Gli andamenti delle precipitazioni medie annue fanno emergere fondamentali differenze tra il quarantennio 1950-1990 rispetto all'ultimo decennio; peraltro la flessione è molto accentuata nel Mezzogiorno, ma è anche molto sensibile al Nord.

Nel periodo 2001-2002 l'Italia è stata interessata da uno stato di siccità diffusa ed intensa, particolarmente accentuata nelle regioni meridionali (Puglia, Lucania, Sicilia e Sardegna), dove gli invasi sono a riempimento pluriennale e, dopo il susseguirsi di annate a scarsa precipitazione, hanno ormai esaurito le risorse. Forniti quindi dati analitici sulla situazione di approvvigionamento idrico esistente in tali regioni, precisa che in molte realtà, di fatto, sarà impossibile l'impianto di colture erbacee irrigue e che per le colture arboree in alcuni casi sarà possibile solo qualche irrigazione di soccorso, atta alla sopravvivenza delle colture ma non certamente ad assicurare alcun tipo di produzione. La situazione è tanto più grave in quanto si tratta del terzo anno consecutivo di carenza idrica e la poca acqua disponibile è riservata, quasi esclusivamente, all'uso potabile. Anche nelle aree del Centro-Nord del Paese, quest'anno si sono manifestati consistenti episodi siccitosi: la situazione è tuttora preoccupante, anche se in tali territori le consuete piogge primaverili potrebbero riuscire, in parte, ad attenuare le carenze idriche e, peraltro, il livello dei grandi fiumi e dei maggiori laghi desta preoccupazioni per il prosieguo della stagione irrigua.

Nel dare conto di un prospetto che illustra la situazione del riempimento degli invasi nel Mezzogiorno dal 1990 al 2002, sottolinea che la situazione climatica del Paese ha indotto il Governo e il Parlamento ad aderire nel 1997 alla Convenzione internazionale per la lotta alla desertificazione: la minaccia di desertificazione interessa ormai una decina di regioni italiane, almeno il 20 per cento del territorio nazionale e un terzo

della superficie terrestre. Anche nel testo della convenzione internazionale si pone in evidenza la necessità di prevedere la partecipazione effettiva degli utenti delle risorse e segnatamente dei coltivatori e nel contempo la elaborazione di programmi di irrigazione durevoli per le colture e l'allevamento.

Si sofferma sui problemi posti dalla situazione climatica per l'agricoltura, il cui sviluppo più di ogni altro settore economico è condizionato dalla disponibilità di acqua (uno dei fondamentali fattori di produzione con riguardo specifico ai livelli qualitativi della moderna agricoltura). Ricordato che l'Italia è uno dei paesi europei con più elevata aliquota SAU irrigata, osserva che più del 50 per cento del valore lordo della produzione agricola italiana dipende, sia pure in grado diverso, dall'irrigazione, mentre il restante 50 per cento si ottiene con le risorse idriche naturalmente derivanti dalle precipitazioni meteoriche. Le esportazioni agricole italiane, a loro volta, sono costituite per i due terzi del loro valore da prodotti ottenuti in territori irrigati. L'irrigazione per l'Italia è imposta dalle caratteristiche del territorio e dall'accennata variabilità del clima: l'Italia, per poter reggere la concorrenza dei *partner* europei, deve puntare su un'agricoltura intensiva e specializzata con prodotti di qualità, per i quali l'irrigazione è indispensabile a superare gli ostacoli del clima e per far fronte alla siccità, oltre che per garantire l'elasticità nelle produzioni e rispondere alle mutevoli esigenze dei mercati.

La siccità – prosegue l'oratore – compromette le produzioni ed incide sui raccolti (per esempio si sono registrate per alcune produzioni, come i pomodori in Puglia, cadute di raccolti che hanno sfiorato il 40 per cento). La fondamentale rilevanza dell'acqua per l'agricoltura ha quindi indotto il legislatore a considerare l'uso agricolo delle acque prioritario subito dopo l'uso per il consumo umano (articolo 38 della legge n. 36 del 1994).

Ricorda al riguardo l'importante messaggio del Presidente della Repubblica al Ministro delle politiche agricole e forestali in occasione della Giornata mondiale dell'acqua del 21 marzo 2002, relativo all'impegno delle istituzioni nella salvaguardia e nella valorizzazione del patrimonio ambientale ed agricolo.

Ritiene doveroso sottolineare che le critiche talvolta rivolte al settore agricolo in ordine ai consumi sono da considerare inesatte, qualora si tenga presente che rispetto ai 28 miliardi di metri cubi che nel 1985 si stimava fossero destinati all'agricoltura, l'aggiornamento degli stessi dati al 1989 stimava una diminuzione a 26 miliardi di metri cubi: tale dato si riduce a circa 21 miliardi di metri cubi malgrado le progressive, ma non ingenti estensioni dell'irrigazione nel Sud della Penisola e nelle Isole. La riduzione è dovuta all'inserimento di tecniche risparmiatrici (come i metodi di aspersione e di irrigazione a goccia) e a quei parziali ammodernamenti dei sistemi irrigui realizzati soprattutto nel Mezzogiorno (attraverso la conversione di parte dei canali a cielo aperto in reti tubate, che vanno senz'altro completati).

Nel ribadire che occorre un forte impegno volto ad un'utilizzazione più razionale e parsimoniosa delle acque in agricoltura, pone in evidenza

che il settore irriguo consortile è già orientato verso una politica di gestione delle acque che tenga conto del bisogno, fortemente avvertito, di contenimento dei consumi.

Entrando nel merito delle proposte, ritiene necessario un organico programma di azioni e di interventi mirati ai seguenti obiettivi: migliorare l'efficienza del sistema irriguo attraverso interventi di ammodernamento di tutte quelle opere, impianti e reti, che soffrono di obsolescenza, rendendo meno costosa la manutenzione e la gestione; completare le opere di accumulo, adduzione e distribuzione dell'acqua, previste da programmi in corso di attuazione o comunque approvati; attuare nuovi schemi idrici informati al criterio dell'uso plurimo delle acque e a quello di ricostituire un'equilibrata distribuzione dell'acqua tra i vari usi; realizzare le possibili interconnessioni tra opere di accumulo e di distribuzione interessanti più comprensori di irrigazione, realizzando nel Mezzogiorno i necessari trasferimenti di acque dalle regioni più ricche di risorse a quelle più povere; migliorare e rinnovare i sistemi di irrigazione esistenti; intervenire nella difesa del suolo con opere che interessano anche l'irrigazione; recuperare all'irrigazione acqua altrimenti destinata a perdersi; infine utilizzazione delle acque reflue.

Precisa quindi che un'indagine condotta dall'ANBI nel 1998 (attualmente in corso di aggiornamento) indica in circa 2.582 milioni di euro le necessità di adeguamenti per gli ammodernamenti degli impianti ed in circa 6.197 milioni di euro le necessità per opere nuove. In merito all'utilizzazione delle acque reflue sottolinea l'urgenza dell'approvazione del decreto per la riutilizzazione dei reflui (già previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 152 del 1999, ma non ancora emanato). Ribadisce poi che occorre dare tempestiva attuazione al «Programma nazionale irriguo» presentato recentemente dal Ministro delle politiche agricole e forestali alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Inoltre, nell'immediato, occorre – a suo avviso – l'approvazione di una norma di autorizzazione di spesa (quale quella già approvata dal Parlamento in sede di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica) che consenta di utilizzare i limiti di impegno già previsti nella legge finanziaria 2002, destinati alla realizzazione di interventi nel settore irriguo.

L'avvocato Anna Maria MARTUCCELLI precisa che il problema dell'irrigazione è rilevante non solo ai fini della garanzia di una produzione agricola di qualità, ma anche sotto il profilo ambientale. Rileva inoltre che l'articolo 27 della «legge Galli» affida ai consorzi la facoltà di utilizzare le acque secondo moduli improntati al principio dell'uso plurimo della risorsa idrica.

La direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 si incentra sul principio fondamentale della peculiare natura delle acque, considerate non tanto come un bene di tipo commerciale, quanto come una risorsa da preservare e da salvaguardare. L'uso agricolo appare perfettamente conciliabile con

la sopracitata necessità di salvaguardia delle risorse idriche, in quanto l'acqua utilizzata a fini irrigui è poi restituita al sistema idrico generale. La stessa natura pubblica di tutte le acque, configurata dalla «legge Galli» (che ha innovato i criteri previgenti sulla natura giuridica delle acque), è strettamente connessa all'esigenza di salvaguardare la risorsa idrica, in relazione alla quale l'uso deve essere compatibile con tale prioritaria necessità di tutela. Oggi l'intero quadro normativo di riferimento in materia di acque – prosegue l'oratore – appare incentrato sul principio della salvaguardia della risorsa idrica.

D'altra parte, l'agricoltura italiana, attese le peculiari condizioni climatiche presenti nel territorio nazionale, rivela un fabbisogno idrico consistente, necessario al fine di mantenere adeguati *standard* qualitativi, atti a garantire una competitività con le produzioni agricole proprie del nord Europa, realizzate in contesti climatici più favorevoli sotto il profilo della disponibilità di risorse idriche.

L'avvocato Martuccelli rileva quindi che la «legge Galli» attribuisce la gestione di impianti irrigui ai consorzi di bonifica, configurando questi ultimi secondo moduli organizzativi basati sull'«autogoverno», ossia sulla partecipazione dei privati non solo alla gestione, ma anche al finanziamento di tali enti. Tale modalità gestionale appare conforme al principio di sussidiarietà prospettato in ambito europeo e recepito altresì anche nell'ambito della Carta costituzionale a seguito della modifica del Titolo V, parte II della Costituzione. Talvolta gli organi di stampa tendono, a suo avviso, a confondere il profilo attinente alla gestione delle acque ad uso civile, basata su un modulo gestionale incentrato sul servizio idrico integrato, con il profilo inerente alla gestione delle acque per uso produttivo, affidato, per quel che concerne specificamente l'uso irriguo, ai consorzi di bonifica. Per questi ultimi era stato recepito il principio del «bacino idrografico di riferimento», prima che quest'ultimo fosse previsto espressamente dalla «legge Galli» anche in riferimento al servizio idrico integrato. Cita a titolo esemplificativo il caso della regione Emilia, nella quale i 35 consorzi di bonifica originari sono stati ridotti numericamente ad appena 15 consorzi, dimensionati sulla base del bacino idrografico di riferimento.

Anche l'unicità della fonte primaria di approvvigionamento per le risorse ad uso civile e le risorse ad uso irriguo, ravvisabile per taluni territori, non deve incidere sull'aspetto gestionale, che deve quindi restare disgiunto, in ossequio anche al principio di sussidiarietà.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore MALENTACCHI, il quale evidenzia preliminarmente che il processo di degrado ambientale conseguente al cosiddetto «effetto serra» ha comportato una riduzione della disponibilità di risorse idriche, con notevoli ripercussioni negative per il settore dell'agricoltura.

Sostiene che il riconoscimento della natura pubblica di tutte le acque è un principio irrinunciabile, prospettando altresì l'opportunità di effettuare non solo interventi di tipo infrastrutturale, preordinati alla realizza-

zione di nuovi impianti, ma anche interventi di tipo manutentivo, atti a migliorare la funzionalità della rete idrica esistente.

Esprime la propria contrarietà ad ogni processo di liberalizzazione dell'uso plurimo delle acque, precisando che tale processo di privatizzazione potrebbe ingenerare il conseguimento di ingiustificati profitti da parte di alcune società multinazionali.

Interviene il senatore RUVOLO, il quale nell'evidenziare preliminarmente i risvolti negativi per il settore agricolo derivanti dallo scarso tasso di piovosità sussistente in alcune zone della Sicilia, chiede agli auditi di esprimere la propria opinione circa l'idoneità del modulo organizzativo incentrato sul consorzio di bonifica, nel contesto climatico attualmente esistente, notevolmente mutato rispetto al passato.

Interviene il senatore PIATTI il quale, pur sostenendo che l'impianto normativo attualmente vigente in materia è nel complesso soddisfacente, chiede comunque agli auditi di segnalare l'eventuale opportunità di introdurre specifiche modifiche normative, a scopo migliorativo.

Chiede inoltre agli auditi di esprimere la propria valutazione in ordine ai profili problematici di tipo sia interpretativo che attuativo, conseguenti al processo di decentramento introdotto con la modifica del Titolo V, parte II della Carta costituzionale.

Interviene il senatore MURINEDDU, il quale chiede agli auditi di esprimere la propria opinione in ordine alla congruità delle normative attualmente esistenti, per quel che concerne il prelievo di acqua dalle falde, in riferimento ai territori adibiti a coltivazione, esterni rispetto agli ambiti territoriali propri dei consorzi di bonifica.

Interviene il senatore AGONI il quale, dopo avere preliminarmente sottolineato la particolare attenzione opportunamente dedicata dalla Commissione agricoltura alle tematiche attinenti all'uso agricolo delle acque, sottolinea le difficoltà sussistenti in tale settore, anche per i territori delle regioni del Nord, proponendo altresì di introdurre elementi di liberalizzazione, in relazione all'uso delle acque a fini irrigui.

Interviene il senatore VICINI, il quale sottolinea i profili problematici connessi alla eccessiva frammentazione di competenze sussistenti nell'ambito della gestione delle acque, prospettando l'opportunità di semplificare i moduli organizzativi attualmente esistenti.

Chiede poi agli auditi di esprimere la propria opinione in ordine alla possibilità di conciliare eventuali innovazioni finalizzate ad introdurre elementi di liberalizzazione nell'uso delle acque, prefigurate dal senatore Agoni, con l'esigenza di garantire, adeguatamente ed in via prioritaria, l'approvvigionamento idrico ad uso civile.

Interviene il senatore BONGIORNO, per chiedere agli auditi un chiarimento in ordine alle concrete modalità di partecipazione degli utenti alla gestione dei consorzi di bonifica.

Interviene l'onorevole LOBIANCO il quale, in riferimento al quesito formulato dal senatore Bongiorno, sottolinea che il consorzio ha una natura mista, in parte pubblica in parte privata, essendo posti a carico del settore pubblico gli oneri e le spese di tipo strutturale e a carico degli utenti privati gli oneri finanziari di tipo gestionale, con tutti i poteri amministrativi connessi al principio di «autogoverno», spettanti ai privati in riferimento alla gestione dei consorzi.

Evidenzia inoltre che a partire da quest'anno sono cessate le agevolazioni tariffarie previste in precedenza per i costi di utilizzo dell'energia elettrica per il sollevamento di acque, prospettando altresì l'opportunità di prorogare le sopracitate agevolazioni in considerazione della notevole consistenza di tali costi.

In relazione ai profili gestionali dell'attività espletata dai consorzi di bonifica, evidenzia che in numerose regioni è stata prevista la partecipazione di enti locali in fase di controllo sui risultati conseguiti dal consorzio, precisando di non ravvisare elementi di contrarietà rispetto a tale scelta organizzativa.

Prospetta altresì l'opportunità di emanare apposite norme legislative in grado di consentire a livello contabile l'utilizzabilità dei fondi stanziati nello scorso esercizio finanziario.

Ritiene altresì necessaria l'emanazione di appositi regolamenti atti a disciplinare in maniera più dettagliata l'uso plurimo delle acque, ritenendo altresì utile incrementare l'utilizzo delle acque reflue, specie in determinati territori per i quali il trasferimento di risorse idriche da zone limitrofe risulta particolarmente problematico per motivi di tipo geografico.

Interviene quindi l'avvocato Anna Maria MARTUCCELLI, la quale sottolinea preliminarmente l'esigenza di introdurre norme di coordinamento, in riferimento ai vari stadi della programmazione previsti dalla legge vigente sull'utilizzo delle risorse idriche.

In relazione al quesito posto dal senatore Ruvolo, evidenzia che i consorzi di bonifica costituiscono lo strumento più idoneo per quel che concerne la gestione delle acque ad uso irriguo, precisando altresì che l'introduzione della sopracitata disciplina di coordinamento in riferimento ai profili connessi alla programmazione, contribuirà ad accrescere ulteriormente i risultati conseguiti da tali enti.

Per quel che concerne la richiesta di chiarimenti formulata dal senatore Bongiorno, sottolinea che la partecipazione degli utenti alla gestione dei consorzi è resa effettiva dalle modalità di elezione degli organi direttivi configurate dalla vigente normativa, ed è altresì proporzionale al contributo finanziario conferito dagli stessi utenti all'organismo in questione.

In riferimento al quesito prospettato dal senatore Murineddu, evidenzia che le norme, che tutelano le falde acquifere rispetto alle esigenze di

approvvigionamento proprie dei territori coltivati esterni rispetto agli ambiti territoriali dei consorzi di bonifica, si rivelano idonee, anche se occorrerebbe un controllo puntuale in ordine al rispetto da parte dei destinatari delle prescrizioni da esse contemplate.

In relazione ai profili problematici evidenziati dal senatore Vicini, esprime la propria contrarietà rispetto ad una eventuale ipotesi di unificazione della gestione delle acque, prospettando in particolare l'opportunità che la gestione delle risorse idriche ad uso civile resti separata rispetto alla gestione delle acque ad uso irriguo, essendo totalmente diverse le esigenze e le peculiari situazioni connessi a tali due diversi ambiti.

In relazione al quesito formulato dal senatore Piatti, ribadisce l'opportunità di introdurre norme di coordinamento, soprattutto a livello di pianificazione dell'uso delle acque. Fornisce inoltre chiarimenti in ordine al nuovo riparto di competenze in materia di acque pubbliche, desumibile a seguito della riforma del Titolo V, parte II della Costituzione.

Interviene il presidente RONCONI, ringraziando gli auditi per l'apporto cognitivo fornito alla Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 16 APRILE 2002

58^a Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Valducci.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1149) Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente PONTONE, accogliendo le richieste formulate da alcuni Senatori, propone di rinviare l'inizio della discussione sul disegno di legge in titolo alla seduta già convocata per domani alle ore 15,30. Propone, altresì, di rinviare il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 8 maggio alle ore 12.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1271) Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore IERVOLINO illustra il disegno di legge n. 1271, già approvato dalla Camera dei deputati e all'esame in sede referente della Commissione affari costituzionali. Il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento, contiene disposizioni su diversi aspetti di attività delle pubbliche ammini-

strazioni, sia relativamente al personale sia con riferimento a settori particolari come gli affari esteri, l'innovazione, la difesa e le comunicazioni.

Interessano la competenza della Commissione industria gli articoli contenuti al Capo III del disegno di legge, concernenti la ricerca industriale, l'articolo 29 relativo alla produzione degli emoderivati e l'articolo 34, che riguarda le attribuzioni amministrative in materia di acque minerali e termali.

Per quanto riguarda le modifiche proposte in materia di ricerca industriale, occorre precisare che l'articolo 12 introduce alcune correzioni al decreto legislativo n. 297 del 1999. Esse sono finalizzate ad ampliare le attività finanziabili attraverso il fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR). In effetti, con l'articolo 5 del decreto legislativo n. 297 è stato istituito il FAR e soppresso il precedente fondo rotativo al fine di demandare alla gestione diretta del Ministero dell'università la gestione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca scientifica e tecnologica. In particolare, sono confluiti nel FAR gli stanziamenti per la cosiddetta ricerca applicata. L'attuazione di tale riforma, che ha tra l'altro distinto il fondo in una sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale e in una per quelli localizzati nelle aree depresse, ha determinato taluni problemi di continuità nelle procedure amministrative, che occorre affrontare per evitare il rischio di prolungamento dei tempi e di inefficacia delle incentivazioni. Per questo, l'articolo 12 prevede di conservare validità alla definizione di contratti di ricerca già in essere. Si precisa poi che le modifiche riguardano le attività (promosse da soggetti industriali) che si svolgono in ambito nazionale o nell'ambito dell'Unione europea e i contratti che le imprese affidano a università, enti di ricerca, Enea e Asi. L'articolo 13, peraltro, al comma 2, estende la possibilità, anche all'Enea e all'Asi di ottenere anticipazioni sui fondi erogati dal Ministero degli affari esteri per la realizzazione di progetti per la cooperazione allo sviluppo. L'articolo 15, infine, autorizza il Ministro dell'università a riservare ogni anno una quota del FAR per gli oneri derivanti da progetti presentati con riferimento alla legge n. 46 del 1982 sull'innovazione tecnologica. L'obiettivo è quello di consentire la piena attuazione dei diversi strumenti tuttora vigenti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica.

Per quanto di competenza della Commissione industria è opportuno osservare che la realizzazione di una efficace politica di sostegno all'attività di ricerca e di innovazione delle imprese richiede la predisposizione di mezzi agevolativi facilmente fruibili e su cui siano possibili forme di controllo sui risultati raggiunti. Da questo punto di vista, il parere sulle modifiche introdotte dal disegno di legge in esame è favorevole, proprio in ragione delle finalità di chiarificazione della fase transitoria delle riforme introdotte e di estensione della loro utilizzabilità. Sembra opportuno, peraltro, sollecitare un'attenzione particolare al coordinamento tra gli strumenti previsti per la ricerca applicata e quelli, di competenza del Ministero delle attività produttive, sull'innovazione tecnologica (FIT). Ciò anche con riferimento alla delega contenuta all'articolo 5 del disegno di legge n. 776 recentemente approvato dal Senato.

Sull'articolo 29, concernente la produzione di emoderivati, occorre precisare che esso introduce nuovi requisiti per le aziende che operano nel settore. In particolare viene indicato che il ciclo completo di produzione deve essere svolto nel territorio dell'Unione europea e che il plasma utilizzato deve essere certificato dalle autorità competenti di uno dei paesi dell'Unione europea. Tali requisiti sono in parte coincidenti con quelli già definiti dalla legislazione vigente. Sarebbe quindi opportuno esplicitare gli effetti abrogativi eventualmente prodotti dall'articolo in esame.

L'articolo 34, infine, modifica il decreto legislativo n. 300 (riforma dei Ministeri), sopprimendo, all'articolo 27, dall'elenco dei settori di competenza del Ministero delle attività produttive quello delle acque minerali e termali. La disposizione abrogativa non prevede, peraltro, un nuovo centro di imputazione delle competenze attualmente attribuite al Ministero medesimo. Occorre ricordare, in proposito, che la legge n. 323 del 2000, sul riordino del sistema termale, prevede, tra l'altro, l'adozione di provvedimenti di incentivazione e sostegno per la qualificazione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e l'intervento dell'Enit per l'inserimento del settore termale nei programmi di promozione del turismo all'estero. La legge ha anche istituito il marchio di qualità termale concesso su proposta delle Regioni e finalizzato a garantire un livello standard di qualità.

È evidente che con la riforma del Titolo V della Costituzione si pone il problema di stabilire la compatibilità alle nuove disposizioni della legislazione vigente in materia termale. Va considerato, al riguardo, che vi sono implicazioni dirette sulla disciplina termale delle materie relative alla tutela dell'ambiente, al governo del territorio, alla tutela della salute e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Si tratta di ambiti di competenza riservati alla competenza esclusiva o concorrente dello Stato. È necessario, inoltre, tener conto delle implicazioni derivanti sul settore, dal punto di vista delle aziende che vi operano e degli effetti sul settore commerciale, delle decisioni che saranno assunte con riferimento alle competenze in materia di turismo, che rientrano nelle attribuzioni delle Regioni, ma su cui sono in corso approfondimenti per ciò che concerne le possibili forme di coordinamento e di definizione di opportune linee guida. In tale contesto, non appare convincente la scelta di modificare esclusivamente le competenze all'interno delle amministrazioni centrali, sopprimendo il settore delle acque minerali e termali dall'elenco delle funzioni attribuite al Ministero delle attività produttive. Si propone, pertanto, un'attenta riflessione sul contenuto dell'articolo 34 finalizzata a valutare l'opportunità di sopprimere la disposizione in attesa di una riflessione complessiva sulla disciplina del settore termale.

Si propone, conseguentemente, di formulare parere favorevole con le osservazioni segnalate.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PONTONE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta per esaminare il disegno di legge n. 1182-B.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE ANTIMERIDIANE DI MERCOLEDÌ 17 APRILE E GIOVEDÌ 18 APRILE

Il presidente PONTONE avverte che le sedute già convocate per mercoledì 17 aprile alle ore 8,30 e giovedì 18 aprile alle ore 9 non avranno luogo.

La seduta termina alle ore 16,15.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 16 APRILE 2002

69^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro

(357) STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici

(629) RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici

(869) MONTAGNINO ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici»

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta dell'11 aprile 2002.

In apertura di seduta, il senatore TREU prospetta l'eventualità di non proseguire la votazione sugli emendamenti al disegno di legge n. 848 nella seduta odierna, in considerazione della concomitanza con lo sciopero generale proclamato dalle confederazione sindacali CGIL, CISL e UIL. Una sospensione dei lavori in tale occasione costituirebbe infatti un segnale concretamente e positivamente volto ad incoraggiare la ripresa del dialogo sociale.

Il PRESIDENTE fa presente al senatore Treu di avere già affrontato la questione, nella precedente seduta, rispondendo ad una analogha sollecitazione rivoltagli dal senatore Tommaso Sodano. In tale occasione, egli aveva ricordato che non vi sono motivi per non attenersi anche oggi al

normale calendario dei lavori, già stabilito sia per le Commissioni sia per l'Assemblea del Senato. D'altra parte, occorre anche tenere presente che le votazioni sono proseguite fino a questo momento con ritmi tali da non prefigurare alcuna decisione che sia suscettibile di condizionare un'eventuale ripresa del confronto tra le parti sociali.

Il senatore VIVIANI ritiene che la ventilata ed auspicata ripresa delle trattative dopo lo svolgimento dello sciopero generale dovrebbe essere assecondata da un comportamento conseguente della Commissione che, per la giornata odierna, darebbe un apprezzabile segnale di prudenza astenendosi dal proseguire nei suoi lavori.

Il senatore VANZO osserva che per la giornata odierna non vi sono elementi di novità tali da giustificare l'accoglimento della richiesta di sospensione dei lavori, peraltro avanzata in modo reiterato da parte dei Gruppi politici dell'opposizione. Propone pertanto di procedere nelle votazioni.

Il senatore DEMASI condivide l'opinione testé espressa dal senatore Vanzo, osservando che la prosecuzione dell'esame costituisce l'unico segnale serio e concreto di attenzione nei confronti delle problematiche del mondo del lavoro da parte del Parlamento.

Anche il senatore MORRA si pronuncia a favore della prosecuzione dell'esame del disegno di legge n. 848, che, peraltro, non pregiudica in alcun modo l'effettuazione di una verifica dell'effettiva possibilità di riprendere il dialogo sociale dopo lo sciopero generale di oggi.

Rispondendo ad una richiesta del senatore Tommaso SODANO, interessato a conoscere la posizione del Governo sulla richiesta di sospendere i lavori della Commissione per la seduta odierna, il sottosegretario SACCONI fa presente che, al momento, in assenza di elementi nuovi sull'orientamento delle parti sociali rispetto a quanto già è stato verificato precedentemente alla proclamazione dello sciopero generale, la ripresa delle trattative è tanto auspicata dal Governo quanto incerta, e pertanto non si ravvisano elementi tali da far ritenere utile il rinvio a domani della prosecuzione delle votazioni sul disegno di legge n. 848.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto dell'orientamento della maggioranza della Commissione, favorevole a proseguire l'esame del disegno di legge n. 848, osserva che il calendario dei lavori del Senato prevede, dalla prossima settimana, una sospensione dell'attività parlamentare che consentirà a tutte le forze politiche di approfondire la riflessione sui contenuti dei provvedimenti all'esame.

Avverte quindi che si proseguirà nella votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 848, a partire dall'emendamento 1.232.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore BATTAFARANO, l'emendamento 1.232 è respinto.

Il senatore RIPAMONTI raccomanda quindi l'accoglimento dell'emendamento 1.144, inteso in particolare ad assicurare il mantenimento del vincolo dell'esclusività dell'oggetto sociale per le agenzie private di mediazione fra domanda ed offerta di lavoro.

Posto ai voti, l'emendamento 1.144 è respinto, ed è altresì respinto l'emendamento 1.47.

Il senatore RIPAMONTI annuncia quindi il voto favorevole all'emendamento 1.142, volto ad assicurare condizioni di effettiva parità nella competizione di mercato tra gli operatori privati nel settore del collocamento.

Il senatore Tommaso SODANO raccomanda quindi l'accoglimento dell'emendamento 1.243, identico all'emendamento 1.142.

Gli emendamenti 1.142 e 1.243, posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto, sono quindi respinti.

Il senatore RIPAMONTI annuncia quindi il voto favorevole all'emendamento 1.143, con il quale si vuole dettare un principio di delega più puntuale relativamente alla vigilanza sulle imprese private operanti nel settore della mediazione tra domanda e offerta di lavoro.

Il senatore Tommaso SODANO aggiunge la sua firma all'emendamento 1.143, a favore del quale voterà.

L'emendamento 1.143, posto ai voti, è quindi respinto.

Il sottosegretario SACCONI osserva che l'emendamento 1.106, ove accolto, impedirebbe ai sindacati e agli enti bilaterali di svolgere funzioni di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, il che è l'esatto opposto di quanto il Governo si propone di realizzare con i principi di delega all'esame.

Il senatore RIPAMONTI, nel raccomandare l'accoglimento dell'emendamento 1.106, ribadisce quanto già espresso in altre sedi, circa la sua contrarietà all'impostazione del Governo, tendente a stabilire in via legislativa il principio della riduzione del lavoro alla dimensione di una merce, come le altre liberamente scambiabile sul mercato.

L'emendamento 1.106, posto ai voti, è quindi respinto.

Il senatore RIPAMONTI, nell'auspicare l'accoglimento dell'emendamento 1.145, soppressivo della lettera g) del comma 2, osserva che l'at-

tuazione dei principi di delega ivi contenuti darebbe luogo ad un mercato dell'intermediazione del lavoro del tutto privo di regole. Il riferimento alle associazioni non riconosciute e agli enti bilaterali, inoltre, è destinato a entrare in conflitto con i compiti di rappresentanza e di autotutela istituzionalmente propri del sindacato, e a favorire il proliferare di organizzazioni sindacali di tipo corporativo e di dubbia rappresentatività.

Anche il senatore Tommaso SODANO auspica l'accoglimento dell'emendamento 1.244, soppressivo, come il precedente, della lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, la cui attuazione, a suo avviso, produrrebbe effetti devastanti sul mercato del lavoro.

Il senatore DI SIENA aggiunge la sua firma agli emendamenti in discussione, a favore dei quali voterà, poiché è contrario all'attribuzione di compiti diretti di gestione del collocamento alle organizzazioni sindacali. Su questo tema, il rappresentante del Governo ha frequentemente evidenziato, non senza soddisfazione, l'esistenza di opinioni differenti tra le varie organizzazioni sindacali. La questione è in effetti storicamente molto controversa, ma non vi è dubbio che il divieto di svolgere attività di collocamento ha consentito ai sindacati italiani di sfuggire ad ogni logica corporativa e di assumere la dimensione confederale che li ha condotti a produrre eventi come lo sciopero generale odierno, che dimostra il ruolo essenziale svolto dalle organizzazioni dei lavoratori nello sviluppo del sistema democratico. Peraltro, proprio sulle materie in cui non vi è accordo tra le organizzazioni sindacali sarebbe stato opportuno un atteggiamento di maggiore prudenza da parte del Governo che, invece, insiste sul dissenso proprio perché persegue apertamente e impropriamente l'obiettivo di dividere il movimento sindacale.

Il sottosegretario SACCONI osserva che il frequente riferimento alle posizioni sindacali da parte dei Gruppi politici dell'opposizione lo ha indotto più volte a segnalare l'esistenza di differenziazioni su alcune materie. Per quel che riguarda il tema in discussione, il Governo auspica che si affermi un modello di relazioni industriali di tipo concertativo e cooperativo, che include anche la possibilità di una gestione di servizi al mercato del lavoro da parte delle associazioni di rappresentanza sociale, separatamente o congiuntamente attraverso enti bilaterali. La storia pregressa del collocamento in Italia è talmente negativa da far ritenere quanto meno meritevole di attenzione l'ipotesi di una presenza attiva delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori nella gestione diretta di servizi all'impiego: tale presenza, infatti, rappresenta un elemento costitutivo del sistema di relazioni industriali delineato dal Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, gli emendamenti 1.145 e 1.244 sono quindi respinti.

Nel raccomandare l'accoglimento dell'emendamento 1.234, il senatore MONTAGNINO osserva che il convenzionamento fra intermediari privati da un lato ed associazioni sindacali ed enti bilaterali dall'altro, introduce un elemento di prudenza e di equilibrio, che non scardina la norma proposta dal Governo, ma la integra rendendola più chiara e più trasparente.

Il sottosegretario SACCONI fa presente che il testo della lettera g) proposto dal Governo è un risultato del dialogo sociale, poiché recepisce le tesi di alcuni dei soggetti presenti al tavolo delle trattative, volte a non limitare le possibilità di azione delle organizzazioni sociali nel campo del collocamento.

Posto ai voti, l'emendamento 1.234 è quindi respinto.

Il senatore DI SIENA fa presente che l'accoglimento dell'emendamento 1.209 potrebbe attenuare gli effetti negativi della disposizione proposta dal Governo, attraverso l'introduzione di un criterio di selezione della platea degli operatori privati del settore del collocamento idoneo a garantire l'efficienza e la trasparenza del sistema.

Posto ai voti, l'emendamento 1.209 è respinto. Posti separatamente ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 1.48, 1.49, 1.50 e 1.146, dopo che su quest'ultimo ha annunciato il voto favorevole il senatore RIPAMONTI.

Il senatore MONTAGNINO esprime quindi l'auspicio che venga accolto l'emendamento 1.235, che si propone finalità analoghe a quelle già indicate in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.234.

Posto ai voti, l'emendamento 1.235 è respinto ed è altresì respinto l'emendamento 1.53, dopo che il senatore RIPAMONTI, nel dichiarare il suo voto favorevole, ha auspicato, per il prosieguo della discussione, una più esauriente motivazione dei pareri espressi dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Annunciano quindi il voto favorevole all'emendamento 1.211 il senatore DI SIENA e i senatori RIPAMONTI e Tommaso SODANO, che sottoscrivono tale emendamento.

Annuncia invece la sua astensione il senatore MONTAGNINO.

L'emendamento 1.211 è quindi respinto, ed è altresì respinto l'emendamento 1.51.

Il sottosegretario SACCONI fa presente che il parere favorevole a suo tempo espresso da lui e dal relatore sull'emendamento 1.80 si propo-

neva di risolvere una questione semantica che aveva creato non pochi equivoci, evidenziati nel corso della discussione generale. Rispondendo quindi ad un quesito del senatore RIPAMONTI, circa gli orientamenti dell'Esecutivo sulla disciplina delle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro, ribadisce quanto già sostenuto, sempre nel corso della discussione generale, circa l'esclusione di un intervento legislativo volto a regolare tale materia. Quest'ultima, ad avviso del Governo, deve trovare la sua disciplina nel mutuo riconoscimento delle parti sociali, in coerenza con la visione del sistema delle relazioni industriali delineata nel Libro Bianco, che tende ad evitare ogni controllo di tipo pubblicistico negli ambiti la cui regolazione è rimessa alla libera determinazione delle parti.

L'emendamento 1.80 viene quindi accolto, dopo dichiarazione di voto favorevole dei senatori BATTAFARANO, MONTAGNINO e RIPAMONTI.

Il PRESIDENTE avverte che a seguito dell'accoglimento dell'emendamento 1.80 si dovrà procedere in sede di coordinamento del testo a modificare conseguentemente la parte finale della lettera g) del comma 2 dell'articolo 1. Sempre per effetto dell'accoglimento dell'emendamento 1.80 sono assorbiti o preclusi gli emendamenti 1.210, 1.148, 1.245, 1.156 e 1.216. Dichiarata invece decaduto per l'assenza del proponente l'emendamento 1.85.

Il senatore RIPAMONTI raccomanda quindi l'accoglimento dell'emendamento 1.147, inteso, come il successivo emendamento 1.52, ad evitare una implicita legittimazione di sindacati di comodo e di incerta rappresentatività.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.147 e 1.52 sono respinti.

Il senatore RIPAMONTI annuncia quindi che voterà a favore dell'emendamento 1.149 che, ripristinando un vincolo di capitalizzazione per gli intermediari privati, tende a ripristinare garanzie di serietà e correttezza poste in dubbio dalla disposizione che elimina per tali soggetti il vincolo dell'esclusività dell'oggetto sociale.

Il senatore Tommaso SODANO raccomanda quindi l'accoglimento dell'emendamento 1.246, di contenuto identico al precedente, sottolineandone il fine di assicurare maggiori garanzie ai lavoratori.

Il senatore DI SIENA dichiara che voterà a favore di entrambi gli emendamenti, da lui sottoscritti.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono quindi respinti gli emendamenti 1.149 e 1.246.

Il senatore BATTAFARANO sottolinea che l'emendamento 1.212, del quale auspica l'accoglimento, introduce nel testo originario un elemento di chiarezza che non contrasta con l'impostazione del Governo.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore RIPAMONTI, l'emendamento 1.212, posto ai voti, è respinto.

Il senatore DI SIENA auspica che il Governo prenda in considerazione l'emendamento 1.213, che integra la lettera g) del comma 2 con l'introduzione di una precisa garanzia a favore dei lavoratori.

Il senatore MONTAGNINO, dopo avere ricordato che nella passata legislatura la Commissione si esprime negativamente su un disegno di legge di iniziativa del senatore Lauro che poneva a carico dei lavoratori il pagamento dei servizi di intermediazione, osserva che l'accoglimento dell'emendamento 1.213 consentirebbe di fugare ogni dubbio in merito.

Il sottosegretario SACCONI propone di accantonare l'emendamento, sul quale potrebbe mutare l'avviso negativo, già in precedenza espresso, ove esso venisse riformulato, nel senso di affiancare al condivisibile principio dell'assenza di oneri a carico dei lavoratori, già prescritto dalle convenzioni internazionali alle quali l'Italia aderisce, la previsione, anch'essa contenuta nelle predette convenzioni, di eccezioni riferite soprattutto alle qualifiche professionali medio-alte.

Si conviene quindi di accantonare la trattazione dell'emendamento 1.213, ai fini di una sua riformulazione.

Il senatore VANZO ritira quindi l'emendamento 1.84, mentre sono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti, gli emendamenti 1.77 e 1.91.

Il senatore Tommaso SODANO annuncia quindi il suo voto favorevole all'emendamento 1.247, richiamandosi alle motivazioni già espresse nel corso del dibattito circa l'opportunità di evitare che i sindacati siano coinvolti direttamente nella gestione del collocamento.

Il senatore RIPAMONTI sottoscrive tale emendamento, a favore del quale voterà.

Posto ai voti, l'emendamento 1.247 è respinto.

Il senatore RIPAMONTI interviene quindi per dichiarazioni di voto favorevole sull'emendamento 1.135.

Il senatore Tommaso SODANO dichiara di sottoscrivere l'emendamento, annunciando su di esso il voto favorevole.

Il sottosegretario SACCONI segnala che l'emendamento 1.135 interviene su materie che rientrano nella competenza legislativa concorrente delle regioni.

Posto ai voti l'emendamento 1.135 è respinto ed è altresì respinto, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore RIPAMONTI, l'emendamento 1.136.

Nell'annunciare il suo voto favorevole agli emendamenti soppressivi della lettera *h*) del comma 2 il senatore BATTAFARANO esprime forte perplessità sulla formulazione adottata dal Governo, soprattutto per il rischio che tutta la manodopera di un'azienda possa essere somministrata da un soggetto terzo, con la conseguente spersonalizzazione del rapporto tra le unità produttive ed i soggetti che vi operano.

Anche il senatore TREU annuncia che voterà a favore degli emendamenti soppressivi della lettera *h*), ricordando che con il successivo emendamento 1.215 viene prospettata una diversa formulazione, più convincente, dello stesso principio di delega.

Il senatore RIPAMONTI, nel raccomandare l'accoglimento dell'emendamento 1.150, osserva che le disposizioni del Governo, oltre ad accreditare un principio inaccettabile di mercificazione del lavoro, introducono la poco apprezzabile professione del commerciante di lavoro altrui.

Dopo che il senatore Tommaso SODANO ha dichiarato che voterà a favore dell'emendamento 1.248, gli emendamenti 1.150, 1.248 e 1.214, posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono respinti.

Il senatore BATTAFARANO annuncia quindi che voterà a favore dell'emendamento 1.215 che propone una riformulazione della lettera *h*) volta ad integrare la legge n. 196 del 1997. Segnala in particolare il punto 7, che rinvia ai contratti collettivi nazionali di categoria l'individuazione di limiti percentuali massimi di lavoratori oggetto di somministrazione rispetto ai dipendenti dell'impresa utilizzatrice. In tal modo, si pone un limite all'impiego di manodopera oggetto di somministrazione, necessario per impedire l'eventualità, sopra già richiamata, che vi possano essere imprese senza propri dipendenti. Una tale spersonalizzazione del rapporto di lavoro, tra l'altro, renderebbe impraticabile anche la realizzazione di specifici progetti caldeggiati da alcuni gruppi politici di maggioranza. Si riferisce, in particolare, alle proposte di partecipazione dei dipendenti al capitale azionario delle imprese, che, ovviamente, non potrebbero essere realizzate in un contesto di impiego esclusivo di manodopera fornita da altre aziende.

Con riferimento a tale ultima osservazione, il relatore TOFANI osserva che, sulla somministrazione di manodopera, il senatore Battafarano è partito da una ipotesi per costruire una tesi tutta da dimostrare. Anche con riferimento alle proposte di azionariato dei dipendenti, egli fa presente che la sua parte politica mira a promuovere la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende in una prospettiva non conflittuale, come è previsto dalla Costituzione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.215 è respinto.

E' altresì respinto, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore RIPAMONTI, l'emendamento 1.152.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore Tommaso SODANO, è respinto l'emendamento 1.249.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 1.151 e 1.179, dopo che su ciascuno di essi il senatore RIPAMONTI ha dichiarato il voto favorevole.

Il senatore RIPAMONTI auspica quindi la soppressione del numero 1 della lettera *h*), prevista dall'emendamento 1.153, al quale aggiunge la sua firma, annunciando il voto favorevole, il senatore Tommaso SODANO.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 1.153, 1.55 e 1.54.

Il senatore RIPAMONTI auspica quindi la soppressione del numero 2 della lettera *h*), proposta con l'emendamento 1.154, che intende eliminare una formulazione eccessivamente generica circa le possibilità di ricorso alla somministrazione di manodopera.

A favore di tale emendamento si pronuncia anche il senatore Tommaso SODANO, che aggiunge la sua firma.

Dopo una dichiarazione di astensione del senatore MONTAGNINO, il quale ritiene che le questioni affrontate nella disposizione in discussione potrebbero essere rimesse alla autonoma determinazione delle parti sociali, l'emendamento 1.154, posto ai voti, è respinto.

Il senatore VIVIANI dichiara il suo voto favorevole all'emendamento 1.217, osservando che la previsione della possibilità di somministrare manodopera anche a tempo indeterminato è destinata a dare luogo ad un esteso contenzioso, e risponde esclusivamente a una finalità di riduzione del costo del lavoro, che sottovaluta quell'elemento di flessibilità, essenziale per le imprese, che è costituito dalla temporaneità di alcuni rapporti di lavoro.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono quindi respinti gli emendamenti 1.217 e 1.56.

Dopo che il senatore DEMASI ha ritirato l'emendamento 1.197, sono respinti gli emendamenti 1.59, 1.58, 1.57, 1.61, 1.60 e 1.155, posti separatamente ai voti.

Stante l'assenza del proponente è dichiarato decaduto l'emendamento 1.89.

Sull'emendamento 1.157 dichiarano il voto favorevole il senatore RIPAMONTI e il senatore MONTAGNINO che aggiunge la sua firma.

Il senatore Tommaso SODANO raccomanda quindi l'accoglimento dell'emendamento 1.250, identico al precedente, e teso a garantire la tutela dei lavoratori oggetto di somministrazione, anche per quel che riguarda il caso di allontanamento illegittimo.

Posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto, gli emendamenti 1.157 e 1.250 sono quindi respinti.

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 848**Art. 1.****1.232**

MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, DATO

Al comma 2, sostituire la lettera f) come segue:

«f) Eliminazione degli effetti organizzativi, logistici e professionali del vincolo dell'oggetto sociale esclusivo per le imprese di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e per i soggetti di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre n.469, e successive modificazioni, garantendo la reciprocità di condizioni tra i soggetti citati e l'alleggerimento dei requisiti finanziari, organizzativi, professionali, di autorizzazione oltreché un periodo transitorio di graduale adeguamento per le società già autorizzate.».

1.144

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) garantire, in base a quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, che lo svolgimento delle attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro avvenga da parte di idonee strutture che abbiano come oggetto sociale esclusivo la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo;».

1.47

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2 lettera i) sopprimere le parole «garantendo un periodo transitorio di graduale adeguamento per le società già autorizzate».

1.142

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, alla lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «con previsione del divieto assoluto di concorrenza sleale nei confronti di operatori del collocamento che non offrano anche prestazioni temporanee e conseguente discriminazione dei lavoratori non inclusi in tali liste, dovendo quindi distinguersi rigidamente le sedi, il personale e i sistemi informatici a seconda che l'utenza ricerchi personale da assumere o invece voglia accendere un rapporto commerciale di fornitura di lavoro interinale ritenendo quindi vietato ogni sviamento dalla prima alla seconda offerta;».

1.243

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

All'articolo 1, comma 2, lettera f), aggiungere infine: «con previsione del divieto assoluto di concorrenza sleale nei confronti di operatori del collocamento che non offrano anche prestazioni temporanee e conseguente discriminazione dei lavoratori non inclusi in tali liste, dovendo quindi distinguersi rigidamente le sedi, il personale e i sistemi informatici a seconda che l'utenza ricerchi personale da assumere o invece voglia accendere un rapporto commerciale di fornitura di lavoro interinale dovendosi ritenere vietato ogni sviamento dalla prima alla seconda offerta».

1.143

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, SODANO Tommaso

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) previsione di nuove e più precise forme di vigilanza sulle imprese operanti nella mediazione tra domanda e offerta di lavoro in re-

lazione ai servizi autorizzati al fine di impedire forme di speculazione parassitaria sul lavoro altrui;».

1.106

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«f-bis.) conferma del principio in base al quale l'attività di intermediazione è volta a favorire l'incontro tra offerta e domanda di lavoro, è liberamente svolta purché in forma di impresa individuale o societaria. Nell'esercizio di essa non possono essere né assunti né imposti, sotto pena di nullità, vincoli di esclusiva di qualsiasi tipo e sotto qualsiasi forma;».

1.145

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

1.244

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

1.234

MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, DATO

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento per gli intermediari privati, differenziato in funzione del tipo di attività svolta, comprensivo delle ipotesi di trasferimento della autorizzazione, con particolare possibilità di convenzionamento tra intermediarie ed associazioni sindacali comparativamente rappresentative a livello nazionale ed enti o organismi bilaterali costituiti da associazioni dei datori

di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente rappresentative a livello nazionale».

1.209

DI SIENA, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, TREU, DATO

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «intermediari privati» inserire le seguenti: «, che abbiano adeguati requisiti giuridici e finanziari».

1.48

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «differenziato in funzione del tipo di attività svolta».

1.49

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «comprensivo delle ipotesi di trasferimento della autorizzazione e».

1.50

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «e modulato in relazione alla natura giuridica dell'intermediario».

1.146

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: «con particolare riferimento» fino alla fine della lettera.

1.235

MONTAGNINO, TREU, BATTAFARANO, RIPAMONTI, DATO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «con particolare riferimento», aggiungere le seguenti: «alla possibilità di convenzionamento tra intermediari ed associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale ovvero con riferimento».

1.53

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «alle associazioni non riconosciute ovvero».

1.211

DI SIENA, GRUOSSO, BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, RIPAMONTI, SODANO Tommaso

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: «ovvero a enti o organismi bilaterali», sino alla fine della lettera.

1.51

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: «o organismi bilaterali», fino alla fine del periodo.

1.80

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Sostituire alla lettera g), del comma 2 dell'articolo 1 e ovunque ricorra nel testo del disegno di legge delega le parole: «comparativamente rappresentative», con le altre: «comparativamente più rappresentative».

1.85

GHIRILLI

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «comparativamente rappresentative», con le seguenti: «maggiormente rappresentative».

1.210

BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA, TREU, PAGLIARULO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DATO, PIZZINATO, SALVI

Al comma 2, lettera g), dopo la parola: «comparativamente», inserire la seguente: «più».

1.148

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), dopo la parola: «comparativamente», aggiungere la seguente: «più».

1.245

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 2, lettera g), e ovunque ricorra nel testo, sostituire le parole: «comparativamente rappresentative», con la seguente: «rappresentative».

1.147

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), in fine, eliminare le parole: «o territoriale».

1.52

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «o territoriale», con le seguenti: «o regionali».

1.149

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN, DI SIENA

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «detti intermediari, indipendentemente dalla loro natura giuridica, dovranno avere almeno due miliardi di lire capitale versato o una pari somma a copertura dei costi di esercizio d'impresa assicurata mediante fideiussione bancaria o assicurativa;».

1.246

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, DI SIENA

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «detti intermediari, indipendentemente dalla loro natura giuridica, dovranno avere almeno due miliardi di capitale versato o una pari somma a copertura dei costi di esercizio d'impresa assicurata mediante fideiussione bancaria o assicurativa;».

1.212

BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, TREU, DATO, DI SIENA

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione che l'impresa autorizzata a svolgere le due attività, le mantenga comunque formalmente separate;».

1.213

PILONI, DI SIENA, BATTAFARANO, GRUOSSO, VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, TREU, DATO

Al comma 2, lettera g), inserire, in fine, le seguenti parole: «prevedendo altresì che non ci siano oneri a carico dei lavoratori».

1.84

VANZO

Al comma 2, punto 12, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle associazioni delle professionalità medio-alte dotate dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1995, n. 335».

1.77

EUFEMI

Al comma 2, punto 12, lettera g), dopo la parola: «territoriale», aggiungere le seguenti: «e delle professionalità medio alte dotate dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto n. 335 (Riforma del sistema pensionistico e complementare)».

1.91

TREMATERRA

Al comma 2, lettera g), dopo la parola: «territoriale», aggiungere le seguenti: «e delle associazioni delle professionalità medio alte dotate dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto n. 335 (Riforma del sistema pensionistico e complementare)».

1.247

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, DI SIENA, RIPAMONTI

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) «le associazioni sindacali rappresentative dei datori di lavoro e di prestatori d'opera non possono svolgere funzioni di collocamento di manodopera».

1.135

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, SODANO Tommaso

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) l'obbligo, nei confronti di ciascun soggetto privato che intenda svolgere stabilmente attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, di chiederne l'autorizzazione all'Ispettorato regionale del lavoro nella cui competenza rientra la sede principale del soggetto stesso nel territorio nazionale;».

1.136

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) il controllo da parte degli ispettorati del lavoro del corretto esercizio da parte dei privati dell'attività di mediazione fra domanda e offerta di lavoro e l'eventuale revoca dell'autorizzazione in caso di esercizio scorretto;».

1.150

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

1.248

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

1.214

GRUOSSO, BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, SALVI

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

1.215

BATTAFARANO, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, DI SIENA, MONTAGNINO

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) abrogazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e sua sostituzione con una nuova disciplina basata sui seguenti principi e criteri direttivi:

1) mantenimento in vigore della disciplina sul lavoro temporaneo prevista dalla legge 24 giugno 1997, n. 196;

2) autorizzazione alla somministrazione della mano d'opera solo da parte dei soggetti identificati ai sensi della precedente lettera;

3) ammissibilità della somministrazione di mano d'opera, a tempo indeterminato, con previsione di due distinti contratti collegati tra impresa somministratrice ed impresa utilizzatrice e tra impresa somministratrice e prestatore di lavoro;

4) possibilità, per l'impresa somministratrice, di somministrare mano d'opera da essa assunta a tempo indeterminato;

5) ammissibilità della somministrazione di mano d'opera, a tempo indeterminato, in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo ed organizzativo individuate dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza delle imprese utilizzatrici, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi;

6) esclusione della legittimità della somministrazione di mano d'opera negli stessi casi di divieto di fornitura di lavoro temporaneo previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196;

7) introduzione, da parte dei contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza della impresa utilizzatrice stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, di limiti percentuali massimi di lavoratori oggetto di somministrazione rispetto ai dipendenti assunti dall'impresa utilizzatrice;

8) obbligo di stipulare il contratto tra impresa somministratrice ed utilizzatore in forma scritta, a pena di nullità, ed in conformità alla disci-

plina stabilita dall'articolo 1, comma 5 e 7 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in quanto compatibile;

9) obbligo di stipulare il contratto tra impresa somministratrice e lavoratore in forma scritta, a pena di nullità, e con la disciplina stabilita dall'articolo 3 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in quanto compatibile, e salvo gli adattamenti necessari in caso di assunzione a tempo indeterminato;

10) obbligo per il lavoratore oggetto della somministrazione di svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'impresa utilizzatrice per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro e nell'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo applicate ai lavoratori dipendenti dall'impresa utilizzatrice;

11) diritto del lavoratore oggetto della somministrazione alla parità di trattamento economico e normativo dei dipendenti svolgenti identiche mansioni, o, in mancanza, mansioni analoghe a quelle dei lavoratori dell'impresa utilizzatrice, con attribuzione ai contratti collettivi nazionali delle imprese utilizzatrici stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi della possibilità di adeguare i trattamenti economici e normativi dei lavoratori somministrati con quelli dei dipendenti dell'impresa utilizzatrice, nel rispetto, comunque, della parità di trattamento economico e normativo;

12) previsione, nel caso di assunzione presso la impresa somministratrice a tempo indeterminato e nei periodi in cui il lavoratore non viene inviato presso un'impresa utilizzatrice, di una indennità mensile di disponibilità in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196;

13) imposizione a carico della impresa utilizzatrice di un costo contributivo aggiuntivo del 20 per cento per ciascun lavoratore oggetto di somministrazione a tempo indeterminato rispetto ai costi contributivi dei dipendenti direttamente assunti dall'impresa utilizzatrice;

14) riconoscimento, a favore dei lavoratori oggetto di somministrazione, di diritti sindacali nei confronti della impresa somministratrice e della impresa utilizzatrice;

15) conferma di una regime sanzionatorio civilistico e penalistico per forme di speculazione fraudolenta sul lavoro altrui;

16) previsione di un regime sanzionatorio che penalizzi la violazione dei requisiti formali e sostanziali del contratto di somministrazione tra impresa somministratrice ed utilizzatore e tra impresa somministratrice e lavoratore, con previsione, nei casi più gravi, di assunzione del dipendente oggetto di somministrazione da parte dell'impresa utilizzatrice;

17) coordinamento, eventualmente anche in un unico testo, tra la fornitura di lavoro temporaneo prevista dagli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e la somministrazione di mano d'opera prevista dalla presente legge delega, nel rispetto comunque della disciplina prevista dalla predetta legge n. 196 del 1997 e di quella indicata nelle lettere che precedono;

18) previsione di un regime contributivo per le imprese somministratrici analogo a quello previsto per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo dall'articolo 9 legge 24 giugno 1997, n. 196;

19) previsione, per gli appalti di opere o servizi all'interno delle aziende ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e che non consistano nella mera somministrazione di mano d'opera, di una disciplina di contenuto identico a quanto oggi previsto dall'articolo 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;

20) abrogazione espressa di tutta la normativa, anche se non indicata nelle lettere che precedono, che sia direttamente o indirettamente incompatibile con la disciplina contenuta nel presente articolo;

21) computabilità dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato nell'organico dell'impresa utilizzatrice ai fini dell'applicabilità di tutte le normative legali e contrattuali».

1.152

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) prevedere, solo a fronte di motivate ragioni individuate dai contratti collettivi, la deroga al divieto di intermediazione di manodopera di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e alla conseguente autorizzazione di forme di somministrazione di manodopera sulla base dei seguenti criteri direttivi:».

1.249

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

All'articolo 1, comma 2, lettera h, sostituire l'alea con la seguente:
«integrazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, sui seguenti criteri direttivi».

1.151

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, alla lettera h), sostituire la parola: «abrogazione» con la seguente: «integrazione» e sostituire le parole: «e sua sostituzione con una nuova disciplina basata» con le seguenti: «sulla base dei».

1.179

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, alla lettera h), dopo le parole: «nuova disciplina» aggiungere le seguenti parole: «volta in particolare ad assicurare ai lavoratori un incremento dei diritti e delle tutele nei loro confronti;».

1.153

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, SODANO Tommaso

Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 1).

1.55

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2 lettera h) numero 1 aggiungere infine le seguenti parole: «fatta eccezione agli enti o organismi bilaterali costituiti da associazioni dei datori di lavoro».

1.54

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2 lettera h) numero 1 aggiungere infine le seguenti parole: «ad esclusione delle associazioni non riconosciute».

1.154

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN, SODANO Tommaso

Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 2).

1.217

PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO, BATTAFARNO

Al comma 2, lettera h), punto 2 sopprimere le parole: «, anche a tempo indeterminato,».

1.56

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2 lettera h) numero 2 sopprimere le parole: «anche a tempo indeterminato».

1.59

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2 lettera h) numero 2 sopprimere la parola: «tecnico».

1.58

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2 lettera h) numero 2 sopprimere la parola: «, produttivo».

1.57

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2 lettera h) numero 2 sopprimere le parole: «o organizzativo».

1.61

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2 lettera h) numero 2 sopprimere le parole: «dalla legge o».

1.60

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2 lettera h) numero 2 sopprimere le parole da: «o dai contratti collettivi» fino alla fine del periodo.

1.155

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera h), al numero 2), sostituire le parole: «dai contratti collettivi nazionali o territoriali» con le seguenti: «dalla contrattazione collettiva».

1.197

BUCCIERO, DEMASI, FLORINO

Al comma 2, lettera h), punto 2) sostituire le parole: «dai contratti collettivi nazionali o territoriali» con le seguenti: «dalla contrattazione collettiva».

1.89

TREMATERRA

Al comma 2, lettera h), punto 2) sostituire le parole: «dai contratti collettivi nazionali o territoriali» con le parole: «dalla contrattazione collettiva».

1.156

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera h), al numero 2), dopo la parola: «comparativamente» aggiungere la seguente: «più».

1.216

MONTAGNINO, PILONI, BATTAFARANO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, TREU, VIVIANI, DATO, GRUOSSO, DI SIENA, PIZZINATO

Al comma 2, lettera h), punto 2) dopo la parola: «comparativamente», inserire la parola: «più».

1.157

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, MONTAGNINO

Al comma 2, lettera h), al numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con nullità di clausole di gradimento per i singoli lavoratori dell'impresa somministratrice da parte dell'utilizzatore e diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro presso l'utilizzatore in costanza di contratto di somministrazione in caso di allontanamento illegittimo;».

1.250

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 2, lettera h), al numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con nullità di clausole di gradimento per i singoli lavoratori dell'impresa somministratrice da parte dell'utilizzatore e diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro presso l'utilizzatore in costanza di contratto di somministrazione in caso di allontanamento illegittimo;».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 16 APRILE 2002

48^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*La seduta inizia alle ore 15,20.**PROCEDURE INFORMATIVE***Indagine conoscitiva sui problemi socio-sanitari connessi alla patologia osteoporotica: predisposizione del programma dell'indagine**

La senatrice BOLDI ricorda come le motivazioni che hanno portato alla decisione di approfondire le problematiche legate all'osteoporosi vadano ricercate anche nella presenza di aspetti ancora poco chiari su questa malattia che renderebbero non adeguatamente sostenute da evidenze scientifiche incontestabili eventuali nuove iniziative legislative e amministrative in questo ambito. Alla luce di queste considerazioni appare quindi importante raccogliere in tempi brevi dati epidemiologici e clinici attendibili sulla patologia, sulle sue complicanze e sull'impatto sociale per pervenire a soluzioni relative alla gestione di questa patologia nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Particolare importanza potranno rivestire le audizioni di esperti e sopralluoghi. La conclusione dell'indagine è prevista orientativamente per la fine di ottobre 2002. Venendo più in particolare allo svolgimento del programma, propone prima di tutto di raccogliere dati di natura epidemiologica dal Ministero della salute e dall'Istituto Superiore di Sanità, nonché sulle complicazioni dell'osteoporosi in Italia attraverso la Società italiana di ortopedia e la Società italiana di osteoporosi, infine relativamente ai fattori di rischio, ancora attraverso la Società italiana di osteoporosi. Per i sistemi diagnostici della malattia, si propone l'audizione della Società italiana dell'osteoporosi e della Società italiana di radiologia, mentre relativamente alla disponibilità di mezzi per la diagnosi, si propone l'audizione dei vari assessorati regionali. Quanto all'aspetto della prevenzione primaria, riterrebbe utile audire la Fondazione Don Gnocchi, l'Associazione ostetrici-ginecologi italiani e il Professor Meunier di Lione. Relativamente alla prevenzione secondaria, la Società

internazionale menopausa e la Società italiana radiologia. Eventuali sopralluoghi potrebbero essere previsti presso l'Ospedale Edouard-Heriot di Lione. Per quanto riguarda gli aspetti di cura della malattia, per le terapie disponibili potrebbero essere audite la Commissione Unica del Farmaco e le Aziende farmaceutiche, per i profili relativi alla riabilitazione, la Società italiana di gerontologia; per le prospettive future, il Professor Lindsay degli Stati Uniti e l'onorevole Giuseppe Nisticò del gruppo di lavoro del Parlamento Europeo. Per il ruolo svolto dal Servizio Sanitario Nazionale, riterrebbe utile un incontro con la Conferenza Stato-Regioni, con la Lega italiana osteoporosi e con la Federcasalinghe. Considerata la natura tecnico-scientifica dell'indagine, informa la Commissione di stare valutando la possibilità di farsi eventualmente coadiuvare da un coordinatore scientifico.

Interviene il senatore CARELLA che, ringraziata la relatrice per l'eusativo programma proposto, esprime l'opinione che un'indagine così approfondita richiederà molto probabilmente uno slittamento dei tempi previsti.

Il senatore TREDESE, sottolinea la gravità del problema sociale rappresentato dall'osteoporosi che si è andata accentuando negli ultimi anni, ricorda come gli studi scientifici più importanti abbiano avuto inizio nei paesi nordici e esprime l'auspicio che al termine dell'indagine conoscitiva si possa organizzare un convegno in cui rendere pubblici i dati acquisiti.

Il senatore SALINI, dopo essersi complimentato con la relatrice per l'eusariente programma proposto, sottolinea come il decorso della malattia abbia stretta correlazione con lo stile di vita del soggetto e fa presente come le casalinghe non siano organizzate esclusivamente nella Federcasalinghe, ma anche in altre associazioni.

La senatrice BAI DOSSI, dopo aver dichiarato di condividere gran parte delle osservazioni del precedente oratore, ritiene utile dare la massima pubblicità all'iniziativa assunta dalla Commissione in risposta a precise richieste pervenute dalla Società italiana osteoporosi e da altre organizzazioni scientifiche. Sottolineata l'esigenza di porre la massima attenzione agli aspetti sociali del fenomeno, si dichiara d'accordo nell'estendere le audizioni anche alle altre associazioni di casalinghe, prevedendo inoltre un aggiornamento del programma di lavoro dopo una prima fase di avvio.

Il senatore MAGRI, pur dichiarandosi in linea di principio d'accordo sullo svolgimento dell'indagine conoscitiva sull'osteoporosi, riterrebbe però utile indagare allora, anche su altre patologie di tipo cronico-degenerativo, ipotizzando finanche che le aziende multinazionali interessate al-

l'argomento in discussione possono sponsorizzare alla luce del sole le iniziative della Commissione.

Dopo un breve intervento del presidente TOMASSINI che rileva come tale ipotesi non sia percorribile e sottolinea come nell'ambito dell'indagine conoscitiva proposta non ci sia alcuna soluzione preconstituita, ha la parola il senatore MASCIANI il quale ritiene utile, proprio al fine di evitare commistioni e interferenze con l'attività che sarà entro poco tempo posta in essere dall'istituenda Commissione sul Servizio Sanitario Nazionale e da altri organismi di inchiesta che il Parlamento si accinge a varare, un'attenta programmazione degli interventi che devono essere adeguatamente coordinati.

Interviene il senatore SEMERARO che, espresso il proprio compiacimento per l'eusativo programma proposto dalla senatrice Boldi, ritiene che la possibilità di svolgere indagini su altre patologie dovrebbe essere tenuta in seria considerazione dalla Commissione, dal momento che la Commissione d'inchiesta ha per sua natura compiti di diverso tipo e che quindi le possibilità di inopportune interferenze non sono a suo avviso ravvisabili.

La senatrice BOLDI, dopo avere ringraziato i senatori intervenuti per le osservazioni costruttive da essi proposte, si dichiara d'accordo sulla necessità di rendere adeguatamente pubblici i risultati dell'indagine conoscitiva. Rassicura il senatore Salini che gli aspetti della prevenzione e i fattori di rischio avranno un posto privilegiato nell'indagine, si dichiara quindi d'accordo con la necessità di audire altre associazioni e non solo la Federcasalinge, così come proposto dalla senatrice Baio Dossi che giustamente si preoccupa della necessità di informare coloro che ne avevano fatto richiesta dell'avvio dell'indagine conoscitiva da parte della Commissione sanità del Senato. Dopo aver dichiarato di condividere la necessità di indagare soprattutto gli aspetti sociali della malattia, conviene con la proposta di un aggiornamento della tempistica e del programma dopo avere avviato una prima metà del ciclo di audizioni previsto, i cui tempi potranno essere, così come accaduto in altre circostanze, adeguatamente contingentati. Si augura infine che lo svolgimento dell'indagine possa recare anche un minimo ulteriore contributo a meglio illustrare gli aspetti sociali e scientifici sottesi da questa patologia. Si riserva infine di redigere un programma dettagliato delle audizioni e dei sopralluoghi previsti che tenga conto di tutte le osservazioni emerse dal dibattito.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 16 APRILE 2002

104^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***TURRONI**

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti, Viceconte.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1246) Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 10 aprile scorso.

Il presidente TURRONI ricorda che nella seduta del 10 aprile scorso la Commissione, all'unanimità aveva dato mandato al Presidente di sollevare conflitto di competenza onde ottenere la riassegnazione del disegno di legge in titolo alle Commissioni 8^a e 13^a riunite.

In data 15 aprile il Presidente del Senato ha confermato l'assegnazione in via primaria all'8^a Commissione permanente del disegno di legge, invitando peraltro il Presidente della Commissione di merito a dare tutto il rilievo possibile al parere della Commissione ambiente, che potrà essere redatto anche in termini di puntuali proposte emendative.

Il senatore ROLLANDIN, nell'esprimere qualche perplessità sulla ribadita competenza esclusiva della 8^a Commissione permanente, chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di esprimere un parere anche in forma di puntuali proposte emendative.

Il presidente TURRONI fa presente al senatore Rollandin che il relatore potrà redigere un parere corredato con osservazioni estremamente ar-

ticolate, formulate anche in termini di proposte di modifica del testo normativo.

Dichiara quindi aperta la discussione.

Il senatore SPECCHIA, nel prendere atto della decisione assunta dal Presidente del Senato, rileva che la Commissione ambiente ha fatto bene a sollevare la questione di competenza, in quanto appare quanto mai opportuno che alle disposizioni in materia ambientale venga dato il massimo rilievo. A questo punto, è essenziale che la Commissione ambiente esprima il parere di competenza in tempi estremamente rapidi, e che tale parere venga tenuto nella dovuta considerazione della Commissione lavori pubblici.

I senatori di Alleanza Nazionale ritengono che il disegno di legge in titolo rechi disposizioni largamente condivisibili, anche per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione ambiente. Norme di rilievo sono contenute negli articoli 4 e 5, recanti disposizioni in materia di occupazioni di urgenza e di espropriazione, nonché nell'articolo 7, laddove si dispone che al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente nelle città, l'approvazione dei progetti definitivi da parte del Consiglio comunale costituisce variante urbanistica.

Per quanto concerne poi l'articolo 12, sarebbe opportuno invitare la Commissione di merito a prestare particolare attenzione alle procedure di approvazione dei progetti definitivi relativi alle opere strategiche di preminente interesse nazionale, nel senso di assicurare il rispetto dei profili ambientali. Anche per ciò che riguarda l'articolo 16, recante norme per la sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con veicoli a minimo impatto ambientale, è necessario sottolineare che le risorse finanziarie di cui è autorizzata la spesa appaiono eccessivamente limitate, per cui sarebbe opportuno incrementarle, compatibilmente con il quadro economico-finanziario.

Si sofferma quindi brevemente sugli articoli 21 – limitatamente agli interventi per l'abbattimento della rumorosità negli aeroporti – 23, 24 – concernenti, questi ultimi, materie di cui in passato si è occupata anche la Commissione lavori pubblici, pur avendo indubbia valenza ambientale – 25, 38 e 39, e conclude invitando il Relatore a redigere un parere favorevole, con alcune articolate osservazioni, fra cui quelle da lui indicate.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE, nell'auspicare che venga dato il massimo rilievo a tutti i profili ambientali contenuti nel testo del disegno di legge in titolo, esprime l'assenso dei senatori dell'UDC sul provvedimento, sottolineando l'esigenza di assicurare – come ha già rilevato il senatore Specchia – il rispetto delle esigenze ambientali nell'attuazione di quanto previsto nell'articolo 12, comma 6. Per quanto riguarda l'articolo 16, le risorse stanziare per la sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con veicoli a minimo impatto ambientale, appaiono

alquanto modeste, essendo sufficienti ad acquistare meno di 500 autobus nel triennio.

Il senatore MANFREDI, dopo aver espresso apprezzamento per la decisione del Presidente del Senato in ordine alla competenza ad esaminare in sede referente il disegno di legge in titolo, esprime l'auspicio che il Relatore rediga un parere favorevole estremamente articolato, che rechi anche proposte puntuali in ordine alle modifiche che appare opportuno apportare al testo normativo, ferma restando la facoltà di ciascun senatore, ivi inclusi i componenti della 13^a Commissione permanente, di presentare direttamente proposte emendative presso l'8^a Commissione permanente.

Nell'esprimere il sostanziale assenso dei senatori di Forza Italia sul provvedimento in titolo, richiama l'esigenza di modificare il testo dell'articolo 16, apparendo opportuno da un lato, affermare esplicitamente l'esigenza di evitare sovrapposizioni e confusioni di competenze e, dall'altro, prevedere in modo chiaro che gli autoveicoli di cui incentivare l'acquisto sono quelli alimentati a metano e GPL.

Il senatore ROLLANDIN si sofferma brevemente sugli articoli 3, 4 e 5, recanti disposizioni in materia di servitù, di occupazioni di urgenza e di espropriazione. Con riferimento, in particolare, all'articolo 5, invita il Relatore a richiamare l'attenzione dell'8^a Commissione permanente sulla possibilità di posporre al 1° gennaio 2003 l'applicazione delle disposizioni con le quali vengono trasferite ai comuni le competenze in materia di espropriazione. Dopo aver sottolineato i riflessi ambientali delle disposizioni di cui all'articolo 6, concernenti il Registro italiano dighe, si associa alle considerazioni dei senatori che lo hanno preceduto in ordine all'opportunità di incrementare le risorse destinate all'acquisto di veicoli a minimo impatto ambientale, di cui all'articolo 16. Fa quindi riferimento all'opportunità di tener conto delle esigenze sottese alla gestione degli impianti di risalita nelle località sciistiche, e conclude chiedendo chiarimenti in ordine all'esclusione dell'applicazione alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni di cui all'articolo 38, in materia di installazione di cavidotti per reti di telecomunicazioni.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente TURRONI avverte che la seduta pomeridiana già convocata per domani, alle ore 15,30, potrà avere ad oggetto anche l'eventuale seguito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1246.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 16 APRILE 2002

15ª Seduta

Presidenza della Presidente
ALBERTI CASELLATI

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(A.C. 2355) Concessione di un contributo alla Fondazione Laboratorio Mediterraneo
(Parere alla III Commissione della Camera dei deputati. Esame. Parere favorevole)

Il relatore LAURO illustra analiticamente il provvedimento in titolo, per i profili di competenza della Commissione, sottolineando la peculiare valenza culturale e politica dell'incontro tra popoli e istituzioni dei paesi compresi nelle rive del Mediterraneo e la sostanziale adesione di tutte le parti politiche all'iniziativa in esame. Il contributo assicurato alla Fondazione Laboratorio Mediterraneo non potrà che favorire la partecipazione delle autonomie territoriali al più ampio disegno di integrazione, il cui sviluppo è auspicato sia dai paesi dell'Unione europea che da quelli del Mediterraneo. Propone pertanto che la Commissione esprima un parere favorevole.

Dopo interventi di motivato assenso da parte dei senatori GUBERT e FORMISANO e dell'onorevole NUVOLI, la presidente ALBERTI CASELLATI, verificato il numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole illustrata dal relatore, che risulta accolta all'unanimità dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 13,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 16 APRILE 2002

34ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 15,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito della discussione sui criteri di formulazione dei Piani annuali di produzione e trasmissione di RAIUNO, RAIDUE, e RAITRE e del Piano di assegnazione delle risorse economiche alle diverse aree di attività aziendali per l'anno 2002

(Esame, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera b, della legge 25 giugno 1993, n. 206)

Riferisce alla Commissione il presidente PETRUCCIOLI, il quale ricorda che nella seduta precedente era stato presentato un nuovo testo, al quale sono stati presentati due emendamenti rispettivamente dal senatore Falomi e dal deputato Caparini.

Il senatore FALOMI illustra il seguente emendamento:

alla fine del 3° capoverso, aggiungere il seguente periodo: «La Commissione chiede, invece, al nuovo Consiglio di Amministrazione della RAI di confermare o aggiornare i criteri di formazione dei piani annuali di produzione e trasmissione e del piano di assegnazione delle risorse economiche».

Il deputato CAPARINI illustra il seguente emendamento:

alla lettera f) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'affidamento ad un'unica società di tutti o di gran parte degli appalti esterni è motivata dall'appartenenza alla società affidataria di tutti i migliori artisti, i quali appartengono alla società proprio in ragione del fatto che riceve gli appalti dalla RAI. Si rende pertanto necessario, in caso di appalto esterno, l'invito a più società con l'indicazione delle singole voci oggetto dell'appalto, ad esclusione del costo degli artisti di esclusiva competenza RAI».

Il relatore PETRUCCIOLI, pur condividendo lo spirito delle due proposte emendative, ritiene che la loro formulazione possa dar luogo a qualche perplessità, in particolare per quanto riguarda le prescrizioni sui criteri per l'individuazione delle società appaltanti contenuti nell'emendamento del deputato Caparini, che appaiono di dubbia applicabilità.

Dopo breve dibattito a cui partecipano il senatore Falomi ed il deputato Caparini, il Relatore propone la seguente riformulazione dell'emendamento del senatore Falomi:

alla fine del 3° capoverso aggiungere il seguente periodo: «La Commissione attende dal nuovo Consiglio di Amministrazione conferme o aggiornamenti dei criteri di formazione dei piani annuali di produzione e trasmissione e del piano di assegnazione delle risorse economiche, che tengano comunque conto delle osservazioni e delle richieste espresse in questo parere».

La Commissione approva.

Dopo un dibattito cui partecipano il deputato Caparini ed il senatore Falomi, il quale sottolinea in particolare il problema della titolarità dei diritti sulle future trasmissioni dei programmi realizzati in appalto, il Relatore propone la seguente nuova formulazione dell'emendamento dell'onorevole Caparini: «L'affidamento ad un'unica società di tutti o di gran parte degli appalti esterni è motivata dall'appartenenza alla società affidataria di gran parte degli artisti più noti. In queste condizioni appare opportuno, in caso di appalto esterno, rivolgersi a più società con l'indicazione delle singole voci oggetto dell'appalto, ad esclusione del costo degli artisti. La valutazione della convenienza o dell'onerosità delle proposte di ciascuna società dovrà anche tener conto della assegnazione alla RAI o alla società appaltatrice dei diritti sulle future trasmissioni del programma realizzato in regime di appalto.»

La Commissione approva.

La Commissione approva il testo emendato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PETRUCCIOLI comunica che era sua intenzione convocare l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi al termine della seduta in corso; i rappresentanti di alcuni importanti Gruppi lo hanno pregato però di rinviare l'Ufficio di presidenza a domani, e ciò in considerazione del fatto che per le difficoltà di trasporto determinato dallo sciopero generale in atto non avrebbero potuto essere a Roma prima della serata.

Egli ritiene che l'Ufficio di presidenza possa essere convocato al termine della seduta già prevista per domani.

Il senatore FALOMI chiede che l'Ufficio di presidenza non si svolga al termine della seduta, perché come spesso accade il protrarsi di quest'ultima potrebbe renderne impossibile lo svolgimento, ma alle 13,30.

Egli fa presente che si tratta a suo parere di un Ufficio di presidenza particolarmente importante, dal momento che dovrà fissare le modalità per discutere tre questioni fondamentali: la prima è quella della diretta televisiva integrale, trasmessa dal Tg1 sabato 13 aprile, del discorso del Presidente del Consiglio davanti all'Assemblea della Confindustria.

La seconda è quella relativa alla richiesta, da lui già inviata al Presidente, di ricevere dalla RAI le note di qualifica e le valutazioni sull'attività pregressa non solo dei nuovi titolari delle posizioni direttive della RAI, ma anche di quelli rimossi ed eventualmente declassati, al fine di valutare se le decisioni del Consiglio di Amministrazione siano o no conformi a quell'obiettivo del premio al merito che il Presidente ed il Direttore generale hanno affermato di voler perseguire. Ad esempio egli ricorda che nel corso dell'ultima audizione il presidente Baldassarre ed il direttore Saccà hanno espresso giudizi particolarmente lusinghieri sull'operato del Direttore di Rai Tre e di quello del Tg3, in ordine tanto alla qualità del prodotto quanto ai risultati commerciali; sarebbe ben strano se questi direttori non fossero riconfermati ovvero se, sostituiti per esigenze di pluralismo che pure hanno il loro peso, non venissero in qualche modo premiati.

La terza questione è quella relativa ai chiarimenti da lui sollecitati circa le eventuali difficoltà della valutazione dello stato economico-finanziario della RAI formulate davanti alla Commissione dall'ex direttore Cappon e dell'attuale direttore generale Saccà.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente al senatore Falomi di condividere la sua richiesta circa la necessità che la Commissione acquisisca gli elementi di valutazione dei dirigenti promossi o rimossi. Tuttavia egli non ritiene che ciò possa essere fatto prima della effettiva approvazione delle nomine, dal momento che sarebbe quanto mai inopportuno che la Commissione prendesse in considerazione il *curriculum* di un soggetto magari solo menzionato una volta dalla stampa.

Quanto alla questione delle eventuali difformità tra le affermazioni del dottor Cappon e del dottor Saccà, ferma restando la necessità di approfondire le problematiche relative alla situazione economico-finanziaria dell'Azienda, egli ha comunque già formulato una richiesta di chiarimenti al dottor Saccà, alla quale egli ha risposto con una breve lettera, che verrà distribuita a tutti i Commissari, nella quale si testimonia che il bilancio della RAI nel 2001, così come negli anni precedenti, è risultato in attivo, nonostante la forte contrazione delle entrate pubblicitarie, e che problemi si potranno porre negli esercizi successivi.

La seduta termina alle ore 16,50.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha discusso – nelle sedute del 6 marzo, 19 marzo e 14 aprile 2002 – il documento contenente i criteri di formulazione del Piano annuale di Produzione e Trasmissione, e di assegnazione delle risorse economiche alle diverse aree di attività aziendale per l'anno 2002, documento approvato dal Consiglio di Amministrazione della RAI in data 7 febbraio 2002.

La Commissione intende rispettare in modo rigoroso i compiti che le sono affidati dalla legge 103 del 1975. Intende altresì utilizzare tutti i poteri e attivare tutti gli strumenti che la stessa legge le attribuisce. Fra questi ci sono esattamente «l'esame dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimenti, per i quali la Commissione indica i criteri generali facendo riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione, l'approvazione dei piani di massima della programmazione annuale e pluriennale e la vigilanza sulla loro attuazione, l'accertamento della rispondenza ai piani dei programmi trasmessi, sulla base delle relazioni bimestrali del consiglio di amministrazione della società concessionaria stabilite dalla legge».

Con questo intento la Commissione ha deciso di formulare le osservazioni e le richieste che seguono. La Commissione confida e richiede che i prossimi documenti (relazioni bimestrali, piani annuali di programmazione e di assegnazione delle risorse economiche, piano editoriale) siano formulati nel rispetto di quanto qui elencato.

La Commissione attende dal nuovo Consiglio di Amministrazione conferme o aggiornamenti dei criteri di formazione dei piani annuali di produzione e trasmissione e del piano di assegnazione delle risorse economiche, che tengano comunque conto delle osservazioni e delle richieste espresse in questo parere.

1 – la Commissione sottolinea l'obiettivo – formulato prioritariamente nel «piano» – di difendere e possibilmente migliorare i livelli di ascolto della RAI, confermando così il primato sia in «prime time» sia in «day time» che il documento dichiara raggiunto nel 2001. La Commissione non sottovaluta la necessità di perseguire livelli sempre più alti di qualità nella trasmissione di servizio pubblico; ma in nessun modo considera questa necessità in contrasto con l'obiettivo di alti e crescenti livelli di ascolto. Data la particolare struttura del settore televisivo italiano, la funzione e il prestigio del servizio pubblico dipendono egualmente da ambedue i parametri: quello qualitativo e quello quantitativo. La Commissione chiede perciò che in tutti i documenti che il Cda le trasmette siano contenute precise e dettagliate informazioni sull'andamento degli ascolti, corredate dai dati sulla distribuzione della programmazione di servizio

pubblico nei diversi periodi dell'anno e nei diversi orari, e sulla ripartizione di tale programmazione fra le tre reti.

2 – la Commissione sollecita l'attuazione delle misure contabili e organizzative che consentano la distinzione fra le attività finanziate dal canone e le attività finanziate dal mercato. Richiede inoltre informazioni precise sulla assegnazione delle risorse economiche alle diverse aree di attività aziendale; sulla consistenza delle spese derivanti da produzioni appaltate. Attende dai futuri documenti dati elaborati secondo questi criteri.

In riferimento dettagliato al Contratto di Servizio sottoscritto il 6 novembre 2000 dalla RAI e dal Ministero delle Comunicazioni, la Commissione ravvisa le seguenti difformità ed esprime le seguenti considerazioni:

a) Paragrafo 8 e articolo 29, punto a), del Contratto di Servizio: «divieto di arrecare pregiudizio allo svolgimento dei compiti connessi alla concessione del servizio pubblico». I citati articoli del Contratto impegnano la RAI, nel nuovo scenario economico e sociale a continuare a garantire quei fini di ordine informativo culturale e sociale che l'hanno istituzionalmente contraddistinta dagli altri operatori della comunicazione. L'art. 29, punto 4, del Contratto impegna la RAI a conseguire obiettivi di efficienza e di competitività sul mercato senza arrecare pregiudizio allo svolgimento dei compiti connessi alla concessione non privilegiando l'aspetto commerciale alla missione del servizio pubblico.

b) Articolo 29, punto 3, Contratto di Servizio: «mancata distinzione contabile tra attività finanziate dal canone e dal mercato». In base all'art. 29, punto 3, del Contratto al fine di assicurare la necessaria trasparenza nell'utilizzo delle risorse la RAI è impegnata a definire la propria struttura organizzativa attraverso le prescritte forme di distinzione contabile ed organizzativa tra le attività finanziate dal canone e le attività finanziate dal mercato.

c) Articolo 9 Contratto di Servizio: «importo minimo del canone per investimenti finalizzati alla produzione di opere italiane ed europee». L'articolo 9 del Contratto di Servizio, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 5, legge 30 aprile 1998 n. 128 impegna la RAI a destinare una percentuale minima del 20% dei proventi complessivi del canone a investimenti finalizzati alla produzione di opere italiane ed europee. Nel «piano» manca il riferimento all'osservanza di tale impegno.

d) Articolo 2, punto 3, del Contratto di Servizio: «equilibrata distribuzione della programmazione del servizio pubblico sulle tre Reti». L'art. 2 punto 3 del Contratto impegna la RAI a distribuire la programmazione di servizio pubblico in tutti i periodi dell'anno e in tutti gli orari, con particolare attenzione tra le ore 7 e le ore 23 ripartendola in forma equilibrata tra le Reti, inclusa quella di maggiore ascolto. La programmazione è relativa ai macro generi televisivi di cui all'articolo 2, punti 2^a), b), c), d), e), f) del Contratto di Servizio. In base all'art. 4 punto 1 della legge n. 103/75 la Commissione controlla l'equilibrata distribuzione della programmazione. E' competenza del «piano» operare la distinzione pro-

grammatica tra le tre Reti, concentrando le materie di cui al Contratto sulla terza Rete.

e) Articolo 2, punto g, Contratto di Servizio: «diffusione della cultura italiana». L'art. 2 del Contratto di Servizio impegna la RAI alla promozione e alla diffusione della conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo attraverso la rappresentazione dei diversi aspetti delle realtà imprenditoriali, culturali e sociali del Paese. Il «piano» dovrà pertanto essere integrato in tal senso, in adempimento a tale impegno.

f) Articolo 2, punti 1 e 2, Contratto di Servizio: «depotenziamento unità produttive» – Articolo 29 Contratto «criteri economici di gestione» – punto 3 «concorrenza». L'art. 2 punti 1 e 2 del Contratto impegnano la RAI ad accentuare il proprio ruolo produttivo dall'ideazione al doppiaggio e in tutti i generi dell'offerta televisiva, rafforzando la struttura della sua offerta nella direzione della qualificazione del prodotto legata alle caratteristiche del servizio pubblico. Il «piano» evidenzia che gli spettacoli di intrattenimento sono l'asse portante di Rete Uno e di Rete Due, senza indicare nessun cambiamento di tendenza in ordine alla prassi di appaltare tali trasmissioni all'esterno, con il contestuale depotenziamento delle unità produttive. Il «piano» non indica nessun cambiamento in ordine alla prassi di appaltare le trasmissioni «chiavi in mano», così impedendo il controllo dell'art. 29 del Contratto in ordine all'impegno della RAI a svolgere le attività e i servizi di competenza secondo corretti criteri tecnici e rigorosi criteri economici di gestione. Il «piano» non indica nessun cambiamento di tendenza in ordine al rispetto della libera concorrenza nel mercato per l'assegnazione degli appalti. Secondo quanto rilevato, emerge la presenza ricorrente di una specifica società in merito all'appalto delle trasmissioni di intrattenimento. L'affidamento ad un'unica società di tutti o di gran parte degli appalti esterni è motivata dall'appartenenza alla società affidataria di gran parte degli artisti più noti. In queste condizioni appare opportuno, in caso di appalto esterno, rivolgersi a più società con l'indicazione delle singole voci oggetto dell'appalto, ad esclusione del costo degli artisti. La valutazione della convenienza o dell'onerosità delle proposte di ciascuna società dovrà anche tener conto della assegnazione alla RAI o alla società appaltatrice dei diritti sulle future trasmissioni del programma realizzato in regime di appalto.

g) Articolo 11 della Convenzione di concessione: «tutela dei minori» – Articolo 5 del Contratto di Servizio: «programmazione per bambini e giovani». L'art. 11 della Convenzione di concessione di cui al DPR 28/3/94 impegna la RAI a realizzare su ogni Rete le linee di programmazione per i minori che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva, rimandando al Contratto di Servizio la definizione dei criteri da seguire. L'art. 5 e l'art. 9 del Contratto, nel riconoscere la priorità del diritto prevalente alla tutela dello svi-

luppo fisico, psichico e morale dei minori, definiscono i criteri della programmazione e in particolare:

impegno della concessionaria a dedicare particolare attenzione critica ai messaggi di violenza e intolleranza veicolati direttamente ed indirettamente dal mezzo radiotelevisivo e dalla loro influenza sulle fasce deboli e sui minori;

sviluppo di specifici progetti e sperimentazioni di nuovi programmi realizzati con l'ausilio di esperti;

sperimentazione di nuovi spazi di programmazione dedicati all'infanzia e alla famiglia;

realizzazione di cartoni animati appositamente prodotti per la formazione dell'infanzia nella misura minima dell'8% della quota destinata alla produzione di film e fiction ex art. 9 del Contratto;

realizzazione della programmazione su ogni Rete in base all'art. 11 della Convenzione.

Il piano editoriale non offre indicazioni in ordine al rispetto di tali impegni. Giornalmente tra le 7 e le 23 la Concessionaria dovrà distribuire in forma equilibrata tra le tre Reti, inclusa quella di maggiore ascolto, le trasmissioni per i minori e per le famiglie, nei termini indicati nel Contratto di Servizio. In attuazione dell'articolo 5, punto 2, del Contratto di Servizio la RAI dovrà tenere costantemente informata la Commissione sulle iniziative sopra riportate.

h) Articolo 6 Contratto di Servizio: «programmazione speciale dedicata alle persone disabili sul piano sensoriale e alle fasce deboli». L'art. 6 del Contratto di Servizio prevede l'impegno della RAI:

allo sviluppo di nuove forme di offerta di programmazione dedicate alle persone disabili sul piano sensoriale e alle fasce deboli;

alla realizzazione di un incremento della copertura quotidiana di speciali telegiornali con presenza di traduttori in video;

alla sottotitolazione indiretta di almeno un telegiornale nella fascia serale.

Il «piano» non offre indicazioni in ordine al rispetto di tali impegni. Inoltre, nessun parametro è indicato per la verifica dell'aumento del 10% dell'offerta televisiva nel triennio rispetto al numero di ore sottotitolate e autodescritte nel 1999. Il piano editoriale dovrà pertanto soddisfare tali previsioni del Contratto di Servizio e garantire in attuazione dell'articolo 2, punto 3, la ripartizione dei programmi in forma equilibrata tra le tre Reti inclusa quella di maggiore ascolto tra le 7 e le 23 di ogni giorno;

i) Articolo 11 Contratto di Servizio: «iniziative per la valorizzazione delle culture locali».

L'art. 11 del Contratto di Servizio impegna la RAI a:

iniziative attese a diffondere e a valorizzare le diverse realtà culturali e sociali esistenti sul livello locale;

iniziative per la promozione del turismo, dell'artigianato e delle produzioni agro-alimentari;

iniziative volte al riconoscimento e alla diffusione delle identità culturali locali.

Il «piano» non offre indicazioni in ordine al rispetto di tali impegni.

Il piano editoriale dovrà pertanto soddisfare tali previsioni del Contratto di Servizio e garantire in attuazione dell'articolo 2, punto 3, la ripartizione dei programmi in forma equilibrata tra le tre Reti inclusa quella di maggiore ascolto tra le 7 e le 23 di ogni giorno;

l) Risoluzione CEE 92/1 del 1975 – Direttiva CEE 84/450 – Direttiva CEE 27/98 – Legge 30/7/98 n. 281 sulla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti.

La citata normativa, rientrando nella definizione di servizio pubblico di cui all'art. 29 del Contratto, indica come priorità l'informazione e l'educazione del consumatore sulle norme nazionali e comunitarie che li tutelano. Il «piano» non prevede spazi, per l'esercizio di tale il diritto degli utenti, gestiti dai soggetti istituzionalmente a ciò preposti.

m) Piano di assegnazione delle risorse economiche di cui alla legge n. 206/93, capitolo 3 (qualità tecnica e gestione delle reti), capitolo 4 (nuove tecnologie e servizi), articolo 29, punto 4 e articolo 2, punto 2, lettera f) del Contratto di Servizio.

L'art. 2 punto c) lettera b) della legge n. 206/93 impegna il Consiglio di Amministrazione della RAI ad informare la Commissione di Vigilanza sui piani annuali di assegnazione delle risorse economiche alle diverse aree di attività aziendale. Il documento presentato non indica le risorse economiche assegnate alle diverse aree di attività aziendale, con particolare riferimento a quelle previste:

al capitolo 3 intitolato «Qualità tecnica e gestione delle reti»;

al capitolo 4 intitolato «Nuove tecnologie e servizi» e manutenzione degli impianti.

Il «piano» evidenzia la scelta aziendale di non acquistare i diritti per la Coppa Italia e per il Campionato 2002-2003 in violazione all'articolo 2, punto 2, lettera f), in forza del quale vengono garantiti all'utente i programmi e le telecronache degli avvenimenti sportivi nazionali e internazionali riguardanti gli eventi di principale richiamo e il campionato di calcio è da sempre l'evento di principale richiamo per l'utenza.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 16 APRILE 2002

57^a Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 14,10.

(732) BERGAMO ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo delle valli da pesca lagunari

(Parere alle Commissioni 9^a e 13^a riunite. Esame. Parere contrario)

Il presidente PASTORE riferisce sul provvedimento in titolo osservando che il comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 366 del 1963, come risulta riformulato dall'articolo 1, comma 1, appare in contrasto con il Titolo V della Parte II della Costituzione. Viene infatti attribuita a proprietari e conduttori delle valli da pesca e dei terreni ricadenti nella conterminazione delle lagune di Venezia e di Marano-Grado la facoltà di esercitare attività, quali l'agricoltura, la pesca, l'acquacoltura e le attività venatorie, la cui disciplina rientra, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, fra le competenze delle regioni. Talune delle suddette aree, inoltre, costituiscono beni demaniali trasferiti dallo Stato alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265. Egli propone, pertanto, di esprimere parere contrario sul disegno di legge, pur non avendo osservazioni da formulare sui rimanenti commi.

Il sottosegretario Ventucci concorda con il relatore.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere contrario, nei termini esposti.

(1285) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di Nizza che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Nizza il 26 febbraio 2001*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PASTORE illustra il disegno di legge in titolo che reca le disposizioni essenziali inerenti all'autorizzazione alla ratifica del Trattato di Nizza. Proponendo quindi di esprimere un parere non ostativo, rileva l'esigenza di valutare, in sede di attuazione delle norme introdotte dal nuovo trattato nell'ordinamento comunitario, se non si renda opportuno un conseguente adeguamento della Carta costituzionale.

La Sottocommissione conferisce pertanto mandato al relatore a redigere un parere non ostativo nei termini proposti.

(1171) *Concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore della «Poverty Reduction and Growth del Fondo Monetario Internazionale*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente PASTORE proponendo di esprimere sul disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(174) *FORCIERI ed altri. – Istituzione della «Giornata del Riscatto» in ricordo della eroica azione della Marina militare del 9 settembre 1943 che diede inizio alla Guerra di liberazione*

(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Sul provvedimento in titolo riferisce alla Sottocommissione il relatore FALCIER proponendo di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(932) *STANISCI. – Istituzione della «Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare»*

(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FALCIER illustra il disegno di legge in titolo proponendo di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione approva la proposta del relatore.

(1244) NIEDDU ed altri. – Istituzione della «Giornata del Ricordo» in memoria dell'ecidio di Cefalonia

(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PASTORE riferisce sul provvedimento in esame proponendo di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1182-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FALCIER, dopo aver rilevato che tra le modificazioni apportate al decreto-legge n. 13 del 2002 dall'altro ramo del Parlamento figura anche la soppressione di disposizioni oggetto di rilievi da parte della 1^a Commissione in prima lettura, propone di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(Doc. XXII, n. 3) COZZOLINO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno

(Parere alla 13^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PASTORE riferisce sul documento in titolo osservando che l'istituzione di un numero sproporzionato di commissioni d'inchiesta rischia di determinare delle complicazioni nell'ordinaria attività legislativa del Parlamento e che sarebbe auspicabile, pertanto, verificare se taluni degli obiettivi cui sono finalizzate le proposte volte a costituire nuove commissioni d'inchiesta non possano essere perseguiti, in alternativa, attraverso lo strumento dell'indagine conoscitiva. Per quanto attiene, tuttavia, ai profili di competenza della 1^a Commissione, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 16 APRILE 2002

25^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(1285) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di Nizza che modifica il trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Nizza il 26 febbraio 2001*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 6^a Commissione:

(1182-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 8^a Commissione

(1246) *Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 16 APRILE 2002

71^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Maria Teresa ARMOSINO.

La seduta inizia alle ore 15,55.

(1298) Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, recante proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo (Parere all'Assemblea su testo e sull'emendamento 1.1. Esame. Parere favorevole sul testo. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.1)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta del decreto-legge recante proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo. Per quanto di competenza, segnala che il provvedimento proroga di due mesi disposizioni introdotte con precedenti decreti-legge (decreto-legge n. 354 del 2001 e decreto-legge n. 450 del 2001) sui quali la Commissione si è pronunciata favorevolmente. Ricorda che all'onere eventuale si provvederebbe mediante prelievo delle somme occorrenti dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, nonché con le risorse derivanti dalla riscossione, da parte dello Stato, di un premio corrisposto da parte delle imprese di gestione aeroportuale e delle imprese di trasporto aereo. Le modalità di corresponsione e di prestazione della corrispondente garanzia statale sono demandate ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Segnala che la Corte dei Conti nella «Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2001» ha espresso, proprio in relazione al decreto-legge n. 354 del 2001, l'avviso che per la copertura di oneri conseguenti alla prestazione di garanzie statali «non può ritenersi soddisfacente il mero rinvio a fondi già stanziati in bilancio» in quanto questi non

riguardano in alcun modo obbligazioni derivanti dalla legislazione successiva, bensì da quella vigente. Pur segnalando l'insussistenza dell'obbligo di copertura dell'intera garanzia, in conformità con la giurisprudenza costituzionale, la Corte segnala l'opportunità che venga fornita una stima del livello di rischio sul capitale garantito (da effettuarsi anche nella relazione tecnica) ed una corrispondente copertura finanziaria secondo le norme generali, attuando, altresì, uno stretto monitoraggio dell'andamento delle spese «per consentire l'eventuale tempestiva attuazione del procedimento previsto dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978» al fine di ovviare agli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa assunte ai fini della copertura. Occorre, pertanto, valutare l'opportunità di acquisire indicazioni circa la consistenza delle risorse derivanti dalla riscossione dei premi da parte dello Stato (la cui destinazione dovrebbe essere comunque vincolata alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla prestazione della garanzia), nonché, circa la consistenza residuale degli oneri che si ritiene possano manifestarsi, in relazione alla stima del rischio, indicandone le fonti di copertura. Occorre, infine, valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 1.1, che proroga la copertura assicurativa fino al 30 giugno 2002, senza però prorogare contemporaneamente la corrispondenza dei premi.

In relazione alle osservazioni del relatore, il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO fa presente che la procedura di prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine, quale metodologia preordinata alla copertura degli oneri derivanti dall'assunzione della garanzia statale, non implica l'individuazione di un tetto di spesa, nella considerazione che la garanzia è correlata ad un evento aleatorio, ma si limita a sancire il ricorso, eventuale, alle risorse disponibili nell'ambito dello stanziamento del citato fondo, quantificato in 1.923.801.949 euro per l'anno 2002 ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge di bilancio per l'anno 2002. Sottolinea, peraltro, che sull'utilizzo del fondo non può essere ipotizzato un vincolo di destinazione delle risorse necessarie a coprire la parte residuale degli oneri che potrebbero manifestarsi, attesa anche la coesistenza di altri interventi per i quali è previsto, ai fini della copertura, il ricorso al prelievo dal fondo medesimo. Esprime, infine, l'avviso contrario del Governo sull'emendamento 1.1.

Il senatore MORANDO, nel richiamare le citate osservazioni della Corte dei conti, sottolinea che le norme vigenti in tema di contabilità generale dello Stato non consentono il riferimento agli ordinari stanziamenti di bilancio per la copertura di interventi ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente. Pertanto, dato che il fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine è determinato dalla legge di approvazione del bilancio con riferimento alla legislazione vigente, appare evidente che il provvedimento in esame non è adeguatamente coperto.

Dopo che il senatore MARINO si è associato alle osservazioni svolte dal senatore Morando, il relatore FERRARA precisa che non è necessaria una copertura integrale dell'eventuale onere, ma solamente quella dell'eventuale onere eccedente i premi riscossi dallo Stato.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che i rilievi della Corte dei conti possano essere riferiti propriamente a rischi connessi ad eventi la cui probabilità di verificarsi è sicuramente maggiore e statisticamente meglio rilevabile di quelli connessi ad atti di guerra e di terrorismo internazionale, cui si riferisce il decreto-legge in esame. Ricorda, comunque, che il provvedimento stesso si limita a prorogare norme contenute nei decreti-legge n. 354 e 450 del 2001 sulle quali la Commissione aveva espresso parere di nulla osta.

Dopo ulteriori precisazioni dei senatori ZORZOLI e MARINO, su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime, a maggioranza, parere di nulla osta sul provvedimento. Esprime, altresì, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.1.

(1321) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2002, n. 17, recante misure urgenti per lo svolgimento della Conferenza internazionale di Palermo sull'e-government per lo sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole sul testo. Parere in parte favorevole e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore VIZZINI fa presente che si tratta del decreto-legge recante misure urgenti per lo svolgimento della Conferenza internazionale di Palermo sull'e-government per lo sviluppo, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, fa presente che l'articolo 1 prevede lo stanziamento di 2.582.284 euro per le esigenze connesse alle attività preparatorie della Conferenza e per quelle di sicurezza quantificate nella relazione tecnica. Al riguardo, non vi sono osservazioni. Occorre, infine, valutare la congruità della quantificazione degli oneri rispetto agli emendamenti 1.1 e 1.6, in quanto volti a ridurre l'autorizzazione di spesa e la relativa clausola di copertura. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si associa alle considerazioni del relatore ed esprime l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti 1.1 e 1.6.

Su proposta del relatore VIZZINI, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul testo e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.1 e 1.6. Esprime, altresì, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

(1171) Concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore della «Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)» del Fondo Monetario Internazionale

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CICCANTI fa presente che si tratta del disegno di legge per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore della «*Poverty Reduction and Growth Facility*» del Fondo monetario internazionale. Per quanto di competenza, fa presente che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica e che l'articolo 1 autorizza la Banca d'Italia a concedere prestiti amministrati dal Fondo Monetario Internazionale, sui quali è accordata la garanzia dello Stato. Il disegno di legge sembra produrre oneri solo eventuali e di entità non quantificabile a cui si provvede mediante le somme iscritte nel Fondo di riserva per le spese obbligatorie. Segnala che la Corte dei Conti nella «Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2001» ha espresso, in relazione ad un provvedimento recante disposizioni urgenti per il trasporto aereo, l'avviso che per la copertura di oneri conseguenti alla prestazione di garanzie statali «non può ritenersi soddisfacente il mero rinvio a fondi già stanziati in bilancio» in quanto questi non riguardano in alcun modo obbligazioni derivanti dalla legislazione successiva, bensì da quella vigente. Pur segnalando l'insussistenza dell'obbligo di copertura dell'intera garanzia, in conformità con la giurisprudenza costituzionale, la Corte segnala l'opportunità che venga fornita una stima del livello di rischio sul capitale garantito (da effettuarsi anche nella relazione tecnica) ed una corrispondente copertura finanziaria secondo le norme generali, attuando, altresì, uno stretto monitoraggio dell'andamento delle spese «per consentire l'eventuale tempestiva attuazione del procedimento previsto dall'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge n. 468 del 1978» al fine di ovviare agli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa assunte ai fini della copertura.

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 16 APRILE 2002

14^a Seduta

La Sottocommissione pareri, riunitasi sotto la presidenza del Presidente D'Ambrosio, ha adottato la seguente deliberazione sul disegno di legge deferito:

alla 6^a Commissione:

(1182-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 16 APRILE 2002

15^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Specchia, ha adottato la seguente deliberazione sul seguente disegno di legge deferito:

alla 6^a Commissione:

(1182-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE

(9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare)

(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 17 aprile 2002, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- BERGAMO ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo delle valli da pesca lagunari (732).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 17 aprile 2002, ore 14,30 e 20,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione: audizione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Giunte regionali in merito al disegno di legge n. 1094, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea (anno 2001) (*Doc. LXXXVII*, n. 2)

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione (1094)
 - e del voto regionale n. 30 ad esso attinente.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione (1187).
- Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (1271) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi (1206) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- ANGIUS ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi (9) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- CAMBURSANO. – Modifica all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità (36).
- CAVALLARO ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi (203).
- RIPAMONTI. – Norme in materia di conflitto di interesse (1017).
- MALABARBA ed altri. – Norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi (1174).
- ANGIUS ed altri. – Istituzione dell'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi (1250).
- VILLONE ed altri. – Disposizioni in tema di ineleggibilità alle cariche elettive parlamentari e di incompatibilità con le cariche di Governo e la carica di Presidente della Repubblica (1255).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica dell'articolo 51 della Costituzione (1213) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PAGANO e DE ZU-
LUETA. – Modifica degli articoli 51, 56 e 58 della Costituzione rela-
tiva alle pari opportunità nella rappresentanza elettorale (10).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DATO ed altri. – Modi-
fica all'articolo 51 della Costituzione, in materia di parità di accesso
agli uffici pubblici e alle cariche elettive (467).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO ed altri. – Mo-
difica dell'articolo 51 della Costituzione (1229).

IV. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. –
Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (1238).
- Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti
norme generali sull'azione amministrativa (1281).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 12
della Costituzione, concernente il riconoscimento della lingua italiana
quale lingua ufficiale della Repubblica (1286) (*Approvato dalla Camera
dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge
d'iniziativa dei deputati Napoli Angela; La Russa ed altri; Boato ed al-
tri*).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COLETTI ed altri. – Disciplina delle cause ostative alla candidatura alle
elezioni politiche (844) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della
Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regola-
mento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi del-
l'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
 - IOANNUCCI ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 58 del te-
sto unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (879).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 17 aprile 2002, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio del Ruanda e Stati vicini (973) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).
- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di trascrizione dell'azione di riduzione (620).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure contro la tratta di persone (885) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa*).
- DE ZULUETA ed altri. – Misure contro il traffico di persone (505).
- TOIA ed altri. – Disposizioni per la lotta contro la tratta degli esseri umani (576).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza (1149) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PROCEDURE INFORMATIVE

Relazione sul sopralluogo effettuato da due delegazioni della Commissione giustizia in Basilicata e in Calabria in merito alla situazione penitenziaria in tali Regioni.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 17 aprile 2002, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro della difesa sui programmi di sviluppo e di organizzazione del dicastero alla luce della recente presentazione del «Libro bianco della Difesa 2002», nonché sui recenti sviluppi della situazione politica internazionale.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 17 aprile 2002, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame di ulteriori emendamenti al disegno di legge:

- Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato (1052) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848).

III. Esame dei disegni di legge:

- Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi (1206) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (1246) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (1271) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AFFARI ASSEGNATI

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, degli affari:

- Ipotesi di individuazione degli interventi prioritariamente ammessi nell'esercizio 2002 al contributo del fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
- Ipotesi di individuazione degli interventi prioritariamente ammessi nell'esercizio 2002 al contributo del fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
- Prospettive di riordino degli strumenti normativi della manovra di bilancio.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 17 aprile 2002, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione (1251).
- Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale (1306).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- GUZZANTI ed altri. – Disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica (491).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 17 aprile 2002, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (1246) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - e della petizione n. 195 ad esso attinente.
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 17 aprile 2002, ore 15,30

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'atto:

- Affare concernente le problematiche inerenti la tutela dei prodotti a denominazione di origine, con particolare riferimento ai prodotti DOP e IGP, anche alla luce delle prospettive aperte dalla IV Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (1246) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (1271) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 17 aprile 2002, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza (1149) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848).
- STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici (357).
- RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici (629).
- MONTAGNINO ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici» (869).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (1271) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

III. Esame del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2001) *(Doc. LXXXVII, n. 2)*.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) (n. 33).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 17 aprile 2002, ore 15

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Vice Presidente

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- Tommaso SODANO ed altri. – Norme per l'epidemiologia delle patologie asbestocorrelate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti (977).
- RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto (1240).
- GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (1253).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MUZIO ed altri. – Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto (229).
- MUZIO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (230).
- Tommaso SODANO ed altri. – Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto (330).
- BATTAFARANO ed altri. – Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto (349).

- CARELLA ed altri. – Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto (540).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto (590).
- FORCIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (760).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848).
- STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici (357).
- RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici (629).
- MONTAGNINO ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici» (869).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 17 aprile 2002, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BASTIANONI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (255).
- MULAS ed altri. – Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale (379).
- TOMASSINI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (623).
- CARELLA. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (640).
- CARELLA. – Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale (658).

- MASCIONI ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (660).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Nuove norme in tema di responsabilità professionale del personale sanitario (108).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (397).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme a tutela dei disabili intellettivi, delle persone con sindrome di *Down* o altra disabilità genetica o portatrici di altro *handicap* e a sostegno del volontariato (3).
- COSTA. – Norme per il riconoscimento, l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti del disabile intellettivo o relazionale (810).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147).
- COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 17 aprile 2002, ore 8,30 e 15,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (1246) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AFFARE ASSEGNATO

- Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:
- Sulle conseguenze ambientali in Valle d'Aosta delle emissioni di diossina dell'inceneritore di Gilly-sur-Isère.

IN SEDE REFERENTE

Esame del documento:

- COZZOLINO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno (*Doc. XXII, n. 3*).
-

**COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani**

Mercoledì 17 aprile 2002, ore 13,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti nella realtà internazionale: audizione sul tema del razzismo e della xenofobia del direttore nazionale del Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati (JRS), Padre Francesco De Luccia, e del responsabile della Fondazione del Centro Astalli, dottor Berardino Guarino.

**GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee**

Mercoledì 17 aprile 2002, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2001) (*Doc. LXXXVII, n. 2*).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Trattato di Nizza che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee e

alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Nizza il 26 febbraio 2001 (1285) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (1246) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'atto:

- Programma della Presidenza spagnola del Consiglio dell'Unione europea, unitamente al programma di lavoro della Commissione europea per il 2002.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 17 aprile 2002, ore 14

Seguito della discussione sulla disciplina delle tribune politiche tematiche nazionali e regionali, nonché sulla disciplina dell'accesso regionale, ed esame di eventuali risoluzioni.

COMMISSIONE PARLAMENTARE di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 17 aprile 2002, ore 14

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa:

- Audizione del presidente dell'INPS, professore Massimo Paci e del direttore Generale, dottor Fabio Trizzino.

